SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 maggio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 aprile 2022, n. **40**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare,

con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973;

in considerazione del fatto che ii Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1;

manifestando la propria disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Definizioni

Parte I

Ai fini del presente Accordo:

(a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti;

(b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

(c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e strutture di cui all'Allegato 1;

(d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica italiana;

(e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato dal Governo;

(f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del Regolamento sul Personale, comandati in Italia;

(g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio;

(h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia;

(i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio;

(j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

Articolo II

Programma del Laboratorio di Monterotondo

Parte II:

(1) Il Governo metterà a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo. L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali è stato creato, sarà posta sotto il controllo e l'autorità del Laboratorio.

(2) Il Laboratorio avrà diritto di dotarsi di un regolamento interno, applicabile a detti locali e strutture, mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma.

Parte III:

Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterrà titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma.

Parte IV:

(a) Il Laboratorio sosterrà il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti servizi di comunicazione e pubblica utilità di cui alla Parte V del presente Accordo.

(b) Il Governo sarà responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformità con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.

Articolo III

Servizi pubblici

Parte V:

Il Governo farà sì che le autorità competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.

In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorità italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far sì che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricità in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza.

Parte VI:

Su richiesta, il Laboratorio consentirà ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni dei Laboratorio.

Articolo IV

Privilegi ed immunità

Parte VII:

Immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione

(a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana può entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto.

(c) Il Direttore Generale impedirà che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

(d) I beni di proprietà del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa sempreché i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio.

(e) Il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunità nei seguenti casi particolari:

(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al Regolamento sul Personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII;

(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'Articolo XIII del presente Accordo;

(iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale;

(v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio.

(f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attività del Laboratorio concernenti il Programma a Monterotondo saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avrà facoltà di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilità fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantirà l'incolumità del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.

Parte VIII:

Nell'ambito del Programma, il Laboratorio può effettuare tutte le attività atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potrà convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorità italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo coopererà a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sarà applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo V

Responsabilità

Parte IX:

(a) Responsabilità giuridica internazionale

In ragione delle attività del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Laboratorio.

(b) Assicurazione per responsabilità

Il Laboratorio dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

Articolo VI

Parte X:

(1) Libertà dalle restrizioni valutarie

Il Laboratorio potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.

(2) Disposizioni doganali e imposizione fiscale

(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad ecce-

zione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applicherà alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. L'importazione di materiale biologico può essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformità alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanità e fito-sanità, ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio.

Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.

(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.

(c) In particolare, il Laboratorio sarà esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione di un numero di automobili non superiore a tre che siano strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio.

Il Laboratorio sarà altresì esente dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale.

Il carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantità ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.

Il Laboratorio potrà disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta.

Parte XI:

Esenzione dalle imposte

(a) Il Laboratorio, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute a Stato, Regioni, Province e Comuni.

(b) Il Laboratorio godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.

Articolo VII

Notifica delle nomine

Parte XII:

Il laboratorio informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio dietro richiesta invierà al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.

Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

Membri del Personale

Parte XIII:

(a) I membri del personale del Laboratorio nonché gli Esperti godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana di:

(i) immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

(ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.

(b) In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonché gli Esperti che non abbiano la cittadinanza italiana:

(i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;

(ii) saranno immuni, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale del Laboratorio reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;

(iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;

(iv) avranno, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali.

(c) i membri del personale del Laboratorio avranno diritto di importare in franchigia doganale e Senza altre proibizioni o restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, il loro mobilio e altri effetti personali, ivi compresa una automobile entro sei mesi dal momento in cui prendono servizio in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi beni.

(d) In base alle condizioni e alla procedura definite dal Consiglio del Laboratorio, i membri del Personale e il Direttore Generale del Laboratorio sono soggetti ad una imposta interna effettiva, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio, I membri del personale e Direttore Generale del Laboratorio anche se cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, nonché gli Esperti che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, sono esentati dalle imposte dirette sugli stipendi ed :emolumenti corrisposti dal Laboratorio. Tuttavia, tali stipendi ed emolumenti rilevano ai fini della determinazione dell'imposta dovuta sui redditi provenienti da altre fonti.

(e) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonché, i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e (iv).

(f) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.

(g) i privilegi e le immunità previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi.

(h) Ogni anno il Laboratorio comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli Esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.

(i) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Parte XIV:

Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo faciliterà l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il più sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresì la necessaria assistenza nella fase di transito.

Articolo VIII

Direttore Generale

Parte XV:

(a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

(b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o residente permanente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunità prevista alla lettera (a), delle seguenti immunità e privilegi:

(i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;

(ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica italiana;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) esenzione per lui e per i familiari a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;

(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

(c) II Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a), dei seguenti privilegi ed immunità:

(i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore a tre anni;

(ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica italiana;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente,

però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

(d) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo IX

Parte XVI

Oggetto dei privilegi e delle immunità

L'oggetto dei privilegi e delle immunità accordati dal presente Accordo ai membri del personale ed Esperti del Laboratorio è esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.

Fatti salvi i privilegi e le immunità accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

Parte XVII:

Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità, eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.

Parte XVIII:

Il Laboratorio coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.

Articolo X

Comunicazioni e trasporti

Parte XIX:

(a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a membri del personale del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

(b) Il Laboratorio avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per o in bolgette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bolgette diplomatiche.

(c) Niente in questa Parte sarà interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare.

(d) La presente Parte sarà altresì applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.

Articolo XI

Assistenza sanitaria e previdenza sociale

Parte XX

(a) Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste.

(b) È possibile stipulare accordi complementari *ad hoc* al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.

(c) Le disposizioni della lettera *a)* della presente Parte si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno del Laboratorio o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

Articolo XII

Collegamento con il Governo

Parte XXI

Il Governo designerà una autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma.

Articolo XIII

Contratti

Parte XXII

(a) Laboratorio potrà inserire in tutti contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformità ai Regolamenti sul Per-

sonale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specificherà il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sarà quella del Paese ove hanno sede gli arbitri.

(b) L'applicazione del lodo arbitrale sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

Articolo XIV

Controversie fra il Laboratorio ed il suo personale

Parte XXIII

Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformità ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

Articolo XV

Composizione delle controversie

Parte XXIV

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il *quorum* e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici *ad hoc* della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo XVI

Accordi supplementari

Parte XXV

Il Governo ed Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

Articolo XVII

Entrata in vigore

Parte XXVI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo XVIII

Revisione e cessazione

Parte XXVII

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.

(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

Articolo XIX

Durata dell'Accordo

Parte XXVIII

Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il Programma in Italia.

Parte XXIX

Dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

Fatto a Roma, il 4 maggio 2021 e a Heidelberg il 19 aprile 2021 due originali nelle lingue italiano ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3242):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, il Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, il Ministro della salute Roberto Speranza, il Ministro dell'interno Luciana Lamorgese e il Ministro della giustizia Marta Cartabia, il 29 luglio 2021.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 settembre 2021, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 ottobre 2021 e il 30 novembre 2021.

Esaminato in Aula il 6 dicembre 2021 e approvato il 10 dicembre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2473):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 gennaio 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e Tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 febbraio 2022 e il 5 aprile 2022.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 6 aprile 2022.

22G00046

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. **41**.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di consentire lo svolgimento del turno di elezioni amministrative del primo semestre del 2022 contestualmente ai *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel medesimo periodo, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari che si svolgono contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata la necessità di assicurare, per l'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Operazioni di votazione

1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Art. 2.

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera *b)*, della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum*. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Art. 3.

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52

del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b)*, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Art. 4.

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Art. 5.

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Art. 6.

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Art. 7.

Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-*ter*. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-*bis* le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-*quater*. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*;

b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*;

c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

1-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione.

Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.».

2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.».

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «e presso ciascuno degli uffici decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero», sono aggiunte le seguenti «e dei singoli uffici decentrati».

4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio decentrato»;

b) al comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.»;

b) al comma 1, dopo le parole «Concluse le operazioni di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati».

6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

b) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comunica all'ufficio centrale» è aggiunta la seguente: «per», e all'ultimo periodo dopo le parole «Ufficio territoriale del Governo di Roma» sono aggiunte le seguenti: «, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni»;

3) al comma 3, le parole «al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città»;

4) al comma 4, dopo le parole «all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono aggiunte le seguenti: «e agli uffici decentrati»;

5) al comma 6, le parole «di Roma» sono soppresse, e dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

6) al comma 7, dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto.

9. In occasione dei *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:

a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;

c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Program-

ma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

22G00053

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

Considerato altresì che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Giuseppina Ferri - viceprefetto;

dott. Salvatore Guerra - viceprefetto aggiunto;

dott. Massimo Santoro - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2022
Foglio n. 659

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le risultanze delle indagini svolte dalle forze di polizia, il contenuto di esposti segnalanti condizionamenti e contiguità dell'amministrazione comunale con la criminalità organizzata, nonché l'adozione di provvedimenti amministrativi e di prevenzione antimafia nei confronti di associazioni, società e imprese aventi rapporti contrattuali con il Comune di Trinitapoli, hanno indotto il prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani a disporre, per gli accertamenti di rito, con decreto del 29 luglio 2021, successivamente prorogato, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultane il prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, acquisito nella seduta del 10 gennaio 2022 il favorevole ed unanime parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e del procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Bari, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il prefetto di Barletta-Andria-Trani - nel premettere che, sulla base dei dati emanati dall'EURISPES nel rapporto annuale del 15 dicembre 2020, relativi all'indice di permeabilità dei territori alla criminalità organizzata, la Provincia di Barletta-Andria-Trani registra uno tra i più alti indici nazionali - ha segnalato il forte radicamento in quel territorio di gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti, all'estorsione, all'usura, spesso in contrapposizione tra di loro, tanto che negli ultimi anni si sono registrati proprio nel territorio di Trinitapoli e di altri due comuni viciniori numerosi scontri e attentati con vittime. La forza intimidatrice che ne consegue ha consentito alla criminalità organizzata del «basso tavoliere» di sviluppare un'elevata capacità di infiltrazione nel tessuto produttivo locale e nelle pubbliche amministrazioni. Il livello di violenza tra quelle consorterie ha avuto l'apice nel 2019 e tra il 2003 e il 2021 si sono registrati quattordici omicidi, nella quasi totalità riconducibili alla guerra di mafia scatenatasi per affermare l'egemonia sul territorio con l'assassinio di diversi elementi di spicco criminale, tra cui quello del capoclan di una delle bande confliggenti avvenuto proprio a Trinitapoli.

Tale pervasiva presenza trova conferma anche nelle risultanze di operazioni giudiziarie che tra il 2015 e il 2020 hanno interessato il territorio di Trinitapoli, dando luogo ad ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di soggetti indagati per numerosi reati anche associativi, i cui esiti, sebbene ancora non cristallizzati in definitivi pronunciamenti giudiziari, hanno tuttavia confermato l'estrema pericolosità sociale che la criminalità, in particolare quella di tipo mafioso, esercita su buona parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

La relazione prefettizia ha riferito che dagli accertamenti svolti dalle forze di polizia disposti a seguito dell'adozione di provvedimenti interdittivi antimafia e di un esposto-denuncia presentato da alcuni consiglieri comunali di minoranza è emerso il sostegno elettorale ricevuto dall'attuale amministrazione di Trinitapoli, nella tornata delle elezioni amministrative del 2020, da, parte di un noto esponente di uno dei locali gruppi criminali; per tali interferenze il predetto soggetto è stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per i reati di cui agli articoli 81, 595 comma 3, 612 cpv. 416-*bis* 1 del codice penale (diffamazione e minacce verso gli amministratori denunziati) e per il reato di cui all'art. 87 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, 416-*bis* 1 del codice penale (pressioni sull'elettorato in occasione della tornata amministrativa), con le aggravanti del metodo mafioso.

Gli esiti ispettivi confermano che il cennato malavitoso ha effettivamente svolto una intensa campagna elettorale a favore di alcuni candidati, facendo pressioni sul corpo elettorale anche a mezzo dei principali canali social, con elargizione - in tempo di pandemia - di pacchi e buoni alimentari e con velate minacce e intimidazioni nei riguardi del corpo elettorale, utilizzando anche un linguaggio tipicamente mafioso evocante la personale collocazione nel contesto criminale di Trinitapoli, «con la postilla - afferma la relazione prefettizia - che poi al momento opportuno avrebbe detto come sdebitarsi, e cioè con l'indicazione del voto». La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo come il diretto intervento della locale criminalità organizzata nella campagna elettorale del 2020 sia apparso evidente, in quanto manifestato anche pubblicamente, replicando analoghe interferenze poste in essere dallo stesso soggetto controindicato nelle precedenti tornate elettorali comunali, come a voler rivendicare il ruolo di collegamento tra gli amministratori eletti e il gruppo criminale di appartenenza. La relazione prefettizia evidenzia, poi, che il medesimo soggetto ha dichiarato, in maniera esplicita - nel corso di un interrogatorio concernente un procedimento penale iscritto a suo carico dalla DDA di Bari che ne ha chiesto il rinvio a giudizio contestandogli anche l'aggravante dell'art. 416-*bis*. 1 del codice penale - di essere il *trait d'union* tra un noto capo clan locale ucciso nel 2019 mentre era in sua compagnia, e gli esponenti della classe politica.

Risultano, peraltro, riscontri certi ottenuti dalla commissione di indagine circa frequentazioni dell'attuale sindaco con il predetto capoclan ucciso.

È al riguardo significativo che il primo cittadino non abbia mai effettuato alcun intervento o presa di distanza da tali dichiarazioni; peraltro la limitata estensione territoriale del comune e la sua contenuta dimensione demografica, elementi che favoriscono una capillare conoscenza delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto indurre proprio coloro che rivestono cariche pubbliche ad esercitare un adeguato controllo sociale e ad adottare prudenziali scelte politico-amministrative in particolare per quanto attiene alla sfera relazionale.

Nella relazione prefettizia si sottolinea la sostanziale continuità che lega l'attuale amministrazione comunale con la precedente, ponendo in rilievo, come sarà meglio evidenziato in seguito, il perpetuarsi di comportamenti omissivi e condotte illegittime, avviate nelle passate consiliature, direttamente agevolative degli interessi criminali.

A conferma della sostanziale continuità tra le ultime due gestioni amministrative, la relazione prefettizia pone in evidenza la presenza nella giunta comunale di tre assessori della passata amministrazione, prontamente confermati dall'attuale primo cittadino tra cui l'*ex* vicesindaco, ai quali si aggiunge, come membro dello stesso organo, uno stretto familiare dell'*ex* sindaco, di professione avvocato difensore di fiducia di numerosi esponenti criminali locali; peraltro, l'attuale primo cittadino è stato anch'egli assessore tra il 2016 e il 2020 di passate giunte comunali prima della sua elezione a sindaco di Trinitapoli.

La relazione prefettizia evidenzia che solo in apparenza tale continuità gestionale tra la vecchia e la nuova amministrazione si sarebbe conclusa con la nomina, nel settembre 2021, di una nuova compagine giuntale avvenuta, peraltro, proprio dopo l'insediamento della commissione d'accesso. Nei fatti, però, essa non si è mai interrotta, né si sono registrate formali prese di distanza o manifestazioni di dissenso rispetto alla precedente attività amministrativa. Anzi, è stato lo stesso primo cittadino a rivendicare la continuità tra la vecchia e la nuova amministrazione, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo in occasione dell'adozione della deliberazione del consiglio comunale del 23 novembre 2020.

Il quadro di insieme delineato dal prefetto pone in risalto diverse criticità tutte sintomatiche di un evidente sviamento dell'azione amministrativa che disvelano «un inquietante intreccio» tra l'attività di Governo dell'ente locale e gli interessi di ambienti malavitosi tali da evidenziare - come emerso nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - la sussistenza di una «compenetrazione organica» tra i rappresentanti delle consorterie criminali e locali e l'amministrazione comunale; in particolare, l'attività ispettiva ha fatto emergere gravi irregolarità nell'affidamento del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella gestione degli alloggi popolari, nei servizi di guardiania e di vigilanza dei terreni comunali, nella concessione di contributi e affidamenti di beni mobili e immobili ad una associazione colpita da interdittiva prefettizia.

La commissione d'indagine si è particolarmente soffermata sulle procedure amministrative seguite dal Comune di Trinitapoli per l'affidamento in urgenza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una società il cui amministratore è risultato avere rapporti familiari e frequentazioni con esponenti della locale criminalità organizzata.

Al riguardo viene precisato che a seguito della interruzione del servizio nel 2018 da parte della ditta all'epoca incaricata, il sindaco di Trinitapoli, con proprie ordinanze adottate ai sensi dell'art. 50 TUOEL per sopperire all'emergenza determinatasi, aveva temporaneamente affidato alla predetta società l'incarico di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino all'espletamento delle procedure della cd. «gara ponte».

Tale affidamento in urgenza, riferisce l'organo ispettivo, risulta viziato da numerose illegittitnità, dettagliatamente evidenziate nella relazione della commissione d'indagine, tra le quali, innanzitutto, la mancata

fissazione di criteri di scelta del nuovo contraente, poi individuato nella suddetta società senza che la stessa, peraltro, avesse pregresse e specifiche esperienze in tale attività. Il servizio è stato assegnato in emergenza per sei mesi, termine successivamente prorogato senza che, nel frattempo, si fosse provveduto ad avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica, disposte solo dopo oltre un anno dall'affidamento in urgenza, con ciò dilatando ulteriormente il periodo dell'affidamento in violazione della normativa di settore. La relazione del prefetto evidenzia, inoltre, che non risulta sia stato stipulato un formale contratto tra le parti, né che sia stata verificata in capo alla ditta provvisoriamente affidataria la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, acquisendone la relativa certificazione, nonostante il rapporto di servizio sia durato più di due anni e sia costato alle casse comunali oltre 3.700.000 euro. Inoltre, risulta che sono stati assunti nella predetta impresa alcuni soggetti che hanno uno stretto rapporto di parentela con appartenenti alla locale criminalità organizzata.

Il prefetto, nel comunicare che la predetta ditta temporaneamente affidataria del servizio rifiuti è stata oggetto in data 8 febbraio 2022 di informativa interdittiva antimafia, ha sottolineato che la medesima risulta affidataria nel periodo da marzo a giugno 2021 - quindi anche successivamente all'espletamento della gara che ha definitivamente assegnato il servizio di raccolta rifiuti ad altra società - di numerosi altri lavori pubblici per la manutenzione stradale, per la cura del verde, per la prevenzione incendi e messa in sicurezza di manufatti comunali, precisando altresì che rapporti intensi con la stessa società — il cui institore è il fratello di un consigliere comunale - sono stati tenuti sia dall'attuale che dalla precedente amministrazione comunale.

Ulteriore vicenda che, emblematicamente, evidenzia l'interesse della criminalità organizzata verso il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è attestato dall'attentato incendiario ai mezzi di raccolta del nuovo operatore affidatario del servizio dal novembre 2020, avvenuto alcuni giorni dopo l'inizio dell'attività.

La relazione del prefetto rivela inoltre che pochi giorni dopo il suddetto atto intimidatorio anche il funzionario comunale, all'epoca responsabile del servizio ecologia ed ambiente, subiva un attentato incendiario della propria vettura.

Gli esiti ispettivi e le risultanze delle indagini delle forze di polizia hanno posto in rilievo come sia particolarmente allarmante il grado di infiltrazione delle locali consorterie malavitose nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Viene infatti riferito che circa trenta alloggi sono risultati illegittimamente occupati, nella quasi totalità dei casi, da soggetti contigui alla criminalità locale, i quali approfittando della complice inerzia delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo hanno trasformato pubblici beni in vere e proprie zone franche per traffici illeciti e attività delittuose. Solo il diretto intervento della prefettura, nel corso del 2021, ha consentito di recuperare i beni illegittimamente sottratti al controllo pubblico, sopperendo in parte all'assenza di concrete iniziative che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto porre in essere mentre anche in tale occasione ha dimostrato scarsa collaborazione in quanto non ha sollecitamente riassegnato agli aventi diritto una decina degli alloggi liberati e pronti all'uso, nonostante il rischio concreto di altre occupazioni abusive e il pericolo di vanificare le azioni fino ad allora intraprese. La relazione del prefetto pone in rilievo che coloro che avevano la responsabilità amministrativa della cosa pubblica non hanno voluto o saputo opporsi alle ingerenze mafiose, lasciandosi condizionare da esse o essendo compiacenti, abdicando di conseguenza alle funzioni istituzionali proprie dell'ente locale di perseguimento del bene comune. In particolare, si fa riferimento al caso di un occupante abusivo, stretto parente del capo clan ucciso nel 2019, che ha presentato una istanza di sanatoria in ordine alla propria posizione illecita, dichiarando falsamente di non avere reddito. Pur risultando evidente dagli atti del fascicolo tale dichiarazione mendace, il comune non ha provveduto a denunciare l'episodio alla competente autorità giudiziaria.

Ulteriori elementi dai quali si evince la continuità tra la vecchia e la nuova amministrazione si rilevano da fonti tecniche di prova relative ad un episodio avvenuto nel corso della precedente consiliatura, quando un assessore dell'amministrazione in carica - avvicendato a seguito del sopra menzionato rinnovo della compagine giuntale - stretto parente del precedente sindaco, si è adoperato per favorire l'occupazione abusiva di un alloggio popolare da parte di un locale capo cosca.

L'organo ispettivo ha inoltre analizzato le modalità di gestione del servizio di vigilanza degli immobili comunali e di portierato del palazzo di città affidato ad una società che gestisce un istituto di vigilanza privata avente sede a Trinitagoli, il cui socio accomandante ha stretti legami familiari con una guardia giurata, dipendente del predetto istituto, nei cui confronti sono state accertate assidue frequentazioni con esponenti malavitosi locali, motivo per il quale gli è stata revocata la qualifica di guardia giurata e disposto il divieto di detenzione di armi.

La relazione prefettizia, nel segnalare la particolare influenza che la predetta guardia giurata esercita di fatto sulla gestione dell'istituto di vigilanza privata, i cui dipendenti risultano in buona parte legati alla stessa guardia giurata da vincoli di parentela, ha sottolineato che le rilevate frequentazioni con ambienti malavitosi sono altamente indicative e fortemente indizianti della permeabilità mafiosa delle attività dell'istituto di vigilanza, la cui attività di impresa, oltre ad apparire condizionata, può avere agevolato le attività criminose dei sodalizi criminali, in particolare nello svolgimento dell'attività di vigilanza degli alloggi di edilizia residenziale - come sopra evidenziato in parte occupati da esponenti della criminalità organizzata - cui la predetta società era preposta.

La commissione d'indagine ha inoltre analizzato le procedure concernenti il servizio di vigilanza e guardiania di terreni comunali e delle strade extraurbane di interesse comunale ponendo in rilievo gli stretti rapporti che da circa vent'anni legano il Comune di Trinitapoli con un consorzio al quale ha aderito. Dai controlli di polizia amministrativa è stato possibile accertare la presenza nell'assetto societario del predetto consorzio di soggetti controindicati, uno dei quali recentemente rinviato a giudizio per reato contro la pubblica amministrazione, contigui alla locale criminalità organizzata; da ciò è conseguita la revoca da parte della prefettura di Barletta-Andria-Trani, nel maggio 2021, della relativa licenza amministrativa, in considerazione della "sussistenza del riscontrato rischio di condizionamento cui il Consorzio è soggetto per via della contiguità di componenti degli organi statutari con gli ambienti criminali locali».

Viene inoltre segnalato che al predetto consorzio è stato concesso nel 2017, in comodato gratuito, per l'espletamento dei servizi assegnati, l'utilizzo di 5 ciclomotori e 2 motocicli non più in uso alla polizia municipale; il contratto d'uso è stato poi revocato senza che a ciò sia seguita una contestuale azione di recupero dei beni, i quali solo nell'agosto 2021, subito dopo l'insediamento della commissione d'indagine, sono stati riacquisiti al patrimonio comunale.

La relazione del prefetto sottolinea al riguardo, emblematicamente, come sebbene la gestione dell'istituto sia fortemente condizionata dagli interessi della locale criminalità organizzata, come anche si evince dalle recenti vicende giudiziarie, l'ente locale continua tuttora ad essere iscritto nel libro soci del menzionato consorzio.

L'organo ispettivo si è inoltre soffermato sui consolidati rapporti intercorrenti tra il Comune di Trinitapoli e un'associazione di volontariato di cui alcuni soci sono riconducibili alla famiglia dell'esponente di vertice prima indicato della locale criminalità organizzata assassinato nel 2019. Proprio gli stretti collegamenti con la criminalità organizzata hanno determinato la prefettura di Barletta-Andria-Trani ad emettere nel luglio 2020 una certificazione interdittiva antimafia nei riguardi della suddetta associazione di volontariato, provvedimento prefettizio che, recentemente, ha ottenuto il vaglio definitivo del Consiglio di Stato. La relazione prefettizia, nel porre in rilievo gli intensi rapporti tenuti nel tempo tra le ultime amministrazioni comunali e l'associazione in argomento, ha segnalato che la sede legale dell'ente di volontariato e una vettura in uso allo stesso sono di proprietà comunale, concessi a titolo di comodato gratuito; inoltre, viene riferito che all'associazione tra il 2015 e il 2020 sono stati elargiti contributi pubblici a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione, per complessivi 34.800 euro.

Il prefetto di Barletta-Andria-Trani, nel porre in rilievo come le amministrazioni comunali, compresa quella diretta dall'attuale primo cittadino, non abbiano provveduto a recuperare il possesso dei beni comunali in uso all'associazione nonostante il chiaro collegamento della stessa con ambienti criminali, attestato peraltro dal provvedimento interdittivo antimafia, sottolinea come anche tale circostanza evidenzi il vincolo di soggezione dell'ente locale nei confronti della locale criminalità.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Barletta-Andria-Trani, rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Trinitapoli volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 18 marzo 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo

Barletta, data del protocollo

Prefettura Barletta, Andria, Trani
Prot. Uscita del 13/01/2022
Numero: **0001113**
Classifica: 02.01

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Trinitapoli. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/104(2) Uff. V – Affari Territoriali del 22 luglio 2021, si rappresenta che la Commissione d'indagine, nominata con provvedimento n. 314/R del 29 luglio 2021, per effettuare, presso il Comune di Trinitapoli, gli accertamenti previsti dall'art.1, comma 4, D.L. n. 692/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato, in data 23 dicembre 2021, la propria relazione e le relative conclusioni, che si trasmettono unitamente alla presente (art. 143, comma 2, ultima alinea – TUEL).

Si precisa che, su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 29 luglio 2021 -, il termine per l'espletamento dell'attività di accertamento, fissato in tre mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, data la necessità di ulteriori approfondimenti, con provvedimento n. 413/R/O.P. del 6 ottobre 2021, di ulteriori tre mesi.

Gli esiti dell'accesso e le relative conclusioni sono stati partecipati, conformemente a quanto disposto dall'art. 143, comma 3, del TUEL, ai membri del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – integrato con la partecipazione del Procuratore Aggiunto - Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia, che hanno pienamente apprezzato il lavoro svolto dalla Commissione di accesso e condiviso i contenuti della relazione prodotta - nella seduta del 10 gennaio 2022.

I membri all'unanimità hanno condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. PREMESSA

Prima di passare alla trattazione analitica dei singoli punti della presente relazione, appare utile formulare una premessa metodologica che fornisca le giuste coordinate nella lettura di un lavoro complesso ed articolato: servirà a meglio chiarire l'*iter* logico ed il percorso giuridico impiegato nello svolgimento dell'esposizione, non senza un riferimento esplicito ai consolidati orientamenti formulati dalla giurisprudenza amministrativa che, attraverso ripetute e significative pronunce, ha fissato i principi basilari ai quali riferirsi nell'approccio alla delicata materia.

Di ciò si riferirà più diffusamente anche nelle conclusioni del presente lavoro.

Va qui però preliminarmente sottolineato come tutti gli atti attenzionati ed acquisiti dalla Commissione d'accesso e compendiati nella relazione finale, siano stati esaminati con metodo analitico e sistemico: si è cercato di leggere, con criterio unitario, tutti gli atti ed i comportamenti oggetto di verifica, facendo ricorso al metodo della sussunzione, tecnica che consente di verificare la piena rispondenza dei casi e situazioni in concreto rilevati alle previsioni generali normative e/o ai riferimenti giurisprudenziali; lo scopo è quello di rifuggire da tesi preconcette e suggestive, attenendosi esclusivamente ai fatti e agli "elementi", significativi ai nostri fini, che quei fatti sottendono.

Il loro studio e gli esiti delle audizioni dei soggetti in grado di fornire un ulteriore contributo alle attività ricostruttive, hanno costituito il solco nel quale si è inteso procedere, avvalendosi, altresì, degli ulteriori dati desunti da molteplici fonti, tutte particolarmente qualificate – come pronunce giudiziarie, risultanze di attività investigative svolte dalla Forze di Polizia, provvedimenti amministrativi e di prevenzione emessi anche da questo Ufficio.

Il consuntivo finale dell'indagine non può che partire dall'analisi del contesto che riguarda le attività delle organizzazioni criminali che sono drammaticamente presenti nella vita della città di Trinitapoli e dell'intera provincia.

Tale riferimento generale apparirà, nel progressivo svolgersi degli argomenti oggetto di accertamento, sempre più indispensabile a chiarire non solo lo sfondo delle vicende accertate ma a meglio delineare la dinamica degli accadimenti e delle evenienze che hanno riguardato le attività dell'Amministrazione comunale; servirà, altresì, ad interpretare il reticolo di cointeressenze, relazioni, coinvolgimenti e corresponsabilità, dirette o indirette, nella gestione di molte delle attività comunali da parte di elementi appartenenti o contigui alla criminalità organizzata locale.

Quindi seguirà un approfondimento sul contesto politico-amministrativo, con un *focus* su amministratori e settori della tecnostruttura che a vario titolo risultino "vicini" o comunque permeabili ad un possibile condizionamento nello svolgimento del loro ruolo e/o della loro attività amministrativa.

Di particolare importanza risulterà la parte della relazione che ha attenzionato le attività ed i servizi dispiegati dall'Amministrazione comunale.

2. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E LO SCENARIO CRIMINALE NEL COMUNE DI TRINITAPOLI E NEL TERRITORIO PROVINCIALE

2.1 Contesto socio-economico e scenario criminale della provincia

Il richiamo alle peculiari caratteristiche del territorio che interessa in particolare i Comuni ofantini o del c.d. "basso tavoliere" (ricomprendenti, nella provincia di Barletta Andria Trani, oltre a Trinitapoli, anche i Comuni di San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia) è indispensabile per comprendere anche le dinamiche criminali, attraverso l'individuazione dei fattori sintomatici e delle relative variabili che ben illustrano il tessuto connettivo di contesto.

Tale analisi si rivelerà elemento prezioso e dirimente ai fini della presente trattazione, poiché risulterà del tutto inequivoco come proprio il contesto criminale che verrà illustrato costituisca la cornice entro la quale le attività dell'Amministrazione comunale di Trinitapoli si sono articolate anche nel corso di diversi anni.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani si estende su una superficie di 1539 chilometri quadri ed ospita una popolazione di 400.000 persone circa.

I Comuni sono dieci, dei quali sette (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani) già facenti parte della Provincia di Bari e tre (Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli) di quella di Foggia.

I Comuni co-capoluogo sono tre: Barletta, Andria e Trani.

La Provincia, dopo un lungo iter burocratico, è stata istituita con la Legge 11 giugno 2004, n. 148, mentre la Prefettura con D.P.R. 11-2-2011 n. 16. La Questura, unitamente ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati attivati solo lo scorso 27 luglio 2021.

Le attività maggiormente produttive nella zona del "basso tavoliere" sono legate principalmente al settore agroalimentare, soprattutto con la produzione di materie prime quali cereali, ortaggi, olive ed uva. Tuttavia, anche per siffatte colture, si registra in loco una progressiva dismissione degli impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti.

La filiera agroalimentare è fortemente condizionata da talune fenomenologie criminali di

sicuro rilievo quali il caporalato, lo sfruttamento della manodopera soprattutto estera, il lavoro nero, le assunzioni fittizie, l'intermediazione criminale nelle attività di commercializzazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti, la consumazione diffusa di reati ambientali, le truffe agricole in danno dello Stato, della Regione e della Comunità Europea.

Di converso, "*le statistiche che si concentrano non sui reati ma, in positivo, sulla qualità della vita, relegano la BAT in modo simmetrico e inappellabile tra le ultime dieci d'Italia*", proprio perché "*questo territorio ha un indice di infiltrazione criminale superiore a quasi tutte le (altre) province*".

Infatti, l'ultimo report redatto da EURISPES sull'indice di permeabilità dei territori alla criminalità organizzata (I.P.C.O.) colloca la Provincia della B.A.T. tra i primissimi posti della graduatoria nazionale, come si evince nell'ultimo rapporto annuale pubblicato il 15 dicembre 2020.

Una lettura dell'indice evidenzia la coincidenza, nella suddetta area, di una elevata permeabilità della mafia, favorita dall'arretratezza economica e sociale del territorio.

In particolare, si rileva, dal punto di vista sociologico-ambientale, l'esistenza di una correlazione diretta tra il fenomeno della permeabilità ed il manifestarsi di crisi economico-finanziarie – come quella creatasi recentemente a causa della pandemia da COVID-19 – nonché una generale perduranza nel tempo delle condizioni di permeabilità.

In questo territorio, pertanto, la permeabilità è principalmente dovuta alla vulnerabilità sociale ed alla fragilità economica, piuttosto che alle possibilità speculative e di profitto offerte dall'economia di mercato.

Invero, le condizioni economiche dell'area non sono delle migliori, essendo caratterizzate da una scarsa industrializzazione, a cui si accompagna un non adeguato sviluppo del terziario.

Al riguardo, appare utile richiamare, sotto il profilo dell'analisi criminologica, le dichiarazioni rese dal Procuratore della Repubblica di Trani che, in una nota pubblicata il 16 aprile 2021, ribadisce la pericolosità sociale delle mafie insistenti sul territorio e lancia l'allarme in cui versa la provincia, che si ritrova ad occupare i primi posti della graduatoria nazionale per numero di reati commessi, rispetto al numero di abitanti, con particolare riguardo ai furti di autovetture, rapine in abitazione, rapine a portavalori e Tir, omicidi, tentati omicidi, estorsioni, assalti a bancomat, riciclaggio di veicoli, incendi dolosi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Più specificatamente, il Procuratore della Repubblica di Trani, che si sofferma anche sui reati consumati nelle aree rurali – ove si registrano furti e rapine di mezzi agricoli, furti di mezzi tecnici e di impianti irrigui, nonché danneggiamenti e tagli di colture finalizzati a richieste estorsive - rileva che, accanto alla criminalità predatoria, "*si aggiunge una criminalità d'impresa, contro il lavoro, ambientale, contro la pubblica amministrazione dilagante*". Ne deriva che "*il tessuto*

economico (...) è fortemente percorso da spinte interne verso comportamenti illegali, spinte che generano un autonomo montante criminale in tema di reati fallimentari, tributari e societari".

In sintesi, il locale Procuratore della Repubblica delinea i tratti di *"una provincia depredata, quindi fortemente esposta alla infiltrazione criminale"* ove *"agiscono mafie diverse"*, la cui operatività *"è attestata da plurime sentenze definitive"*, come anche i loro collegamenti con soggetti mafiosi provenienti da altri territori, non solo baresi e foggiani, ma anche calabresi e campani.

2.2 La mafia nei comuni ofantini del "basso tavoliere"

Il territorio del "basso tavoliere" costituisce, infatti, una sorta di area "cuscinetto" tra la criminalità barese e quella foggiana/cerignolana, ove si è radicato un polo di criminalità organizzata, particolarmente pericoloso ed agguerrito, le cui gesta delittuose, contrassegnate dal metodo mafioso, si riverberano sul Comune di Trinitapoli e su quelli viciniori di San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia, con grave pregiudizio della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica dell'intera area.

Si tratta di una **criminalità organizzata autoctona**, fortemente radicata sul territorio, avente una struttura di tipo clanico e familistico, caratterizzata da particolare ferocia ed aggressività, dedita a molteplici attività delittuose quali il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni, la ricettazione ed il riciclaggio di veicoli rubati, gli assalti ai portavalori, le rapine ai TIR, nonché i reati in agricoltura.

Quivi il vincolo mafioso è atavico, in quanto non si acquisisce mediante un battesimo o una iniziazione, ma si tramanda molto più semplicemente di padre in figlio: la famiglia biologica e la cosca mafiosa sono, pertanto, una cosa sola.

Ne consegue che le guerre di mafia spesso non sono altro che delle vere e proprie faide tra famiglie contrapposte, alimentate da radicati e profondi sentimenti di odio.

Ed è proprio in questo contesto che, come vedremo più diffusamente, è scoppiata, con una ingravescente *escalation* criminale, la sanguinosa guerra di mafia tra i sodalizi dei "*OMISSIS*", da un lato, e dei "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*" dall'altro, per il controllo dei traffici illeciti del territorio, con un numero elevato di vittime negli ultimi anni.

A fronte di ciò, va rimarcata la totale assenza di collaboratori di giustizia, una alta percentuale di fatti di sangue irrisolti e una diffusa propensione della collettività a mantenere atteggiamenti omertosi e soggiacenti rispetto al potere mafioso, con la conseguente carenza di denunzie, soprattutto in materia di estorsioni.

Tali condizioni consentono alle famiglie mafiose del "basso tavoliere" di sviluppare una

propensione agli affari ed un'elevata capacità di infiltrazione, non solo nel tessuto produttivo ed economico-sociale, e di tenersi pronte a sfruttare sia le vulnerabilità sociali che le fragilità economiche del territorio, ma anche nelle pubbliche amministrazioni.

Invero, la criminalità organizzata del "basso tavoliere" ha dimostrato di saper adattare le proprie strategie di crescita ai bisogni del territorio, riuscendo spesso a presentarsi come alternativa alle risorse legali, soprattutto per le categorie sociali più vulnerabili, adesso più che mai in difficoltà per la grave crisi pandemica.

Ne è diretta estrinsecazione, come si vedrà da quanto evidenziato dalla Commissione d'indagine, la elargizione di mezzi di sostegno effettuata, proprio durante la fase pandemica ed in vista della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trinitapoli, da parte di un soggetto ritenuto intraneo alla criminalità organizzata, di cui si parlerà diffusamente in seguito. Peraltro, lo stesso soggetto ha pubblicamente ostentato, durante la suddetta campagna elettorale, di avere esercitato il ruolo di mediatore nella assegnazione delle case popolari.

Una forma di pericoloso condizionamento viene esercitata proprio in danno delle famiglie più bisognose e, in generale, dei ceti meno abbienti che, per sollevarsi dalla drammaticità della propria condizione economica, sono costretti a scendere a patti con la criminalità organizzata, offrendo la propria manovalanza in cambio di forme di aiuto e di sostegno, spesso assi modeste, ma pur sempre utili per superare la soglia della sopravvivenza.

Questa tipologia di attività consente alle organizzazioni criminali autoctone di aumentare il loro controllo sul territorio nonché il sostegno ricevuto da parte dello stesso. In particolar modo, attraverso questa dinamica, si ingenera una dipendenza delle classi sociali più povere nei riguardi del potere esercitato dalle mafie che, conseguentemente, se ne giovano sotto molteplici direzioni.

Segnatamente rileva il condizionamento elettorale, cioè la capacità delle mafie di indirizzare il voto su propri candidati, a scapito degli altri, con conseguente grave pregiudizio per il vivere democratico.

Da tali aspetti, si percepisce appieno la estrema pericolosità dell'agire mafioso, in quanto esso attenta alla radice delle istituzioni, all'ordine interno, alla pace sociale ed alla stessa convivenza democratica.

Per quanto attiene ai tessuti produttivi legali, le organizzazioni criminali del "basso tavoliere" riescono a mimetizzare le proprie condotte rendendo più difficile distinguere quelle legali da quelle illegali. Ciò avviene tanto per i processi produttivi, quanto per le risorse utilizzate, con grave danno della libera concorrenza e conseguente nocumento per le realtà imprenditoriali più virtuose.

Tali fattori incidono negativamente sulla credibilità del sistema economico dell'intera area,

rendendolo difficilmente appetibile ad investimenti nazionali ed esteri. Anche la struttura finanziaria del territorio appare permeata da flussi monetari di provenienza illecita, frutto di speculazioni e perigliose operazioni di riciclaggio, che finiscono con lo scoraggiare gli investitori.

Inoltre, è stata processualmente acclarata anche la capacità delle mafie del "basso tavoliere" di riciclare i propri capitali illeciti, investendoli in operazioni fraudolente riguardanti un settore strategico dell'economia locale, come quello dell'agricoltura, creando aziende agricole "fantasma" finalizzate all'assunzione di falsi braccianti agricoli per beneficiare delle prestazioni erogate dall'INPS[1].

Infine, una molteplicità di elementi, oggetto di approfondimento anche da parte della Commissione d'indagine, conducono a dimostrare una sviluppata e consolidata capacità delle mafie del "basso tavoliere" ad infiltrarsi nella pubblica amministrazione.

Condizionare o controllare l'azione amministrativa dei Comuni costituisce, pertanto, un obiettivo primario delle mafie del "basso tavoliere" le quali, a tal fine, si giovano della circostanza di potere governare un considerevole bacino di voti. Si stima, difatti, che esse riescano a controllare diverse migliaia di preferenze.

Anche in occasione delle recentissime elezioni (20-21 settembre 2020) - regionali ed amministrative nel Comune di Trinitapoli - si è assistito, come ampiamente riportato nella Relazione della Commissione d'indagine, all'esercizio di pressioni nei confronti degli elettori locali costretti, mediante minacce ed altri mezzi illeciti atti a diminuire la libertà di determinazione, a votare in favore di determinate candidature attivamente e pubblicamente sostenute.

La misura del livello e del grado di infiltrazione delle mafie del "basso tavoliere" nel tessuto economico e sociale di Trinitapoli è tangibile, avuto riguardo all'elevato clima di omertà che caratterizza il territorio della cittadina e dei paesi viciniori.

Ciò è particolarmente visibile avuto riguardo all'evoluzione del fenomeno estorsivo, segnato dal cambiamento del rapporto estorto/estorsore, che, in virtù di un contesto sociale ormai assoggettato, ha favorito il passaggio dal modello tradizionale del racket (fatto di minacce esplicite e violenze dirette) a uno molto più subdolo e insidioso, in cui è sufficiente la fama criminale e la forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo (cd. "*estorsione ambientale*").

In particolare, gli imprenditori sono passati da un assoggettamento estorsivo di tipo violento ad una sorta di silente sottomissione, sicché accade che sia la stessa vittima che vada alla ricerca del mafioso per chiederne la protezione e pagarne il pizzo.

Tanto più è forte l'assoggettamento mafioso ed il condizionamento ambientale, tanto meno viene percepito dalle vittime il disvalore giuridico di chi commette reati ed attività illecite. Ne

[1] Si vedrà di seguito l'inchiesta giudiziaria che vede coinvolti i *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS* ed i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* nonché *OMISSIS* per truffa aggravata ai danni dell'INPS.

consegue che alcune parti offese, non riconoscendo il profilo estorsivo delle condotte criminali, finiscono per non denunziare i propri aguzzini.

È altrettanto vero che, innanzi ad un diffuso e pervasivo clima di omertà, l'agire mafioso viene percepito come diretta esplicitazione di un vero e proprio potere: il potere dell'antistato e della violenza.

In questa condizione le mafie del "basso tavoliere" lucrano a piene mani, non trovando ostacoli nella società civile che si dimostra restìa a collaborare con gli inquirenti e quando lo fa, spesso, finisce con il ritrattare in sede processuale. Questa situazione consente alle organizzazioni criminali di espandersi e di potersi dedicare ad un numero indeterminato ed indeterminabile di attività, essendo tipico dell'agire mafioso il perseguimento del profitto di qualunque provenienza, attraverso l'esercizio di qualsiasi azione delittuosa.

E' anche vero che le modalità con cui l'infiltrazione e il radicamento sul territorio avvengono, mutano non solo a seconda del momento storico e delle caratteristiche intrinseche dei territori, ma anche in base alle vicende giudiziarie che riguardano i singoli gruppi criminali. Troppo spesso, infatti, le lentezze dei processi e le facili scarcerazioni hanno contribuito ad accrescere il senso di impunità di cui le mafie del "basso tavoliere" si vantano e ne irrobustiscono la forza intimidatrice sul territorio.

Negli ultimi tempi, tuttavia, si è registrata una virtuosa inversione di tendenza, a seguito di alcune operazioni di polizia che hanno colpito diversi esponenti di quasi tutte le consorterie criminali operanti nel "basso tavoliere", determinandone o allungandone lo stato di detenzione carceraria.

Nella medesima direzione si collocano le molteplici iniziative amministrative e di prevenzione antimafia che sono state promosse da questa Prefettura che, specialmente negli ultimi anni, si è impegnata alacremente in una forte azione di recupero della legalità attraverso diverse misure.

In tal senso, la revoca di alcune licenze amministrative, l'emissione di decreti di diniego e di divieto per l'esercizio di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., nonché l'emanazione di talune certificazioni antimafia interdittive – tutte attività svolte nel pieno rispetto del contraddittorio e della partecipazione attiva dei controinteressati ai relativi procedimenti – ha contribuito ad erodere il potere economico, sociale e politico di talune persone fisiche e giuridiche, come anche di consorzi di vigilanza ed associazioni di volontariato, contigui o intranei a sodalizi di criminalità organizzata, che nel tempo avevano intrattenuto rapporti diretti con il Comune di Trinitapoli, attraendo una discreta forza lavoro, con conseguente ritorno in termini di consenso sociale.

Inoltre, significative, per capacità innovativa nonché per l'ampiezza della portata ed il diretto coinvolgimento di numerosi operatori istituzionali ed ampi settori della società civile, si sono

rivelate la nascita in Trinitapoli di un "*Osservatorio sulla legalità*" e la sottoscrizione del "*Patto per la sicurezza urbana*", avvenute il 23 luglio 2020, cioè proprio durante la gestione commissariale dell'Ente, affidata ad un Dirigente di questa Prefettura.

Ancora più significativa si è rivelata l'azione di questo Ufficio nel recupero del patrimonio immobiliare comunale, fatto oggetto di occupazioni abusive, con particolare riferimento ad alloggi di edilizia popolare che, *sine titulo*, sono stati depredati dal mercato dell'offerta abitativa rivolta ai più bisognosi per essere occupati, *manu militari*, dai principali esponenti della mafia del "basso tavoliere" e dalle rispettive famiglie, attraverso un'azione illegale, spudoratamente manifesta e protratta nel tempo nell'indifferenza generale e, soprattutto, da parte di chi avrebbe dovuto contrastarla.

Difatti, solo grazie all'incisività dell'azione prefettizia, come verrà messo in evidenza anche dalla Commissione d'indagine, ben quindici alloggi popolari di Trinitapoli sono stati liberati e recuperati al patrimonio comunale, per essere finalmente assegnati ai legittimi aspiranti, nel corso di due distinte operazioni di polizia effettuate in data 15 aprile 2021 ed in data 27 maggio 2021.

Tuttavia, il percorso è ancora lungo ed il fenomeno non va sottovalutato – come da più parti si ritiene essere accaduto in passato – anzi, va aggredito e contrastato in modo sempre più efficace, in forma strutturata ed in base a strategie sinergiche e condivise, in un'azione corale che vede ugualmente protagonisti lo Stato, le istituzioni e la società civile.

Occorre avviare una fase storica in cui, dopo aver preso piena consapevolezza della gravità della situazione, si reagisca, cercando di recuperare il tempo trascorso.

In tal senso, l'esito dell'attività d'indagine della Commissione d'accesso, quale presupposto per dimostrare - per la prima volta in questo ambito provinciale - l'attenzione di gruppi mafiosi nei confronti dell'Amministrazione comunale di Trinitapoli, che, come si vedrà, ha trovato corrispondenza in comportamenti quantomeno soggiacenti se non compiacenti da parte della stessa, costituisce, unitamente all'attività di prevenzione antimafia svolta da questa Prefettura, un passaggio fondamentale per avviare un percorso virtuoso - nel quale vengano coinvolte e sensibilizzate tutte le componenti della società civile - improntato ai valori della legalità e della collaborazione con le istituzioni.

2.3 La guerra di mafia del "basso tavoliere"

Nel delineato contesto si colloca una delle più sanguinose guerre di mafia che ha colpito il territorio pugliese: quella scaturita dal contrasto sul territorio di Trinitapoli e nei Comuni viciniori di San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia, delle famiglie mafiose "*OMISSIS*", alleata con quella dei "*OMISSIS*", contro quella dei "*OMISSIS*", che negli ultimi anni ha fatto registrare numerosi attentati con omicidi, tentati omicidi ed anche un caso di lupara bianca.

Una guerra senza esclusione di colpi con diverse decine di vittime, tra cui anche esponenti di spicco della criminalità mafiosa ofantina e del "basso tavoliere".

Sullo sfondo di tale guerra vi è, principalmente, il controllo del mercato degli stupefacenti ed il racket delle estorsioni nonché la gestione dei traffici illeciti sul territorio.

Tutto ha avuto inizio il *OMISSIS* con l'attentato, in Trinitapoli, al *OMISSIS OMISSIS* [2], *OMISSIS* del clan "*OMISSIS*", *OMISSIS* della "batteria" foggiana dei "*OMISSIS*", il quale sarà successivamente assassinato, sedici anni dopo, in data *OMISSIS*, lasciando le redini del gruppo criminale al *OMISSIS OMISSIS* [3].

Il livello della guerra di mafia registra una ingravescente *escalation* nel *OMISSIS*, quando lo scontro tra il clan "*OMISSIS*" e quello dei "*OMISSIS*" si fa ancora più cruento con l'assassinio di diversi elementi di spicco di entrambe le consorterie criminali.

L'anno si apre con l'omicidio del *OMISSIS OMISSIS* [4], *OMISSIS* dell' *OMISSIS OMISSIS* mafiosa, avvenuto in Trinitapoli, il *OMISSIS*, mentre lo stesso era sottoposto ai vincoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La sua è stata una esecuzione in piena regola, avvenuta davanti *OMISSIS*, alla periferia della città.

In pieno giorno, la vittima era a bordo di una *OMISSIS*, intestata e condotta dal *OMISSIS OMISSIS* [5], rimasto ferito nell'agguato. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, a loro si accostò un'altra auto dalla quale gli attentatori aprirono il fuoco. La vittima scese dall'auto su cui viaggiava e fu travolta da una pioggia di proiettili, di fucile calibro 12 e di pistola calibro 9x21, che non gli lasciò scampo.

L'uccisione del *OMISSIS OMISSIS* ha scatenato la immediata reazione ritorsiva degli affiliati al suo clan. Difatti, il successivo *OMISSIS*, *OMISSIS*, in Trinitapoli viene assassinato *OMISSIS*, *OMISSIS* del clan "*OMISSIS*", *OMISSIS* della batteria foggiana dei "*OMISSIS*", il quale era scampato ad attentato alla vita il *OMISSIS*. Era il primo pomeriggio quando il *OMISSIS* fu freddato da una raffica di proiettili mentre stava uscendo dalla sua abitazione, sita in *OMISSIS*, a bordo di una *OMISSIS*.

---

[2] *OMISSIS*, *OMISSIS* dell' *OMISSIS* clan " *OMISSIS*", assassinato il *OMISSIS*.
[3] *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* del clan " *OMISSIS*".
[4] *OMISSIS*, pluripregiudicato, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, *OMISSIS* del clan " *OMISSIS*", almeno sino al suo assassinio avvenuto in un agguato mafioso tesogli in Trinitapoli il *OMISSIS*, mentre si trovava in compagnia del *OMISSIS OMISSIS*.
OMISSIS si è dimostrato essere una persona estremamente pericolosa per la sicurezza pubblica, avendo perseverato per molti anni nella sua condotta antigiuridica. Il predetto risultava dedito a traffici delittuosi e coinvolto in importanti operazioni di polizia tra cui "*Babele*".
La sua spiccata capacità criminale è stata evidenziata, inoltre, in occasione del tentato omicidio ai danni di *OMISSIS*, avvenuto in Trinitapoli il *OMISSIS*, fatto delittuoso per il quale è stato denunziato unitamente a *OMISSIS*.
[5] *OMISSIS*, ritenuto *OMISSIS* al clan " *OMISSIS*".

Per l'omicidio di *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, è stato tratto in arresto dai Carabinieri, su esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della D.D.A di Bari, il pregiudicato *OMISSIS* [6], *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*".

Dopo la morte di *OMISSIS*, il ruolo di *OMISSIS* del gruppo "*OMISSIS*" è stato assunto dal *OMISSIS OMISSIS*.

In questo contesto di forte contrapposizione è da inquadrarsi un altro fatto di sangue, avvenuto il *OMISSIS*, che ha riguardato il tentato omicidio di *OMISSIS* [7], ritenuto al *OMISSIS* dell' *OMISSIS* clan criminoso *OMISSIS*, operante prevalentemente nel Comune di *OMISSIS*. L'uomo veniva attinto da diversi colpi di fucile caricato a pallettoni, in *OMISSIS*, nelle campagne tra Cerignola e Trinitapoli e, a seguito delle ferite riportate, ricoverato il locale nosocomio a Barletta.

Un altro evento omicidiario di mafia di rilievo accaduto in zona, è quello del pregiudicato *OMISSIS* [8], attinto mortalmente, il *OMISSIS*, da diversi colpi d'arma in Trinitapoli, esplosi in pieno volto. La vittima era *OMISSIS* di *OMISSIS* e *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*".

La mattanza di sangue è proseguita anche *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, in *OMISSIS*, nella centrale *OMISSIS*, dove venivano esplosi 2 colpi di pistola 6,35 all'indirizzo del pregiudicato *OMISSIS* [9] il quale, a seguito delle ferite riportate, decedeva, a distanza di qualche ora, presso l'ospedale di Andria.

La vittima era ritenuta *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*", anche per rapporti *OMISSIS*, essendo il *OMISSIS* di *OMISSIS*, ucciso in un agguato mafioso il *OMISSIS*.

In conclusione, dal *OMISSIS*, negli ultimi *OMISSIS*, il territorio dei Comuni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia è stato teatro di ben *OMISSIS* agguati che, complessivamente, hanno determinato l'uccisione di *OMISSIS*, il ferimento o, comunque, l'essere oggetto di tentato omicidio di altre *OMISSIS*, ed un caso di lupara bianca.

Dei suddetti eventi delittuosi ben *OMISSIS* sono riconducibili alla guerra di mafia del "basso tavoliere" che ha visto contrapposte le organizzazioni criminali dei "*OMISSIS*", da un lato, e quella dei "*OMISSIS*" e dei "*OMISSIS*" dall'altro, per il controllo dei traffici illeciti in quel territorio.

Ciò a conferma della estrema pericolosità sociale esercitata dalla mafia in tale area e a supporto dell'analisi di estrema criticità in cui versa la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica dell'intera zona.

---

[6] *OMISSIS*, *OMISSIS* al clan " *OMISSIS*".
[7] *OMISSIS*.
[8] *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* ed *OMISSIS* al clan " *OMISSIS*".
[9] *OMISSIS*.

Contesto che verrà in rilievo con riferimento ad attività svolte dall'Amministrazione comunale di Trinitapoli o a rapporti del medesimo Ente con talune imprese, che presentano elementi di contiguità con sodalizi criminali, oggetto di accertamento da parte della Commissione d'indagine.

2.4 Le principali operazioni giudiziarie.

Innanzi alla elevata recrudescenza criminale esercitata sul territorio dalle mafie del "basso tavoliere", non sono mancate alcune significative risposte giudiziarie che hanno coinvolto capi ed adepti delle più pericolose consorterie mafiose del luogo.

Nonostante, allo stato, non si disponga di pronunciamenti che attestino in maniera diretta l'esistenza di associazioni per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p., vi sono tuttavia varie misure cautelari e sentenze (non irrevocabili) che danno atto dell'esistenza e dell'operatività dei suddetti gruppi criminali, in relazione ai quali è stata sovente riconosciuta anche l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* 1 c.p., proprio con riferimento alla competizione armata per l'affermazione dei rispettivi ruoli di potere e supremazia sul territorio.

Tra di esse, quelle che hanno visto il coinvolgimento del maggior numero di pregiudicati, sono riconducibili alle operazioni "*Babele*" del 2015, "*Nemesi*" del 2019 e "*Turn Over*" del 2020.

a) Operazione "Babele".

Con l'operazione "*Babele*" si è avuta la prima risposta giudiziaria "sistemica", sul fronte antimafia, che ha delineato i rapporti e le caratteristiche dei gruppi criminali contrapposti nell'area del "basso tavoliere".

L'attività di indagine ha svelato gli assetti criminali operanti nell'area del "basso tavoliere" e, soprattutto nel Comune di Trinitapoli, in un contesto caratterizzato dalla forte contrapposizione tra i gruppi dei "*OMISSIS*" e dei "*OMISSIS*", sgominando le suddette organizzazioni criminali, facendo finire in manette i principali esponenti dei due clan, e tranciando gli stretti rapporti intessuti con altre realtà criminali organizzate attive nel nord Barese e nel Foggiano, ed anche in provincia di Lecce e di Reggio Calabria.

I soggetti colpiti dall'ordinanza sono stati ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, tentato omicidio e violazione della disciplina sulle armi. Il racket delle estorsioni e lo spaccio di sostanze stupefacenti erano le principali fonti di guadagno dei due clan.

Il dato più significativo riguarda il documentato collegamento tra il gruppo "*OMISSIS*" con esponenti di spicco della "*Società mafiosa foggiana*", ed in particolare con *OMISSIS*[10], elemento di *OMISSIS* della "batteria" dei "*OMISSIS*", e la *OMISSIS OMISSIS*, soprattutto nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e di banconote false, tale da delineare l'esistenza di una consolidata alleanza da contrapporre ai rispettivi gruppi criminali rivali, anche per la perpetrazione di agguati.

Un primo significativo riscontro all'impianto accusatorio dell'operazione "*Babele*" si è avuto con la sentenza di condanna emessa in primo grado nei riguardi di 9 imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Difatti, in data 28.04.2016, il GUP del Tribunale di Bari ha inflitto 9 condanne e complessivi 45 anni di reclusione.

b) Operazione "Nemesi".

Il 7 giugno 2019, con l'operazione "*Nemesi*", viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Bari, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Bari, nei confronti di 8 elementi di spicco dell'organizzazione criminale "*OMISSIS*", ritenuti responsabili dei reati di detenzione e porto illegale di armi da fuoco, in quanto, secondo le risultanze investigative, stavano progettando attentati omicidiari ai danni di affiliati del contrapposto gruppo mafioso dei "*OMISSIS*" di Trinitapoli e dei "*OMISSIS*" di San Ferdinando di Puglia.

Per tutti gli indagati è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare, attraverso l'utilizzo delle armi, la compagine di stampo mafioso dei "*OMISSIS*", *OMISSIS* da *OMISSIS*.

c) Operazione "TURN OVER".

Il 7 luglio 2020, in Trinitapoli, con l'operazione "*Turn Over*", viene data esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari nr. 10737/2019 R.G. G.I.P., emessa in data 01 luglio 2020 dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della D.D.A. della Procura della Repubblica di Bari, nei confronti di 12 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, con (altresì) la contestazione del reato di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

Per alcuni degli indagati, segnatamente per i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, e per i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, è stata contestata anche l'aggravante di aver commesso il fatto "*avendo la disponibilità di armi ed avvalendosi dei metodi mafiosi*", al fine di agevolare il gruppo mafioso di appartenenza "*OMISSIS*", da anni impegnato in una sanguinosa contrapposizione armata con l'opposta consorteria "*OMISSIS*" per il controllo egemonico delle attività criminali sul territorio

[10] *OMISSIS*, *OMISSIS* della "batteria" dei " *OMISSIS*", il quale, all'epoca dei fatti in narrazione, intratteneva una relazione con *OMISSIS*, *OMISSIS*, anch'ella colpita da provvedimento restrittivo con l'operazione "*Babele*".

di Trinitapoli e centri limitrofi.

L'inchiesta, in primo luogo, ha ricostruito gli assetti e le dinamiche criminali del gruppo "*OMISSIS*", dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Trinitapoli, capeggiato da *OMISSIS*, fino al suo assassinio avvenuto a Trinitapoli il *OMISSIS*.

In secondo luogo, l'inchiesta ha cristallizzato i profili di responsabilità degli indagati evidenziando i ruoli e le modalità di azione dell'organizzazione criminale.

L'operazione "*Turn Over*", in particolare, ha individuato in *OMISSIS* e *OMISSIS* i *OMISSIS* del sodalizio criminale, cui spettavano le decisioni in merito alle modalità di approvvigionamento, occultamento, confezionamento e vendita della sostanza stupefacente, organizzando, a tal fine, i turni dei *"pusher"* dislocati nelle varie piazze di spaccio e gestendo direttamente sia i contatti con i fornitori che la cassa alimentata con i profitti delle attività illecite.

Le risultanze dell'inchiesta *"Turn over"* hanno consentito, altresì, di far emergere come la compagine criminale, consolidatasi attorno al suo *OMISSIS OMISSIS*, oltre ad occuparsi in via primaria del traffico di sostanze stupefacenti, si sia nel tempo organizzata in modo tale da reinvestire gli utili in attività in apparenza lecite – come l'acquisto di immobili o beni di altra natura – o porre in essere ulteriori attività illecite da cui poter trarre profitto.

Nel prosieguo della trattazione verranno descritti i rapporti diretti ed indiretti tra il succitato capoclan ed amministratori comunali in merito alla gestione degli alloggi popolari.

Con tale inchiesta giudiziaria si consolida il ruolo dei *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, considerati i *OMISSIS* del sodalizio, dopo l'omicidio di *OMISSIS*, avvenuto il *OMISSIS*.

In data *OMISSIS*, a conclusione del processo di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, il GIP del Tribunale di Bari ha condannato, per l'operazione "*Turn Over*", tra gli altri, *OMISSIS*, ad anni 16 e mesi 6 di reclusione, e suo *OMISSIS OMISSIS*, ad anni 7 e mesi 1 di reclusione.

3. IL CONTESTO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Il Sindaco ed il Consiglio comunale di Trinitapoli sono stati eletti a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 20-21 settembre 2020, dopo un breve periodo di gestione commissariale iniziato a luglio 2020, conseguente alle dimissioni del *OMISSIS OMISSIS*, candidatosi alle contestuali consultazioni regionali – nelle quali peraltro non è risultato eletto.

All'esito delle consultazioni amministrative comunali, è stato eletto, in *OMISSIS* mandato, alla carica di *OMISSIS*, *OMISSIS*, alla guida della lista *OMISSIS* "*OMISSIS*".

In data *OMISSIS* – data nella quale era già insediata la Commissione d'accesso - con decreto sindacale n. *OMISSIS*, il *OMISSIS OMISSIS* con *OMISSIS*.

Con successivo decreto n. *OMISSIS*, è stata *OMISSIS* e sono state *OMISSIS*.

L'esigenza di avviare accertamenti in ordine all'Amministrazione comunale di Trinitapoli è scaturita dagli approfondimenti informativi svolti dalle Forze di Polizia, a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi e di prevenzione antimafia nei confronti di associazioni, società ed imprese che hanno avuto e, in parte, continuano ad avere rapporti contrattuali con il Comune di Trinitapoli, nonché sulla base di esposti, anche di *OMISSIS*, che segnalavano condizionamenti nello svolgimento della decorsa campagna elettorale - posti in essere in particolare da *OMISSIS*, *OMISSIS* al clan *OMISSIS* - e contiguità di *OMISSIS* dell' *OMISSIS OMISSIS* (tutte facenti capo alla lista "*OMISSIS*") con ambienti della criminalità organizzata.

Molte delle situazioni lamentate, come si illustrerà in seguito, hanno trovato obiettivo riscontro nell'attività di accertamento svolta dalla Commissione d'indagine.

Peraltro, anche sulla base di tali segnalazioni e dei relativi approfondimenti investigativi, è stato incardinato, presso il competente **Tribunale Distrettuale**, il procedimento penale che ha portato alla richiesta di **rinvio a giudizio del suddetto** *OMISSIS*, sia per diffamazione e minacce nei confronti dei *OMISSIS*, che per il **reato di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 570/1960** - per aver esercitato pressioni nei confronti degli elettori locali in occasione delle *OMISSIS* - **con la contestazione dell'aggravante dal metodo mafioso** per entrambi i capi di imputazione.

In tale quadro, sono venuti in rilievo, come si preciserà di seguito:

1) la pubblica attività di sostegno in favore dell' *OMISSIS OMISSIS*, posta in essere da *OMISSIS* a partire almeno dalle *OMISSIS*, mediante dichiarazioni, commenti e video-dirette su *facebook*;
2) le frequentazioni controindicate del *OMISSIS* con numerosi esponenti della compagine mafiosa "*OMISSIS*";
3) i riferiti fatti del *OMISSIS*, allorquando il *OMISSIS* fu ferito nel corso dell'omicidio di *OMISSIS*, *OMISSIS* del citato *clan*, cui faceva da *OMISSIS*;
4) l'abbraccio in pubblico tra *OMISSIS* e l' *OMISSIS OMISSIS*, ripreso dalle telecamere di una emittente locale *OMISSIS*, davanti all'ingresso della sede del *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS* della lista *OMISSIS* "*OMISSIS*".

Al riguardo, come evidenziato nella relazione della Commissione d'indagine, **appare utile rilevare preliminarmente che la giunta municipale guidata dal** *OMISSIS OMISSIS* **si pone in rapporto di continuità programmatica con le precedenti giunte municipali guidate dall'** *OMISSIS OMISSIS*, essendo riconducibile allo stesso progetto politico ed espressione della

medesima compagine e, più segnatamente, come detto, della lista "*OMISSIS*", di cui il *OMISSIS OMISSIS* rappresenta la prosecuzione con *OMISSIS* "*OMISSIS*".

D'altronde, *OMISSIS* è stato *OMISSIS* nella precedente giunta municipale guidata da *OMISSIS*, così come il *OMISSIS*, *OMISSIS*, era *OMISSIS* guidata dal *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* intervenuto dopo la nomina della Commissione d'indagine.

Peraltro, sempre prima dell' *OMISSIS*, nella *OMISSIS* figuravano *OMISSIS*: in particolare, il *OMISSIS OMISSIS* e gli *OMISSIS OMISSIS* (già *OMISSIS* di *OMISSIS*) e *OMISSIS*; inoltre, l' *OMISSIS OMISSIS* era *OMISSIS OMISSIS*, come anche i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*.

Tutti i suddetti elementi consentono di evidenziare una forte continuità politica ed amministrativa nella gestione delle *OMISSIS* che si sono succedute alla guida del Comune di Trinitapoli, almeno a partire dal *OMISSIS*, con i *OMISSIS OMISSIS*.

Ed è in considerazione di tale circostanza che l'attività di indagine della Commissione, alla luce delle anomalie emerse già in sede di attività amministrativa antimafia - che hanno fondato la delega, ex art. 143 T.U.E.L., del Ministro dell'Interno al Prefetto di Barletta Andria Trani, per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento – si è allargata all'attività politico-ammnistrativa delle *OMISSIS*, essendo rilevante verificare non soltanto condotte attive, eventualmente agevolative di interessi della criminalità organizzata locale, bensì anche quelle omissive, ove consentano il perdurare nel tempo delle predette situazioni di illegittimità.

Come si vedrà, la evidenziata continuità risulterà confermata anche dall'assenza, da parte dell' *OMISSIS*, di scelte "concrete" improntate a criteri di discontinuità rispetto a questioni di particolare rilievo nell'ambito del presente lavoro, come quelle - che si illustreranno - concernenti i rapporti intrattenuti dal Comune di Trinitapoli con il *OMISSIS*, con l' *OMISSIS*", con l' *OMISSIS*, nonché la gestione degli alloggi popolari.

Come ben evidenziato nella Relazione della Commissione d'indagine, si assisterà piuttosto – dopo l'insediamento della medesima, intervenuto in data 29 luglio u.s. - all'adozione di atti di "facciata", tesi a dare un'immagine di apparente discontinuità rispetto al passato e di distanza da chi, secondo le risultanze delle attività investigative e giudiziarie, risulti contiguo o addirittura intraneo a sodalizi criminali organizzati presenti sul territorio.

In tal senso, per esempio, la Commissione ritiene debba essere letta la già citata decisione assunta dal *OMISSIS OMISSIS*, con *OMISSIS*, di *OMISSIS*, con l'eliminazione di *OMISSIS OMISSIS*, olltreché dello *OMISSIS OMISSIS*.

Così come le successive "plateali" iniziative, quali la inaugurazione del cd. anfiteatro della legalità o la preannunciata apertura di uno sportello antiracket ed antiusura presso la sede comunale.

Atti di "formale" discontinuità – peraltro, come vedremo, pubblicamente "smascherata" da alcuni degli *OMISSIS* - tutti tesi a dare una immagine personale e politica scevra dalle evidenti forme e situazioni di condizionamento che hanno caratterizzato la precedente gestione, e che hanno continuato invece a produrre effetti distorsivi anche nella attuale gestione amministrativa, senza mai manifestare concretamente e chiaramente un ravvedimento operoso.

Iniziative ancor più stridenti, come ben sottolinea la Commissione d'indagine, se sol si considerano *OMISSIS OMISSIS* – oggetto, altresì, di segnalazione da parte dei *OMISSIS* in un *OMISSIS* - in occasione dell'adozione della *OMISSIS* del *OMISSIS* di approvazione del documento sull'"*Osservatorio della legalità*", istituito, come si è detto, durante il periodo di gestione commissariale dell'Ente, nei mesi da luglio a settembre 2020.

Il *OMISSIS OMISSIS*, in quell'occasione, evidenziava, piuttosto, la continuità tra la precedente e la nuova amministrazione, dichiarando: "…*OMISSIS*".

3.1 La campagna elettorale

In occasione delle ultime consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trinitapoli, si sono fronteggiati due opposti schieramenti aventi quali candidati Sindaco, da una parte, *OMISSIS*, già *OMISSIS OMISSIS*, a capo della Lista *OMISSIS* e, dall'altra parte, *OMISSIS*, a capo della *OMISSIS* che, nelle precedenti *OMISSIS*, aveva espresso il *OMISSIS* nella persona dell' *OMISSIS* che capeggiava la lista *OMISSIS* (nel *OMISSIS*) e poi *OMISSIS* (nel *OMISSIS*).

La consultazione si è conclusa con la elezione a *OMISSIS* del *OMISSIS*, che ha ottenuto il 53,84% di preferenze, mentre il *OMISSIS OMISSIS* si è fermato al 46,16%.

Conseguentemente, la lista *OMISSIS* ha conquistato 11 seggi sui 16 disponibili, mentre quella *OMISSIS* ne ha ottenuti solo 5.

In merito alla relativa campagna elettorale, nei mesi di *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* [11], *OMISSIS* [12], *OMISSIS* [13] e *OMISSIS* [14] (quest'ultimo *OMISSIS*) hanno *OMISSIS OMISSIS*, il *OMISSIS OMISSIS*, l' *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, in relazione a plurime condotte di minaccia e

[11] *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (BT) lista *OMISSIS*.
[12] *OMISSIS* , *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (BT) lista *OMISSIS*.
[13] *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (BT) lista *OMISSIS*.
[14] *OMISSIS*, *OMISSIS*.

diffamazione asseritamente perpetrate *OMISSIS* e della campagna elettorale *OMISSIS*.

La denuncia dei *OMISSIS*, come sottolinea la Commissione d'accesso, evidenzia in particolare il legame esistente tra *OMISSIS* e la *OMISSIS OMISSIS*, avendo il primo *OMISSIS OMISSIS* a *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, successivamente *OMISSIS*, nonché la *OMISSIS OMISSIS* con la *OMISSIS OMISSIS*.

Ma ciò che rileva ai fini della presente relazione, e che la Commissione evidenzia immediatamente in questa sede, con un successivo approfondimento nell'ambito della trattazione relativa ai servizi ed alle attività dell'Amministrazione comunale (nello specifico in merito alla gestione degli alloggi popolari), è la sussistenza e la natura dei collegamenti che il *OMISSIS* **ha, a sua volta, con esponenti della criminalità organizzata, costituendo pertanto il *trait d'union* tra Amministrazione comunale e sodalizi criminali locali**.

Peraltro, come già anticipato, **a seguito dei fatti denunciati, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha avviato il procedimento penale** n. 5391/2020 R.G.N.R. D.D.A. che, in data *OMISSIS*, è sfociato nella **richiesta di rinvio a giudizio a carico del citato** *OMISSIS* per due distinti capi di imputazione:

- **i reati di cui agli artt. 81, 595 comma 3, 612 cpv. e 416 bis 1 c.p.** "*perché, mediante dirette video effettuate a mezzo facebook, offendeva l'onore e la reputazione dei OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rivolgendo loro espressioni offensive e volgari (...), denigrandoli nella loro sfera personale, familiare, lavorativa e sessuale, esorbitando dai limiti del diritto di critica. E a fronte dello svolgimento della loro attività politico-istituzionale, di orientamento contrapposto a quello da lui pubblicamente e attivamente sostenuto, li minacciava di gravi mali ingiusti*";
- **i reati previsti e puniti dagli art. 87 d.P.R. 570/60 e 416 bis 1 c.p.**, "*perché, in occasione delle OMISSIS, mediante minaccia ed altri mezzi illeciti atti a diminuire la libertà di determinazione, esercitava pressioni nei confronti degli elettori locali per costringerli a votare in favore di determinate candidature da lui pubblicamente e attivamente sostenute, come di seguito indicato:*
  - *nei mesi di OMISSIS OMISSIS, provvedeva a distribuire, al di fuori di ogni canale istituzionale e dell'elenco dei volontari accreditato dalla Prefettura, numerosissimi pacchi alimentari e buoni spesa rappresentando, nella diretta video del OMISSIS: "OMISSIS"; ribadiva nella diretta video del OMISSIS: "...OMISSIS"; e dichiarava in quella del OMISSIS: "...OMISSIS".*
  - *nel corso della campagna elettorale, ostentava nella diretta video del OMISSIS il OMISSIS nella gestione delle problematiche afferenti le case popolari, OMISSIS:*

"...OMISSIS".

- *effettuava una campagna gravemente offensiva e denigratoria e minacciava gravi mali ingiusti nei confronti di ....OMISSIS ....a quello da lui pubblicamente e attivamente sostenuto come ampiamente emerge dal capo 1) che precede".*

Per entrambi i capi di imputazione, accertati in Trinitapoli da *OMISSIS*, **l'Autorità Giudiziaria ha contestato a** *OMISSIS* **l'aggravante della mafiosità** *"per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'* ***art. 416 bis c.p., adoperando metodi mafiosi in relazione alle modalità evocatrici della condotta minatoria; del contesto in cui era realizzata, area geografica tipicamente permeata dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso; dei rapporti di abituale frequentazione con soggetti quali:*** *OMISSIS,* ***già condannato con sentenza passata in giudicato per estorsione aggravata nel procedimento*** *OMISSIS* ***R.G.N.R. D.D.A. "operazione Babele";*** *OMISSIS, OMISSIS* ***e*** *OMISSIS,* ***coinvolti in numerosi procedimenti di criminalità organizzata e da ultimo attinti (****OMISSIS OMISSIS****) da ordinanza cautelare per delitto associativo con l'aggravante dell'art 416 bis 1 c.p. nel proc.*** *OMISSIS* ***R.G.N.R. D.D.A. "operazione Turn Over"; così esercitando nei confronti delle vittime e della collettività locale quella particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie di quel tipo di organizzazioni".***

Sulla base di tale presupposto e preso atto delle accuse mosse al *OMISSIS*, **la Commissione ha proceduto ad una approfondita disamina, nella prospettiva di verificare se vi siano state e tuttora siano presenti possibili infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della mafia locale o organizzazioni similari nelle attività dell'Ente locale, in una realtà territoriale in cui è presente ed appare essere sempre più rilevante la pressione esercitata dalla criminalità organizzata, capace di generare un clima di diffusa intimidazione e di omertà.**

A tal fine, nel richiamare sinteticamente la **caratura criminale del** *OMISSIS*, la Commissione ha ben evidenziato come il medesimo, per i trascorsi giudiziari, le frequentazioni intrattenute con altri pregiudicati ed il coinvolgimento diretto in alcuni fatti di sangue, sia **da ritenersi** *OMISSIS* **al gruppo criminale operante in Trinitapoli con metodo mafioso dei "***OMISSIS***"**, in forte contrapposizione al clan "*OMISSIS*" con il quale ha intrapreso una vera e propria guerra di mafia che, negli ultimi anni, ha mietuto decine di vittime.

Infatti, **tra le sue frequentazioni si rammentano quelle con i principali esponenti del sodalizio di appartenenza e cioè** *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* **e** *OMISSIS*, sul cui conto si è già ampiamente parlato.

In tale contesto, viene altresì ricordato che, in occasione dell'agguato mafioso teso in

Trinitapoli il *OMISSIS*, nel quale perse la vita il *OMISSIS*, il *OMISSIS* si trovava in sua compagnia. Difatti, le vittime viaggiavano a bordo di un'autovettura *OMISSIS* intestata e condotta da *OMISSIS*, che rimase ferito in più parti del corpo, tanto da essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale "Monsignor Raffaele DIMICCOLI" di Barletta.

Più recentemente, la Commissione richiama l'episodio del *OMISSIS*, in Trinitapoli, dove, nottetempo, ignoti incendiavano l'autovettura *OMISSIS* di proprietà di *OMISSIS*, episodio verosimilmente riconducibile alla guerra di mafia scoppiata in Trinitapoli e strettamente connesso all'agguato avvenuto *OMISSIS* (*OMISSIS*) allorquando, in Trinitapoli, *OMISSIS*, ignoti a bordo di un'autovettura, esplodevano 3 colpi di pistola calibro 38 Special all'indirizzo di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, tutti ritenuti inseriti in contesti di criminalità organizzata, senza colpire alcuno di essi.

Accertato lo spessore criminale di *OMISSIS* **ed il suo inserimento nel clan "***OMISSIS***", la Commissione d'indagine ha preso atto che,** *OMISSIS OMISSIS*, **il soggetto in questione ha intrapreso una sistematica attività, anche attraverso i c.d. social, finalizzata a condizionare soprattutto le elezioni amministrative a vantaggio** *OMISSIS OMISSIS*, **utilizzando molteplici metodi illeciti, caratterizzati da mafiosità,** come messo in evidenza nella predetta richiesta di rinvio a giudizio e contestati al medesimo.

Innanzitutto, **il** *OMISSIS* **ha fatto ricorso ad una campagna denigratoria e delegittimante, infarcita di espressioni volgari e di disprezzo e condotta con la minaccia di ogni tipo di danno ingiusto, contro gli** *OMISSIS* ("…*OMISSIS* …").

Si osserva che gli **episodi di minacce e di diffamazione nei riguardi degli** *OMISSIS* **sono così numerosi e reiterati nel tempo** che indicano la volontà sottostante di agire chiaramente contro di essi in modo sistematico, premeditato e voluto, per cui tali condotte non possono essere relegate a mere esternazioni, frutto della passione politica, che in un video di cui si dirà il suddetto paragona al tifo per una squadra.

Peraltro, l'azione di intimidazione è esercitata anche nei riguardi del corpo elettorale nei cui riguardi viene utilizzato un analogo atteggiamento minatorio teso ad ottenere il voto in favore dei candidati sponsorizzati ("…*OMISSIS* **…").**

Dalle espressioni riportate emerge in maniera indiscutibile che *OMISSIS* **utilizza il linguaggio e i metodi mafiosi, evocando la sua collocazione all'interno del locale contesto criminale (***OMISSIS***), forte della sua abituale frequentazione con esponenti di spicco della criminalità organizzata della zona, così esercitando nei confronti degli elettori delle forti minacce (***OMISSIS***) che costituiscono la tipica manifestazione di coartazione e intimidazione**

proveniente dall'organizzazione di appartenenza dei *OMISSIS*.

A completamento del quadro sopra indicato, è stato sottolineato il fatto che la forza di persuasione al fine di carpire il consenso degli elettori viene esercitata non solo con le minacce ma anche in modo più subdolo, intercettandone i bisogni primari e soddisfacendoli direttamente, affiancandosi ovvero anche sostituendosi ai canali istituzionali, attraverso la distribuzione di numerosissimi pacchi alimentari e buoni spesa ("...*OMISSIS*").

Il tutto essendo avvenuto in *OMISSIS*, allorquando numerose attività artigianali e commerciali erano ferme e maggiormente acute le necessità basilari collegate alla sopravvivenza e al soddisfacimento dei bisogni primari.

In tale contesto *OMISSIS* è intervenuto, distribuendo derrate alimentari, a propria discrezione, muovendosi a bordo della sua *OMISSIS* tanto da essere contravvenzionato dai *OMISSIS*, per violazione della *OMISSIS*, proprio mentre esercitava la somministrazione dei prodotti alimentari in favore della popolazione, viaggiando a bordo della propria autovettura.

Il fine di tali attività era quello di generare nella popolazione la netta percezione che la mafia locale fosse in grado di comprendere e soddisfare nell'immediatezza i bisogni della gente e delle singole persone, in concorrenza ovvero in sostituzione delle istituzioni, tralasciando ogni elementare regola di trasparenza in ordine ai "benefattori", nonché ai criteri per avere diritto al "dono".

Inoltre, le dazioni di beni alimentari non sono state occasionali, bensì si sono protratte nel tempo, a dimostrazione di una condotta ampiamente ponderata, consapevole e fortemente voluta, in ragione dello scopo che con essa si voleva perseguire.

Soprattutto, va sottolineato che tale attività è avvenuta con una finalità elettorale ben precisa, peraltro pubblicamente dichiarata dallo stesso *OMISSIS*, e cioè per carpire voti a favore dei candidati pubblicamente sostenuti (...*OMISSIS*).

Rilevante appare inoltre a conferma e ulteriore riprova del ruolo di *OMISSIS* e della natura della sua attività, quanto dichiarato dallo stesso durante l'interrogatorio intervenuto il *OMISSIS* nell'ambito del procedimento penale sopra indicato in cui risulta imputato e di cui la Commissione d'accesso riferisce.

In tale contesto il *OMISSIS* ha affermato di aver fatto la *OMISSIS* per l'*OMISSIS*, il quale nel corso delle *OMISSIS* precedenti faceva parte della *OMISSIS OMISSIS*, per passare *OMISSIS OMISSIS*.

Nel corso dell'interrogatorio afferma inoltre di aver consegnato a *OMISSIS*, quando era *OMISSIS*, 35 milioni di lire e di aver ottenuto lavori per 400000 euro.

Afferma infine – e tale dichiarazione è di estrema rilevanza - che *OMISSIS* ha chiesto il suo aiuto per *OMISSIS* perché "…*OMISSIS*".

Da tale ultima dichiarazione, emerge, per stessa ammissione dell'interessato, il suo stretto legame con il *OMISSIS OMISSIS* **ucciso in un agguato di mafia il** *OMISSIS*, in virtù del quale, come noto a tutta la cittadinanza, era in grado di intercedere presso lo stesso, al fine di fornire un supporto elettorale attraverso la raccolta di voti durante le consultazioni elettorali.

Alla luce del quadro delineato emerge in maniera evidente che il *OMISSIS*, **almeno nel corso delle** *OMISSIS*, **è stato il collegamento tra la politica e il gruppo criminale** *OMISSIS*, **e chi si assicurava il suo appoggio si assicurava l'appoggio anche del suddetto clan, in termini di voti e in termini di propaganda e capacità persuasiva.**

Riguardo alla **individuazione di coloro che hanno beneficiato del supporto concreto nella** *OMISSIS*, **la Commissione riporta quanto affermato dal** *OMISSIS* nella **diretta Facebook del** *OMISSIS*:

"...*OMISSIS*".

Si riporta, altresì, che, nel corso del video, il *OMISSIS*, rivolto al *OMISSIS OMISSIS*, afferma che anche lui è andato a chiedergli i voti e ripete che con *OMISSIS* hanno fatto *OMISSIS OMISSIS*.

Elemento ulteriore che rappresenta plasticamente i rapporti esistenti tra il *OMISSIS* **e la** *OMISSIS* **aveva appena vinto le elezioni è costituito dall'abbraccio in pubblico tra** *OMISSIS* **e** *OMISSIS*, **ripreso dalle telecamere di una emittente televisiva locale il** *OMISSIS*, **prima che quest'ultimo entrasse nella sede del** *OMISSIS* **del** *OMISSIS OMISSIS*, **a** *OMISSIS* **della lista** *OMISSIS*.

Il *OMISSIS* però non si sarebbe limitato a favorire la lista del *OMISSIS*, ma con il suo comportamento nel corso della campagna elettorale **ha indicato chiaramente, attraverso i gesti concreti, da quale parte fosse schierato e per quale parte invece non si dovesse votare.**

Al riguardo, la Commissione d'indagine richiama quanto affermato da *OMISSIS* nel corso della **diretta Facebook del** *OMISSIS*: "…*OMISSIS*".

Questa dichiarazione stride con altra espressa appena prima quando parlava del fatto che *OMISSIS* era in precedenza schierato *OMISSIS*, e poi era passato all' *OMISSIS*, e poi *OMISSIS* si era candidato *OMISSIS* contro la lista appoggiata da *OMISSIS*. Infatti ha affermato: "…*OMISSIS*"

Dagli stralci delle dichiarazioni sopra riportate è evidente che *OMISSIS* **fa un uso continuo del "noi", che non appare per nulla utilizzato come plurale *maiestatis*, ma come indicazione di partecipazione ad una aggregazione che va oltre il campo politico e che assume caratteristiche di appartenenza al clan** *OMISSIS*.

Delineato tale quadro, anche la presenza del *OMISSIS* - come dallo stesso confermata - sotto il palco appare essere finalizzata a lanciare messaggi obliqui, sia ai candidati, presenti sul palco, che ai cittadini che conoscono, come tutti a Trinitapoli, la sua *OMISSIS* al clan e la *OMISSIS* alla lista appoggiata da *OMISSIS*.

Appare quindi giustificata la preoccupazione dei candidati della lista avversaria, i quali, vedendolo sotto il palco durante i comizi, si sarebbero sentiti minacciati in virtù delle frequentazioni del *OMISSIS* e della *OMISSIS* al clan sopra indicato.

Esaurita la disamina delle attività messe in essere dal *OMISSIS* **durante la campagna elettorale a favore della lista che presentava** *OMISSIS* **quale** *OMISSIS*, **la Commissione d'indagine evidenzia che anche il clan "***OMISSIS***", avverso al clan "***OMISSIS***", non è rimasto neutrale nelle** *OMISSIS*.

Tanto la Commissione deduce da un filmato, acquisito dalla stessa, e poi tradotto in una relazione di servizio da parte dei *OMISSIS*, in cui è riconoscibile la *OMISSIS OMISSIS*, **appartenente alla lista del** *OMISSIS* ("*OMISSIS*"), la quale è stata *OMISSIS* che attualmente affianca il *OMISSIS*.

La predetta è **ripresa nel video mentre sta festeggiando per strada la propria elezione insieme a** *OMISSIS*, *OMISSIS* **al clan** *OMISSIS* ed alla compagna convivente del medesimo *OMISSIS*.

Ne deduce, pertanto, la Commissione d'indagine, che tutta la criminalità organizzata trinitapolese è stata fortemente attiva nel corso delle *OMISSIS*, **rappresentando tale circostanza un'occasione per affermare il proprio potere condizionante, incrementare il proprio consenso sia con la modalità bonaria delle elargizione di "doni" e di supporto elettorale, sia con la differente modalità di minaccia ed intimidazione, forte della vittoria conseguita e della certezza di poter contare per ogni necessità sul "ringraziamento" dovuto per il contributo essenziale all'affermazione della** *OMISSIS*.

3.2 Il risultato elettorale

Per comprendere meglio la portata determinante del supporto della criminalità organizzata nelle elezioni amministrative *OMISSIS*, la Commissione d'indagine ha ritenuto opportuno effettuare un'analisi puntuale del risultato elettorale di quelle consultazioni.

Dalla disamina dei dati relativi alle consultazioni del *OMISSIS* emerge che la lista del *OMISSIS OMISSIS* ha ottenuto complessivamente *OMISSIS* voti a fronte della lista avversaria (*OMISSIS*) che vedeva *OMISSIS*, la quale ha riportato *OMISSIS* voti, con una differenza di *OMISSIS* voti.

Orbene i candidati a cui *OMISSIS* avrebbe prestato, secondo le dichiarazioni dello stesso sopra riportate, il proprio aiuto - *OMISSIS* voti *OMISSIS*, *OMISSIS* voti *OMISSIS*, *OMISSIS* voti *OMISSIS*, *OMISSIS* voti *OMISSIS* – hanno ottenuto, in totale, rispettivamente gli uomini *OMISSIS* voti e le donne *OMISSIS* voti.

Tale distinzione è rilevante atteso che le norme attuali prevedono che nei comuni superiori a 5000 abitanti le preferenze possono essere due, necessariamente di genere diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Con questi riferimenti, e acquisiti i dati sopra indicati, viene evidenziato dalla Commissione che appare assolutamente fondata l'ipotesi che il supporto - in primo luogo al *OMISSIS* e ai *OMISSIS* **sopra menzionati - fornito dal** *OMISSIS*, che si vanta nel video del *OMISSIS* di conoscere tanta gente e di aiutare sempre tutti, **sia stato essenziale per consentire alla lista "***OMISSIS***" di vincere le elezioni**, anche in considerazione del corrispondente supporto fornito

dal clan *OMISSIS* a qualche *OMISSIS* (come desumibile dal già riferito video dei festeggiamenti della *OMISSIS*).

In ordine alle elezioni del *OMISSIS*, nell'estendere la disamina ai voti conseguiti dalle liste e dai candidati alle suddette elezioni, si evince quanto segue: la lista di *OMISSIS* (*OMISSIS*) ha vinto con *OMISSIS* voti distanziando di *OMISSIS* la lista di *OMISSIS* (*OMISSIS*) che ha ottenuto *OMISSIS* voti. Altri due candidati hanno riportato meno consensi.

La sommatoria dei voti ottenuti dai *OMISSIS* appoggiati dal *OMISSIS* secondo quanto dallo stesso dichiarato (*OMISSIS OMISSIS* voti, *OMISSIS OMISSIS* voti, *OMISSIS OMISSIS* voti) ammonta a *OMISSIS* voti, mentre per le *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS* voti e *OMISSIS OMISSIS* voti) raggiunge *OMISSIS* voti.

Nelle elezioni del *OMISSIS* quindi il margine di distacco è stato anche inferiore e prendendo in considerazione i voti ottenuti da coloro che sono stati supportati da *OMISSIS*, secondo le dichiarazioni dello stesso sopra riportate, emerge anche in questo caso il condizionamento esercitato sul risultato elettorale complessivamente inteso, tale da determinare, anche in questa circostanza, la vittoria della lista supportata dal clan *OMISSIS*, il cui *OMISSIS OMISSIS* era *OMISSIS*.

Peraltro, **in ordine alle elezioni del *OMISSIS*, la Commissione ha acquisito una foto che mostra il *OMISSIS OMISSIS*, all'epoca agli arresti domiciliari, mentre è al balcone di casa e sotto un individuo non identificato, che sventola la bandiera con il simbolo della lista "*OMISSIS*", in una posa che è una chiara indicazione di voto e una precisa scelta di campo.**

Conclusivamente, la Commissione d'indagine, al termine della disamina dei fatti come accertati dall'A.G. in conseguenza di indagini di polizia giudiziaria, nonché delle dichiarazioni rinvenienti dal *OMISSIS*, anche in relazione al ruolo svolto dallo stesso quale "*OMISSIS*" nella assegnazione delle case popolari, grazie alla investitura ricevuta direttamente dall' *OMISSIS* Comune di Trinitapoli *OMISSIS*, così come pure dall'esame dei flussi dei voti conseguiti dalle liste e dai candidati, **ha constatato chiaramente** come sia stato **determinante il condizionamento elettorale esercitato dalla criminalità organizzata locale e il supporto fornito al *OMISSIS OMISSIS* e ai *OMISSIS*" nelle *OMISSIS* e poi anche al *OMISSIS OMISSIS* e ai *OMISSIS* nel *OMISSIS*.**

L'attività della mafia locale, richiesta e indirizzata, nelle *OMISSIS* ha di conseguenza *OMISSIS* in virtù di elargizione di "doni".

Ciò costituisce la diretta estrinsecazione della capacità delle organizzazioni criminali del territorio di indirizzare il voto su propri candidati, a scapito degli altri, con conseguente grave pregiudizio per la corretta formazione della volontà popolare in ordine all'esercizio del diritto di voto ed alla libera scelta degli amministratori da cui essere governati.

In ragione di queste dinamiche, una consultazione elettorale inquinata da forti condizionamenti mafiosi finisce per alterare gli equilibri democratici ed intacca la terzietà delle istituzioni che vengono ad essere rappresentate da persone elette grazie a indicazioni e pressioni esercitate dalle organizzazioni criminali.

D'altronde, è ben noto l'interesse della mafia a condizionare e ad infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni per gestire direttamente o indirettamente la cosa pubblica.

Gli elementi sopra enunciati sono caratterizzati da elevata qualificazione ed autenticità, scaturendo non solo da fonti investigative ma anche da risultanze giudiziarie e mettono in chiaro, secondo le risultanze acquisite anche dalla Commissione d'indagine, quanto sia elevato, concreto e ancora attuale il pericolo di condizionamento mafioso nella Amministrazione Comunale di Trinitapoli *OMISSIS* **della città, così come** *OMISSIS*, **che aveva la stessa matrice politica ed era costituita da** *OMISSIS* **fanno parte del** *OMISSIS*.

Come detto sopra, **persiste una ininterrotta continuità politica ed amministrativa nella gestione delle giunte municipali che si sono succedute negli ultimi anni alla guida del Comune di Trinitapoli e l'attuale mancanza di concrete e convinte scelte di rottura rispetto al passato, su questioni di particolare rilievo, come quelle che saranno esaminate nella presente relazione, ne è la riprova**.

3.3 Contrasti tra maggioranza e opposizione

Nel quadro complessivo delineato, connotato dalla presenza e capacità intimidatoria della criminalità organizzata locale, gli *OMISSIS*, nell'ambito delle funzioni di "controllo" che caratterizzano l'operato dell' *OMISSIS OMISSIS*, hanno interessato la Prefettura - attraverso copiosa corrispondenza indirizzata in via principale al Sindaco e all'amministrazione comunale - per segnalare anche doglianze ed anomalie gestionali, lamentando la mancanza di corretta ed imparziale gestione amministrativa, che avrebbe favorito soggetti intranei alla criminalità organizzata locale, anche grazie a contiguità e cointeressenze con rappresentanti della classe

politica locale (nei settori dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dell'erogazione di contributi, delle concessioni di aree comunali e demaniali).

Molte delle situazioni lamentate, come si vedrà nella parte della relazione che ha attenzionato le attività ed i servizi dispiegati dall'Amministrazione comunale, hanno trovato obiettivo riscontro nell'attività di accertamento della Commissione d'indagine.

I *OMISSIS*, nel corso delle rispettive audizioni condotte dall'Organo di indagine, hanno sottolineato la già riferita circostanza della continuità tra la *OMISSIS OMISSIS* e quella guidata dall' *OMISSIS OMISSIS*, essendo stato quest'ultimo l' *OMISSIS* tra il *OMISSIS* nella *OMISSIS* e poi scelto, come *OMISSIS*, quale espressione di fedeltà e per garantire la continuità politico-amministrativa, non volendo la *OMISSIS* attirare l'attenzione in maniera eccessiva su di sé, atteso che da qualche tempo all'interno della cittadina si evidenziavano i rapporti tra la stessa ed esponenti del clan *OMISSIS*.

A ciò si aggiunga la circostanza riferita dalla Commissione che il *OMISSIS OMISSIS*, e cioè *OMISSIS*, peraltro captato in colloquio con *OMISSIS*, come sarà riferito nel paragrafo dedicato all'occupazione e sgombero delle case popolari, è stato e continua ad essere il difensore di fiducia di molti esponenti criminali locali - a partire dal citato *OMISSIS* fin tanto che era in vita - nei procedimenti penali in cui gli stessi sono stati e ancora sono imputati.

Tale continuità politica ed amministrativa tra l' *OMISSIS* **e quella** *OMISSIS* **è più volte venuta in evidenza nel corso dell'accesso, a cominciare dai festeggiamenti successivi all'** *OMISSIS* **e ai conseguenti ringraziamenti effettuati dal** *OMISSIS*, **in primo luogo al** *OMISSIS* **qualificato come "***OMISSIS***", continuando fino alle già richiamate dichiarazioni espresse in occasione del voto favorevole alla già citata proposta di** *OMISSIS*, **con la quale è stato approvato il documento sull' "*Osservatorio della legalità*", istituito durante il periodo di gestione commissariale dell'Ente.**

Peraltro, anche in occasione della inaugurazione del c.d. anfiteatro della legalità, avvenuta nel *OMISSIS*, **il** *OMISSIS*, in occasione dei saluti e dei discorsi ufficiali - tra i presenti un rappresentante della Prefettura – **ha ribadito ancora una volta la continuità della politica e dell'azione amministrativa tra la sua Amministrazione e quella precedente guidata dal** *OMISSIS*.

Solo pochi giorni dopo la suddetta inaugurazione, quando in data *OMISSIS* gli è stato notificato il provvedimento prefettizio di istituzione del predetto organo di indagine nell'ambito del

procedimento di cui all'art. 143 TUOEL, ed acquisita la notizia che il perimetro di verifica dell'azione amministrativa avrebbe riguardato la *OMISSIS* (quindi a partire dal *OMISSIS* in poi), il *OMISSIS*, come riferisce la Commissione, ha chiesto spiegazioni sottolineando in particolare che la sua elezione datava pochi mesi addietro e che *OMISSIS* si era ormai conclusa, volendo in tal modo prendere le distanze da chi l'aveva preceduto alla guida dell'Ente.

3.4 Conseguenze dell'insediamento della Commissione d'accesso

Analogo atteggiamento il *OMISSIS* ha assunto nel corso dell'audizione, da lui stesso richiesta, nel corso della quale ha fornito alla Commissione una serie di elementi che avrebbero dimostrato una presunta discontinuità con la precedente amministrazione a guida *OMISSIS*.

Successivamente all'audizione, il *OMISSIS*, il *OMISSIS*, come già anticipato, ha *OMISSIS*, composta dai *OMISSIS* che nelle elezioni avevano ottenuto il maggior numero di voti, e ha nominato una *OMISSIS*, lasciando fuori dalla stessa il *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* dell' *OMISSIS*, e la *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* nella *OMISSIS*, ed infine il *OMISSIS OMISSIS*, che era già *OMISSIS* ed *OMISSIS* con *OMISSIS*.

A seguito di tale estromissione, il *OMISSIS OMISSIS* si è poi dimesso per motivi personali, mentre gli altri due esclusi hanno avviato una fitta corrispondenza con il *OMISSIS* e con gli altri *OMISSIS*, trasmettendo la stessa per conoscenza al Prefetto e/o alla Commissione d'indagine.

In particolare, in una nota del *OMISSIS*, **sono gli stessi** *OMISSIS OMISSIS* **e** *OMISSIS* **ad evidenziare che gli atti amministrativi di** *OMISSIS* **nascerebbero solo dall'esigenza del** *OMISSIS OMISSIS* **di prendere le distanze dal passato, svelando che l'intento sarebbe proprio quello di "...***OMISSIS***" con le passate amministrazioni, l'** *OMISSIS* **e la** *OMISSIS*.

I suddetti *OMISSIS* **rivolgendosi ancora al** *OMISSIS OMISSIS* **precisano: "...***OMISSIS***".**

A parte l'evidente conferma di quanto si dirà in merito alla paternità degli sgomberi degli alloggi popolari ed alla inerzia anche dell'amministrazione a *OMISSIS OMISSIS*, le parole utilizzate dai *OMISSIS* che fino a pochi giorni addietro avevano condiviso le responsabilità dell'azione amministrativa della *OMISSIS OMISSIS*, come ancor prima della *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*), **contribuiscono ad eliminare qualsiasi dubbio in ordine alla continuità politica e amministrativa esistente tra il** *OMISSIS* **e il** *OMISSIS*, **sottolineando un fatto di estrema rilevanza: gli atti adottati dal** *OMISSIS OMISSIS* **dopo l'insediamento della Commissione di accesso sembrano avere come finalità unica quella di far apparire che vi sia stata una**

discontinuità tra le *OMISSIS* e *OMISSIS*, quasi che l'azione amministrativa e le condotte politiche nella consiliatura che ha visto *OMISSIS OMISSIS*, nonché le conseguenti decisioni assunte ovvero le inerzie e le omissioni verificatesi, non abbiano visto coinvolto anche il *OMISSIS*.

Al riguardo, giova ricordarlo, il *OMISSIS* nella *OMISSIS* era un *OMISSIS* di non poca rilevanza, avendo ottenuto la *OMISSIS*, con la quale era in grado di indirizzare e condizionare le politiche e le determinazioni dell'amministrazione.

Come ben sottolinea la Commissione d'indagine, non risulta che egli in qualche modo si sia opposto o abbia manifestato il proprio dissenso rispetto agli indirizzi politico-amministrativi della *OMISSIS OMISSIS*, né parimenti ne ha fatto parola con la Commissione.

Se non si è opposto alle determinazioni della *OMISSIS* amministrazione, né ha adottato atti che fossero il segno del suo dissenso, continuandone invece *in toto* a perseguire l'indirizzo politico-amministrativo, non può ragionevolmente ritenersi che il *OMISSIS OMISSIS* non sia nel solco della continuità con l'amministrazione *OMISSIS* e di cui *OMISSIS*, a pieno titolo, con una *OMISSIS*.

Peraltro l'apparente mutamento di indirizzo, assunto solo successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, per la sequenza temporale e per stessa ammissione del suo legale, come riportato in stralcio dalla Commissione d'accesso, appare avere come finalità quella di preparare atti a supporto del ricorso da incardinare presso il Giudice amministrativo, in caso di avvenuto scioglimento dell'Ente ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

Tale circostanza, peraltro, emerge a chiare lettere dalla surrichiamata nota del *OMISSIS* a firma dei *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* (rispettivamente *OMISSIS* e *OMISSIS* nella *OMISSIS*).

Infatti, nella *OMISSIS* amministrazione, in qualità di *OMISSIS*, il *OMISSIS* ha sostanzialmente sempre avallato l'operato dell'esecutivo, atteso che non risultano, né il medesimo ne ha dato contezza alla Commissione in sede di audizione, manifestazioni o iniziative formali di dissenso o di contrarietà a provvedimenti e/o alla linea politico-amministrativa del *OMISSIS*.

Di conseguenza l'apparente mutamento di indirizzo, assunto solo successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, appare essere il frutto di una strategia, adottata "a tavolino" e finalizzata ad avallare l'immagine di un *OMISSIS* rispetto al *OMISSIS*, non condizionato

dalla criminalità e quindi amministratore in discontinuità rispetto alle precedenti esperienze amministrative.

In tale alveo si inseriscono il provvedimento di *OMISSIS* e la nomina della *OMISSIS*, atti di fondamentale indirizzo politico dei quali però il *OMISSIS*, ancora una volta, non chiarisce in maniera aperta e trasparente le motivazioni che ne sono alla base, preferendo ad oltranza l'ambiguità delle posizioni – verosimilmente per non suscitare reazioni politiche e criminali non gradite – rispetto ad una limpida e netta scelta di campo con conseguente assunzione di responsabilità politiche ed amministrative.

A quanto sopra riferito, si aggiunga il fatto che i rapporti tra il *OMISSIS* e *OMISSIS*, di cui si è già parlato, sono accertati e noti, non tanto per ammissione del *OMISSIS* quanto perché a più riprese lo stesso *OMISSIS* lo ricorda.

Non da ultimo è di estremo interesse **un video, di cui riferisce la Commissione, in cui il suddetto** *OMISSIS***, in una diretta Facebook del** *OMISSIS*, racconta quanto accaduto qualche giorno prima, il *OMISSIS*, in occasione della prima udienza del procedimento penale nel quale risulta imputato, poi rinviata a *OMISSIS*, ai fini della decisione sull'accoglimento o meno della richiesta di rinvio a giudizio.

In tale circostanza il *OMISSIS* ha "scoperto" che il comune di Trinitapoli si è costituito parte civile contro di lui nel processo.

Dalla trascrizione del suddetto video, che la Commissione d'indagine efficacemente riporta, è interessante rilevare le **espressioni utilizzate dal citato** *OMISSIS*:

"OMISSIS".

Il dato che emerge appare netto e incontrovertibile: *OMISSIS* **ha partecipato con le sue conoscenze e con la campagna elettorale fatta in prima persona all'elezione del** *OMISSIS* **e dell'** *OMISSIS***.**

Questo è l'humus in cui è maturata la candidatura e l'elezione del *OMISSIS OMISSIS***, il quale, "costretto" dalle circostanze a cambiare compagni di viaggio e a mutare orientamento nel tentativo di salvare dallo scioglimento la propria amministrazione, avrebbe agito non per convinta adesione ai valori della legalità, ma per necessità, ovvero per poter affermare di aver realizzato una azione amministrativa che fosse in discontinuità con quella realizzata dalla**

OMISSIS **- nella quale, si ricorda, il** *OMISSIS* **era** *OMISSIS* **- nonché con quella messa in atto nei** *OMISSIS* **del proprio mandato.**

Peraltro, anche la produzione, alla Commissione d'indagine, da parte del *OMISSIS* - il *OMISSIS* e successivamente il *OMISSIS* decorsi - di una copiosa mole di documenti comprovanti, a suo dire, la discontinuità, è stata letta dal medesimo Organo come l'estremo tentativo di accreditarsi come portatore di principi di legalità, senza averne la convinzione o manifestare qualsiasi attitudine ad assumere decisioni nette e coraggiose.

In tale ottica andrebbe inquadrato, a titolo esemplificativo, secondo le risultanze dell'attività di accertamento della Commissione d'accesso, il mancato rinnovo - effettuato in maniera indiscriminata per "coprire" quelli assegnati ad alcuni familiari o componenti dei clan (ad es. *OMISSIS* **e la** *OMISSIS OMISSIS*) **- del contratto di concessione dei terreni del demanio comunale a coloro ai quali erano in scadenza o prossimi ad esserlo.**

Decisione questa assunta in maniera indistinta anche nei confronti di numerosi altri concessionari, per non disvelare l'impossibilità, una volta che la Commissione si era insediata, di mantenere in essere il contratto di concessione dei terreni a favore della *OMISSIS* **del defunto** *OMISSIS OMISSIS*, **ucciso in un agguato mafioso avvenuto il** *OMISSIS*.

In tale ottica andrebbe altresì inquadrato anche il riferito *OMISSIS*, atto - come già evidenziato - fortemente contestato da alcuni componenti della *OMISSIS* stessa, per la speciosità della decisione e in primo luogo per la sua (oscura) motivazione.

Anche i *OMISSIS* rimasti fuori dalla *OMISSIS* hanno ben compreso le reali motivazioni del *OMISSIS*, vale a dire l'adozione di atti che configurassero una presa di distanza, almeno apparente, dalla politica precedente tenuta fin lì da lui stesso e dal *OMISSIS OMISSIS* che lo aveva preceduto, appellandola come "la politica dell'oblio" nella nota già richiamata del *OMISSIS* a firma dei *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*.

3.5 La costituzione in giudizio del Comune nel processo contro *OMISSIS*

Con la medesima chiave di lettura andrebbe pure valutata la questione, cui si è fatto cenno, della costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli nel processo che vede *OMISSIS* imputato.

Come riferisce la Commissione d'indagine, l'amministrazione comunale è formalmente resa edotta della richiesta di rinvio a giudizio di *OMISSIS* nel mese di *OMISSIS*, con la esplicita richiesta da parte della minoranza di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune, venendosi a configurare dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 *bis* 1. c.p.

La richiesta di costituzione quale parte civile è evidentemente motivata dal fatto che parte offesa sono gli stessi consiglieri di minoranza, ma ancor più perché la seconda imputazione è relativa all'alterazione del libero convincimento e autonoma determinazione degli elettori, fatto che appare assolutamente verosimile alla luce delle ricostruzioni sopra effettuate e che, se fosse confermato da una sentenza, statuirebbe l'avvenuta realizzazione di un grave pregiudizio per tutta la collettività di Trinitapoli.

In questi casi la costituzione di parte civile nei relativi procedimenti penali che vedano danneggiata o messa in pericolo l'autodeterminazione libera e autonoma del corpo elettorale, vieppiù se la minaccia avviene con le caratteristiche modalità del metodo mafioso, come avvenuto per Trinitapoli, è automatica.

L' *OMISSIS*, invece, secondo quanto verificato in sede di accertamento da parte della Commissione, temporeggia, oscilla e non riesce a prendere una rapida determinazione, nonostante, con la recente approvazione della delibera n. *OMISSIS*, abbia istituito l'Osservatorio della legalità, che, è bene ricordarlo, vincola tra l'altro l'Ente a promuovere l'esposizione del tricolore da parte della cittadinanza, in contrasto con il buio della delinquenza e della criminalità, facendosi carico di *assumere l'impegno a costituirsi parte civile nei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento a quelli di stampo mafioso e di danneggiamento dei beni di proprietà comunale.*

La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di *OMISSIS* appare in maniera chiara come il verificarsi del presupposto per la costituzione di parte civile dell'Ente.

Tuttavia, la *OMISSIS*, dopo aver tergiversato su quale organo sia competente - tra Consiglio e Giunta - a decidere la costituzione di parte civile, chiede anche un parere legale in ordine all'esistenza dei presupposti per la costituzione nel processo, il cui esito (scontato) non può che essere la constatazione dell'ovvio, vale a dire che il reato contestato configura una potenziale lesione dell'immagine del comune e pertanto sussistono i presupposti per la costituzione di parte civile.

Nel frattempo la Giunta, come sopra riferito, *OMISSIS* e il *OMISSIS* adotta la delibera giuntale n. *OMISSIS*, con la quale si dà mandato a due legali di costituirsi parte civile nel procedimento penale in questione, la cui prima udienza si sarebbe tenuta di lì ad una settimana.

L'opposizione, in tale frangente, con alcune note pervenute anche in Prefettura, ha stigmatizzato il complessivo comportamento tenuto dall'Amministrazione ed in particolare dal *OMISSIS*, evidenziando da un lato la tardività della decisione, avvenuta solo con delibera di G.C. n. *OMISSIS*, a ridosso della prima udienza prevista il successivo *OMISSIS*, dall'altro la irregolarità della duplice nomina, foriera di possibile configurazione di ipotesi di annullabilità della delibera stessa, se non anche di una eccezione procedurale da parte del difensore dell'imputato nel giudizio penale in esame.

Ancora una volta, come sottolineato dalla Commissione, una situazione poco chiara e priva di una netta indicazione della "squadra" con cui si intende "giocare" questa partita decisiva; situazione che verosimilmente, pur in presenza di presupposti evidenti, rivelerebbe uno stato di soggezione e di timore per le conseguenze che una tale determinazione (la costituzione in giudizio dell'Amministrazione) avrebbe potuto comportare per un "supporter" del calibro di *OMISSIS* **o, a maggior ragione, per le reazioni che lo stesso ed il clan** *OMISSIS* **avrebbero potuto mettere in atto in conseguenza della costituzione medesima.**

Reazione che, come la Commissione ha efficacemente reso, non è tardata ad arrivare proprio con il video del *OMISSIS* **sopra richiamato, con un** *OMISSIS* **che, appresa la notizia, se ne rammarica fortemente, ricordando a tutti chi è e cosa ha fatto durante le campagne elettorali e stigmatizzando a sua volta l'atteggiamento del Sindaco, che non si assumerebbe neanche esplicitamente la paternità di tale scelta!**

Infatti, la stessa richiesta di parere legale finalizzato a verificare l'esistenza dei presupposti per la costituzione in giudizio quale parte civile viene letta, anche dalla Commissione d'indagine, piuttosto come un messaggio all'esterno, quasi a configurare la costituzione di parte civile un "atto necessitato" da parte dell' *OMISSIS OMISSIS*, e non una chiara scelta di campo, di estraneità a condizionamenti e di discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni.

E ben se ne comprende il motivo!!

E ciò è ancora più evidente alla luce delle **dichiarazioni rese dal** *OMISSIS* **nel corso di un'intervista** - di cui la Commissione dà atto nella relazione - **rilasciata l'** *OMISSIS* ad una emittente privata del territorio.

In tale occasione, rispondendo all'intervistatore su quali proposte/richieste avesse fatto finora la minoranza, il *OMISSIS* riferisce proprio della richiesta di costituzione di parte civile in **un** giudizio, aggiungendo "*...ma era una questione che riguardava i consiglieri...*".

Di fatto, come efficacemente sintetizza la Commissione, il *OMISSIS* ha derubricato l'ingerenza della mafia nella campagna elettorale (v. il metodo mafioso contestato a *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 87 del DPR 16 maggio 1960, n. 570) ad una questione di interesse esclusivo dei consiglieri, quasi che il corpo elettorale e i cittadini non ne fossero coinvolti.

Conclusivamente, dagli stralci di corrispondenza riportati dalla Commissione d'indagine, ma anche da numerosi fatti riscontrati, viene in evidenza che, nella realtà dei fatti, tra l' *OMISSIS* e *OMISSIS* vi sia stata una immediata continuità, che l'attuale amministrazione abbia potuto contare sull'appoggio elettorale di *OMISSIS* - come già la *OMISSIS OMISSIS* - nonché sul gruppo criminale di riferimento dello stesso, e che gli atti cui si è fatto cenno, posti in essere successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, sarebbero soltanto strumentali e adottati al fine di far apparire il *OMISSIS* in discontinuità con l' *OMISSIS* e preparare il campo per le tesi difensive da utilizzare in un ricorso conseguente all'eventuale scioglimento del Consiglio Comunale.

4. LE ATTIVITA' ED I SERVIZI

Nel delineato scenario criminale e nel contesto politico-amministrativo testé descritto, le indagini condotte dalla Commissione sull'attività amministrativa dell'Ente hanno confermato la sussistenza di elementi sintomatici della presenza e pervasività della criminalità organizzata locale - che già ha colpito, come giudizialmente accertato, settori strategici dell'economia legale - anche nel settore dei "servizi ed attività" di competenza del Comune di Trinitapoli.

Allo scopo di fornire una descrizione ed un'analisi puntuale degli esiti delle attività "accertative" espletate dalla Commissione d'indagine, si riportano, di seguito, le relative risultanze che, per chiarezza espositiva, sono state organizzate, *ratione materiae*, per "singoli settori o segmenti" nei quali si è dispiegata l'attività dell'Ente.

Nella trattazione degli stessi, si è avuto modo di rilevare - a riprova degli esiti di procedimenti amministrativi e dei provvedimenti di prevenzione antimafia adottati - illegittimità, irregolarità o inerzie, ma anche – e questo risulterà ancor più grave quanto incontrovertibile –

l'esistenza di contiguità o collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata casalina, in un inquietante intreccio tra gestione del "bene pubblico" ed il mondo criminale del malaffare.

Tali circostanze risultano desumibili *"per tabulas"* tanto dagli esiti investigativi delle Forze di Polizia, quanto dalle attività "accertative" della Commissione d'indagine e consentiranno di tratteggiare ancor più tangibilmente il grado di "vicinanza" dei sodalizi criminali alla struttura politico-amministrativa dell'Ente.

In particolare, i settori/segmenti oggetto di approfondimento sono stati i seguenti:

1. **alloggi popolari;**
2. **servizio di guardiania dei terreni comunali e lungo le strade extraurbane di interesse comunale;**
3. **servizi di vigilanza dei beni immobili comunali e di portierato al varco della sede municipale;**
4. **contributi e affidamenti, in comodato gratuito, di beni mobili ed immobili ad** *OMISSIS* **colpita da interdittiva antimafia;**
5. **affidamento del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

Da ultimo è stato svolto un accertamento mirato relativo alla posizione di *OMISSIS*, con particolare riguardo ad adempimenti dell'ufficio anagrafe e dei servizi alla persona.

4.1 ALLOGGI POPOLARI

La Commissione si è ampiamente soffermata sull'attività del Comune di Trinitapoli di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da assegnare secondo legge agli aventi diritto inclusi in una apposita graduatoria comunale, periodicamente aggiornata.

Gli accertamenti compiuti dall'Organo di indagine hanno evidenziato che si tratta di un settore nel quale è immediatamente percepibile il grado di infiltrazione ambientale delle consorterie mafiose del "basso tavoliere" sull'attività amministrativa del Comune di Trinitapoli.

La situazione è ritenuta dalla Commissione particolarmente allarmante.

Difatti, già da accertamenti investigativi delle Forze di Polizia è stato accertato che, da numerosi anni, una trentina di alloggi di edilizia residenziale popolare sono occupati abusivamente, cioè senza alcun titolo legittimante, da nuclei familiari riconducibili, in buona parte, a persone

pregiudicate, tra cui alcuni esponenti di spicco del sodalizio mafioso dei "*OMISSIS*".

Solo nel corso del 2021, grazie all'attività svolta da questo Ufficio in sinergia con le altre componenti istituzionali, e previa valutazione delle fragilità per il tramite della competente cabina di regia, è stato possibile conseguire l'obiettivo dello sgombero di diciannove alloggi occupati abusivamente, risultato che, nel tempo, la locale Amministrazione Comunale non era stata in grado di conseguire o, per meglio dire, neppure di perseguire.

L'azione dello Stato, nelle sue varie articolazioni, è stata particolarmente apprezzata dalla comunità locale ed ha avuto ampio risalto sulla stampa, non solo perché si è riusciti finalmente a rimuovere situazioni di illegittimità e di illegalità radicatesi nel tempo e sotto gli occhi di tutti, atteso che le abitazioni in questione, conosciute come "le case maledette", erano divenute luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche perché, considerazione non secondaria, sono stati restituiti al circuito abitativo gli alloggi al fine della loro legittima assegnazione agli aventi diritto.

La criminalità organizzata, con l'occupazione sistematica - come accertato anche dalla Commissione - dei suddetti alloggi ad opera di nuclei familiari di persone intranee o contigue ai sodalizi mafiosi di Trinitapoli e con l'interesse diretto nei confronti dei beni comunali in generale, ha manifestato il proprio strapotere, non contrastato da alcun amministratore, ma anzi favorito dall'entourage del *OMISSIS OMISSIS* – come meglio sarà approfondito in seguito -, senza peraltro che nessuno, incluso l' *OMISSIS OMISSIS* al *OMISSIS* era *OMISSIS*, si opponesse a tale stato di fatto.

Solo grazie all'intervento della Prefettura, come già evidenziato, è stato possibile addivenire alla affermazione dei principi di legalità, profondamente disattesi dall'amministrazione a guida *OMISSIS*, in cui era inserito a pieno titolo l' *OMISSIS OMISSIS*, senza che alcuno manifestasse in maniera formale dissenso o rappresentasse una voce critica rispetto a tali occupazioni abusive.

Dal suddetto quadro emerge per un verso la contiguità di pezzi dell'amministrazione con la criminalità organizzata locale e per altro verso la soggezione degli amministratori al potere intimidatorio della stessa, con il risultato che coloro che avevano la responsabilità amministrativa della cosa pubblica non hanno voluto o saputo opporsi allo strapotere mafioso, lasciandosi condizionare da esso o essendo compiacenti, abdicando di conseguenza alle funzioni istituzionali proprie dell'Ente locale di perseguimento del bene comune e lasciando libero il campo alla illegalità priva di alcun vincolo.

Quanto sopra riferito appare essere quindi sintomatico di un contesto territoriale fortemente condizionato dall'agire degli esponenti di spicco della criminalità organizzata e conferma l'influenza ambientale e la capacità di intimidazione tipica delle consorterie del basso tavoliere.

Infatti, ancora oggi, come accertato dall'Organo di indagine, oltre una decina degli alloggi liberati, che non richiedono alcun lavoro di manutenzione, ovvero solo piccoli interventi, e che

quindi sono immediatamente disponibili, non sono stati assegnati, nonostante il Comune abbia una graduatoria valida ai fini dell'assegnazione.

Né può essere addotto a scusante della mancata assegnazione, di competenza esclusiva del Comune, l'argomento che l'Amministrazione abbia interpellato le forze di polizia in ordine ai partecipanti al bando, attesa la mancanza di protocolli o convenzioni in tal senso: il Comune è rimasto inerte rispetto alle decisioni concrete da adottare al fine di assegnare le case agli aventi diritto, correndo così il rischio di veder rioccupate le abitazioni e vanificato il lavoro svolto dai diversi attori istituzionali coinvolti nell'attività di sgombero degli alloggi occupati arbitrariamente, in gran parte da soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose locali.

Anche tale inerzia dell' *OMISSIS OMISSIS* non può considerarsi neutra!!

La circostanza che le occupazioni abusive si siano perpetrate per lunghi anni e che agli escomi si sia arrivati solo grazie all'intervento della Prefettura mette in chiaro che tale situazione di manifesta illegalità è stata perpetrata per lungo tempo senza una fattiva e concreta oppositività da parte del Comune di Trinitapoli.

Tutto ciò è sintomatico di un contesto urbano fortemente condizionato dall'agire degli esponenti di spicco della criminalità organizzata di tipo mafioso e conferma l'influenza ambientale, tipica delle organizzazioni mafiose del "basso tavoliere", capaci di condizionare, in più settori amministrativi, le scelte dell'amministrazione comunale di Trinitapoli che, innanzi alle suddette occupazioni abusive, è apparsa inerme, succube ed incapace di ripristinare la legalità.

Per rendersi conto della gravità della situazione, basta dare uno sguardo ai nominativi dei soggetti che si sono resi responsabili delle occupazioni abusive, in quanto tra di essi compaiono elementi di spicco della mafia di Trinitapoli.

Tra costoro figurano i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, che l'ultima inchiesta antimafia, denominata "*Turn Over*", ha consacrato quali attuali vertici del clan "*OMISSIS*" e che, per tale imputazione, sono stati recentemente condannati, a pene molto severe inflitte dal GIP del Tribunale di Bari.

Tra gli altri occupanti abusivi degli alloggi popolari meritano una particolare menzione i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, anch'essi esponenti apicali del clan mafioso "*OMISSIS*", ed i loro rispettivi congiunti *OMISSIS*, *OMISSIS*, e *OMISSIS* e *OMISSIS*, rispettivamente *OMISSIS*.

Infine, ma non per importanza, va constatata la presenza tra gli occupanti abusivi di alloggi popolari anche di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* e di *OMISSIS*, di cui il primo era indiscusso capo

dell'omonimo clan, almeno sino alla data del suo assassinio avvenuto in Trinitapoli il *OMISSIS*.

Sulla base di tali presupposti, la Commissione ha svolto approfondimenti sulle condotte tenute dall'Amministrazione Comunale in ordine al fenomeno delle assegnazioni degli alloggi popolari, oltre che attinto direttamente da risultanze giudiziarie cui si è già fatto cenno.

Al riguardo, è meritevole di estrema attenzione **la circostanza, giudizialmente accertata, che il clan "*OMISSIS*" nutrisse da tempo interesse alle case popolari**, come emerge in maniera prepotente dagli atti di un procedimento della DDA di Bari e dalla **conversazione captata il** *OMISSIS* **all'interno dell'abitazione di** *OMISSIS*, **alla presenza di** *OMISSIS*, **tra** *OMISSIS*, **capo clan ucciso il** *OMISSIS* **e l'** *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* **del** *OMISSIS*, **ma soprattutto** *OMISSIS* **del** *OMISSIS OMISSIS* **all'epoca in carica, successivamente rieletto alle consultazioni del** *OMISSIS* **e alle** *OMISSIS* **grande elettore dell'** *OMISSIS*.

E' utile riportare lo stralcio del testo della conversazione acquisita dalla Commissione d'indagine, perché **si comprende appieno l'interesse del clan verso le case popolari e la natura dei rapporti intercorrenti tra il sodalizio criminoso e il** *OMISSIS OMISSIS* **che, seppur privo di incarichi, manifesta la possibilità di poter disporre dei dipendenti comunali, nonché indirizzare l'azione amministrativa dell'Ente**:

OMISSIS: quella uscì...sul comune... (n.d.r. intestato al Comune di Trinitapoli);
OMISSIS: ***se è del Comune... noi ora ci organizziamo...io ora parlo con*** *OMISSIS* ***...e io dico che tu ti butti lì (riferimento all'occupazione della casa)...e fai quello che devi fare...e noi facciamo tutto il fatto...****la lettera [inc... si accavallano le voci]*
*OMISSIS: ti preparo già prima le carte...ti butti dentro così non spendi un centesimo!!...****Facciamo venire i vigili...ti fai la residenza****...dopo che ti fai la residenza...così vedono che stai tu lì...o se si può fate un contrattino di una fesseria al mese...*
OMISSIS: a proposito di contratto! Ora mi hai fatto ricordare un fatto! ***Devi mandare tua moglie all'ufficio tecnico...all'ufficio da*** *OMISSIS ...primo piano sulla destra...che* ***deve andare a regolarizzare il fatto della sua terra...la terra che è intestata al Comune****...adesso all'ufficio di OMISSIS*
OMISSIS: e perché mia moglie? Che c'entra mia moglie? (ultima voce stralcio intercettazioni).

Ed ancora **dalle battute successive emerge che l'operazione "occupazione case popolari del comune" non sarebbe inedita, ma anzi sarebbe già stata effettuata con successo e il** *OMISSIS OMISSIS* **non avrebbe consentito l'occupazione da parte del** *OMISSIS* **solo per non doverne rispondere in Consiglio Comunale, trovando l'intesa con il suddetto pregiudicato, a motivo del fatto che tale situazione avrebbe avuto troppa risonanza e lo avrebbe danneggiato.**

Ed il clamore non era nell'interesse del *OMISSIS*, ma nemmeno del *OMISSIS*, i quali, se non ci fosse stata una situazione eclatante, avrebbero potuto continuare a perseguire d'intesa i comuni interessi.

Tali interessi erano rappresentati nel caso specifico, dalla possibilità di "buttarsi" dentro le case da parte dei sodali del *OMISSIS* con la compiacenza del *OMISSIS*, che in cambio ne avrebbe avuto il sostegno, come si è detto nel capo dedicato alla campagna elettorale, al fine di conservare la *OMISSIS* vincendo le *OMISSIS*.

OMISSIS: Tu, …prima dobbiamo parlare di questo fatto...

OMISSIS: SI BUTTASSE DENTRO! *(riferimento ad occupare l'immobile)* E POI LO REGOLARIZZIAMO...

OMISSIS: ...**organizziamolo prima il fatto come facemmo l'altra volta con** *OMISSIS* ***(riferimento a** OMISSIS**)***... lo sfratto... le cose...

OMISSIS: NOI dobbiamo fare prima la domanda... te lo spiegai questo fatto!!...

OMISSIS: facciamo tutti i fatti... in modo che prendiamo e già lo mettiamo. Oh ma **quando finisce la campagnata?** ***(riferimento alla campagna elettorale)***

OMISSIS: ora ad Aprile...

OMISSIS : **e ora possiamo approfittare a fare un fatto di questi... ti ricordi che non lo fece su di me? Che disse** *OMISSIS* ***(riferimento a** OMISSIS**,*** *OMISSIS* ***del comune di Trinitapoli)*: "** *OMISSIS*, ***io te la posso pure dare... quella di qui... sul condominio...".***

OMISSIS: sopra a via Bovio...

OMISSIS: ***(continua a riferire quanto dettogli da** OMISSIS**) "però tu sai che se vengo a dare la casa a te... è sul consiglio che si deve parlare (riferimento al consiglio comunale)... che dicono vedi ho dato la casa a te... perché ti ho favorito?..." dissi io: ..*** *OMISSIS* ***questa cosa... se facciamo questa operazione e deve essere una cosa negativa nei tuoi confronti... io preferisco perdere questa cosa... l'importante è che su di te non può dire niente nessuno e tu devi stare bene con i fatti.*** " Te lo ricordi?

OMISSIS: sì, sì, sì, sì...

OMISSIS: QUINDI... ORA CHE AD APRILE FINISCE LA CAMPAGNATA... È L'IDEALE!

OMISSIS: È CERTO!

OMISSIS: Tum! Ad infilare un fatto di questi! E nessuno può dire più niente...

La Commissione poi riporta una ulteriore battuta del *OMISSIS* nel dialogo captato:

OMISSIS: ....si deve togliere dalla casa in affitto... a pagare questo affitto... allora automaticamente VEDIAMO se *OMISSIS (riferimento a OMISSIS, OMISSIS del comune di Trinitapoli e OMISSIS dell' OMISSIS)*... il comune..., sai che io feci la visura,...tiene un sacco di proprietà... di appartamenti... abbandonati! Che una già so io dov'è! E' una bella casa!

La Commissione in tal modo attesta un interesse concreto del locale capoclan, il quale, attratto dai beni del Comune, di cui evidentemente sapeva di poter disporre, aveva fatto una visura sia dei terreni che dei fabbricati di proprietà comunale, tanto è vero che i *OMISSIS*, a seguito di una **perquisizione avvenuta a casa del** *OMISSIS* **in data** *OMISSIS* nell'ambito del proc. Pen. N. *OMISSIS* R.G. notizie di reato/Mod.21 DDA, reperivano e fotocopiavano, tra l'altro il seguente materiale:

1) *"elenco possessori terreni comunali anno 2014" del comune di Trinitapoli;*
2) *Visura catastale terreni estrapolata attraverso l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate riferita alla persona giuridica avente codice fiscale 81002170710 datata 26.11.2014;*
3) *Visura catastale fabbricati estrapolata attraverso l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate riferita alla persona giuridica avente codice fiscale 81002170710 datata 26.11.2014, composta da nr.5 pagine;*
4) *Visura catastale fabbricati estrapolata attraverso l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate riferita alla persona giuridica avente codice fiscale 81002170710 datata 26.11.2014, composta da nr.7 pagine;*

Il codice fiscale in questione apparteneva al Comune di Trinitapoli.

In altri termini l'Organo d'indagine ha accertato, *per tabulas*, per il tramite di fonti qualificate, che il *OMISSIS* **aveva effettuato la visura catastale di tutti i beni comunali, con l'evidente intento di portare avanti i propri interessi e quelli del clan di cui era capo indiscusso, compresa l'affermazione del potere criminale e di condizionamento nei confronti del comune di Trinitapoli da parte del proprio sodalizio criminoso, con la consapevolezza che da parte dell'amministrazione alla guida dell'Ente vi sarebbe stata acquiescenza ovvero compiacenza.**

Nel quadro come sopra delineato è necessario ribadire, come già sottolineato in precedenza, che **molti degli occupanti abusivi, per alcuni dei quali sono state già effettuate le surriferite attività di sgombero, risultano essere effettivamente appartenenti ovvero legati al gruppo criminale "*OMISSIS*", incluso il sopra citato** *OMISSIS*, **alla presenza del quale avviene il dialogo i cui stralci sono stati sopra riportati.**

Il colloquio captato è una chiara esplicitazione dei rapporti stretti esistenti tra il predetto clan che faceva capo al *OMISSIS* **e la** *OMISSIS*, **che annovera ancora all'interno del** *OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS* **fino allo scorso** *OMISSIS*, **quando, successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, il** *OMISSIS OMISSIS* **ha** *OMISSIS, OMISSIS OMISSIS*, **suscitandone peraltro le ire e le rimostranze, tradottesi in copiosa corrispondenza indirizzata anche alla Prefettura.**

Alla luce di quanto sopra si comprende il motivo per cui le occupazioni abusive si siano perpetrate per lunghi anni.

Peraltro il fatto che le stesse abbiano avuto termine solo grazie all'intervento deciso della Prefettura, è la riprova chiara del fatto che è stato possibile protrarre nel tempo tale situazione di manifesta illegalità a motivo dell'assenza di una fattiva e concreta oppositività da parte del Comune di Trinitapoli.

Il suddetto Ente, anzi, anche con la compagine politica che attualmente governa il Comune, non è stato in grado autonomamente di provvedere a verificare l'entità del fenomeno e soprattutto a porre rimedio ad una situazione di palese illegittimità nota a tutti.

L'occupazione abusiva di case popolari suscitava, infatti, nella popolazione una forte riprovazione sociale e nel luglio 2020 con l'operazione "Turn over" era stata portata all'attenzione della pubblica opinione, atteso che le case popolari, le c.d. "case maledette", erano diventate il centro dello spaccio di droga nel comune casalino.

Tutto ciò è sintomatico di un contesto urbano fortemente condizionato dall'agire degli esponenti di spicco della criminalità organizzata locale e conferma l'influenza ambientale, tipica delle organizzazioni mafiose del "basso tavoliere", capaci di condizionare, in più settori amministrativi, le scelte del Comune di Trinitapoli, il quale, dinanzi alle suddette occupazioni abusive, è apparso inerme, succube ed incapace di ripristinare la legalità.

Ad ulteriore riprova dell'analisi sopra effettuata, si illustra il riscontro della verifica di alcuni fascicoli anagrafici effettuata dalla Commissione d'indagine in merito ad alcuni degli occupanti abusivi degli alloggi ERP.

Da tale disamina è emerso come l'iscrizione anagrafica relativa alla residenza nei confronti di *OMISSIS*, **nel cui nucleo familiare erano presenti i** *OMISSIS OMISSIS* **e** *OMISSIS* **pluripregiudicati e nei confronti di componenti di rilievo del clan "***OMISSIS***" quali** *OMISSIS*,

attualmente ai vertici dello stesso clan, sia stata effettuata senza che gli intestatari avessero titolo alcuno sull'alloggio occupato, ma come rilevano le relazioni dei Vigili Urbani, solo perché erano stati autorizzati verbalmente dal precedente assegnatario.

La nuova residenza è stata concessa agli stessi, per *OMISSIS* e per il suo nucleo familiare dal *OMISSIS* e per *OMISSIS* dall' *OMISSIS*, quando era stato appena emanato il D.L. 28.3.2014 n. 47, pubblicato su G.U. in pari data, convertito in L. 23.5.2014.

Tale normativa all'art. 5 co.1 prevede espressamente che "*Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge*".

Tale testo era già presente nel decreto legge e non è stato riformato in nulla dalla legge di conversione.

E' evidente, quindi, che l'iscrizione è avvenuta in contrasto con il dettato normativo ed è da considerarsi nulla.

Quanto sopra è accaduto, con ogni evidenza, in considerazione della caratura criminale dei personaggi coinvolti e della soggezione e potere di intimidazione che l'appartenenza degli stessi al clan "*OMISSIS*" esercita.

Al riguardo delle occupazioni va peraltro aggiunto che le stesse, come risulta dai dialoghi della captazione sopra riportati, sono state suggerite e favorite dall'entourage del *OMISSIS OMISSIS*, con la consapevolezza dello stesso in ordine agli intenti del clan, ponendo l'unica condizione che non fosse coinvolto il *OMISSIS* per evitare di suscitare troppo clamore.

L'interesse per gli alloggi popolari da parte della mafia locale non è peraltro venuto meno nel corso degli anni, ma piuttosto ne è stato compreso il potenziale strumento di affermazione sul territorio e di raccolta del consenso.

Infatti, nella considerazione complessiva della vicenda relativa agli alloggi popolari e a riprova dell'interesse del clan per gli stessi, anche affinché il sodalizio criminale potesse affermare il proprio potere di mediazione e condizionamento nei confronti dell'amministrazione comunale, ponendosi nei confronti dell'Ente come interlocutore privilegiato, **è di rilevante interesse riportare quanto enunciato nella già citata richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla**

Direzione Distrettuale antimafia di Bari in data *OMISSIS* **nei confronti di** *OMISSIS* a seguito di denuncia nei confronti del medesimo e di altri soggetti da parte dei *OMISSIS* del comune di Trinitapoli, tradottasi nel procedimento penale n. *OMISSIS* R.G.N.R. D.D.A.

In tale atto giudiziario, tra l'altro, viene contestato a *OMISSIS* anche il reato previsto e punito dagli art. 87 d.P.R. 570/60 e 416 bis 1 c.p., "*per avere, in occasione delle elezioni amministrative OMISSIS, mediante minaccia ed altri mezzi illeciti atti a diminuire la libertà di determinazione, esercitava pressioni nei confronti degli elettori locali per costringerli a votare in favore di determinate candidature da lui pubblicamente e attivamente sostenute. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., adoperando metodi mafiosi in relazione alle modalità evocatrici della condotta minatoria, (…) così esercitando nei confronti delle vittime e della collettività locale quella particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie di quel tipo di organizzazioni. In Trinitapoli, da OMISSIS*".

Nel capo di imputazione emerge, in particolare che, *OMISSIS* **"*nel corso della campagna elettorale, ostentava nella diretta video del* **OMISSIS** *il ruolo di mediatore nella gestione delle problematiche afferenti le case popolari, PROPONENDOSI COME TALE ANCHE PER IL FUTURO:* "*quando il* OMISSIS (*OMISSIS* n.d.r.) *mi chiese di affiancare la ditta appaltatrice dei traslochi fui ben contento di accettare quel ruolo di mediatore... io sono* OMISSIS *che quando le persone venivano a piangere... sono quello che gli ha trovato le case…* OMISSIS, *io tengo 4 figli l'appartamento deve essere più grande... va bene... io ho sostituito l'anziano di due persone con l'appartamento di quattro persone... io senza nessun titolo*".**

La pubblica ammissione di *OMISSIS* **disvela il suo ruolo di "*mediatore*", interlocutore privilegiato capace di indirizzare e/o condizionare le decisioni dell'Ente nella attribuzione degli alloggi popolari, con investitura diretta proveniente dal** *OMISSIS* **del Comune di Trinitapoli del tempo.**

Per effetto del suddetto riconoscimento, *OMISSIS* **ha influito nella individuazione di chi dovesse andare ad occupare i singoli alloggi popolari ("*sono quello che gli ha trovato le case*"), sebbene in materia non avesse alcun titolo, come egli stesso candidamente e pubblicamente dichiara ("*io senza alcun titolo*").**

La circostanza – già di per sé particolarmente grave per effetto della condotta apertamente illegittima di *OMISSIS*, nonché per l'avallo proveniente dall' *OMISSIS OMISSIS* – assume un ulteriore valore negativo laddove si consideri che *OMISSIS* è un pregiudicato, da ritenersi intraneo al clan "*OMISSIS*", la cui notorietà è legata all'essere rimasto ferito nell'agguato mafioso in cui il

OMISSIS è stato assassinato il *OMISSIS OMISSIS*, proprio mentre quest'ultimo viaggiava in sua compagnia a bordo dell'autovettura intestata e condotta da *OMISSIS*.

E' appena il caso di ricordare che **quasi tutti coloro** - salvo rare eccezioni, comunque non rinvenibili tra gli appartenenti ai clan locali - **che occupavano abusivamente gli alloggi, come risulta dalle notizie fornite dal Comune alla Commissione, non hanno provveduto a pagare la tassa sui rifiuti**, comunque denominata nel corso degli anni, **senza che ciò ne abbia intaccato il "diritto" di permanere ad occupare abusivamente gli stessi.**

Anzi ciò ha sicuramente contribuito a rafforzarne il prestigio e la soggezione all'interno della struttura comunale, tra la popolazione e nei politici casalini.

È proprio attraverso le condotte sopra evidenziate che la mafia di Trinitapoli ha saputo adattare le proprie strategie di azione e di crescita alle esigenze provenienti dal territorio, riuscendo a presentarsi come l'interlocutore privilegiato nel soddisfacimento di un bisogno primario, come quello della casa, sfruttando il margine d'azione che gli amministratori hanno consentito che venisse occupato dalla criminalità, quand'anche non abbiano abdicato al ruolo di governo loro proprio per timore, generato dalla potestà di intimidazione, ovvero per ringraziamento a motivo del contributo fornito per le campagne elettorali.

La conseguenza immediata di tale comportamento da parte degli amministratori è la legittimazione di fatto attribuita alla mafia locale, in spregio a qualsiasi norma, riconoscendo di fatto alla stessa un ruolo sociale, quasi che fosse una legittima istituzione con il potere di intercettare e soddisfare le esigenze dei cittadini.

Non è chi non veda il grave *vulnus* inflitto all'ordinamento costituito, atteso che tale modalità di azione, che costituisce un'abdicazione rispetto ai compiti istituzionali, genera la confusione nei cittadini in relazione alla esistenza, di fatto riconosciuta dagli amministratori, di un potere parallelo, in grado di decidere in luogo dell'Ente comunale e comunque in grado di condizionarne le scelte politiche.

Per quanto sopra evidenziato il connubio tra ambienti politici e mafiosi riscontrato nel comune di Trinitapoli costituisce un elemento di elevata pericolosità sociale con la conseguenza che il condizionamento esercitato dalla mafia nei confronti dell'Ente stesso appare frutto di un corrispondente atteggiamento di accondiscendenza, se non anche di compiacenza, da parte degli amministratori comunali.

Infatti, la criminalità organizzata, attraverso personaggi come *OMISSIS*, o ancor più attraverso l'accondiscendenza a occupare alloggi ERP ha potuto di fatto gestire l'assegnazione degli alloggi popolari del Comune di Trinitapoli, denotando in ciò un elevatissimo grado di infiltrazione e di condizionamento nella gestione della cosa pubblica.

E, come se ciò non bastasse, a riprova degli intrecci tra criminalità organizzata e politica, deve aggiungersi che *OMISSIS*, nel procedimento penale di cui alla suddetta richiesta di rinvio a giudizio, è stato difeso dall' *OMISSIS OMISSIS* [15] che, oltre al ruolo di suggeritore e consulente del clan *OMISSIS*, è *OMISSIS* sia dell' *OMISSIS* che dell' *OMISSIS OMISSIS*, il quale come già riferito ricopriva la carica di *OMISSIS* fino all' *OMISSIS* della *OMISSIS*, avvenuta nel decorso mese di *OMISSIS*.

A conclusione del discorso sull'interesse della mafia casalina per i beni comunali occorre evidenziare come dal colloquio captato sopra riportato emerga la consapevolezza che la *OMISSIS* del *OMISSIS* occupasse in maniera illegittima alcuni terreni comunali e che vi fosse pertanto la necessità di regolarizzare dal punto di vista formale tale situazione.

A seguito della verifica da parte dell'Organo d'indagine della documentazione relativa alla concessione di terreni a *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, è emerso che la stessa ha ottenuto alcuni terreni a seguito di un regolare bando e successivamente ne ha ottenuto altri in virtù della rinuncia che gli originari proprietari hanno sottoscritto, documentazione presente agli atti del comune.

E' necessario evidenziare come, in mancanza di elementi investigativi, le due rinunce ai terreni concessi dal Comune rappresentano gli unici casi di rinuncia presenti tra la copiosa documentazione concernente le concessioni di terreni che sia stata esaminata dalla Commissione d'indagine e configurano, con ogni probabilità, l'ennesima affermazione del potere di soggezione cui la popolazione trinitapolese è costretta da parte dei clan, con la sconcertante consapevolezza di non essere tutelati nemmeno da parte dell'amministrazione comunale e della sua tecnostruttura.

4.2 SERVIZIO DI GUARDIANIA DEI TERRENI COMUNALI E LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DI INTERESSE COMUNALE

[15] *OMISSIS*, *OMISSIS* dell' *OMISSIS* di Trinitapoli *OMISSIS* e dell' *OMISSIS* comunale di Trinitapoli *OMISSIS*.

Con riferimento al servizio in esame, la Commissione d'indagine ha svolto la propria attività accertativa prendendo atto dei contenuti dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Prefettura al riguardo, nonché degli esiti dell'attività di controllo svolta dalla competente Questura.

In particolare, nell'ambito dei controlli di polizia amministrativa svolti dalla Questura di Foggia (territorialmente competente fino a luglio 2021, data di attivazione della nuova Questura e dei nuovi presidi di polizia provinciali), è emerso che il Comune di Trinitapoli intrattiene rapporti con il *OMISSIS*.

Invero, **il Comune di Trinitapoli è aderente al predetto** *OMISSIS*, con codice socio n. *OMISSIS* (ciò risulta dal libro dei consorziati per l'anno *OMISSIS*), **per i terreni siti in agro di Trinitapoli, nelle località** *OMISSIS*, destinati alla coltura di "*sativo seminativo e vigneto arbustato*".

Anche in passato il *OMISSIS* ha effettuato dei servizi di vigilanza su alcuni terreni per conto del Comune di Trinitapoli.

Difatti, con delibera n. *OMISSIS*, la Giunta Comunale (*OMISSIS pro tempore OMISSIS*) aveva affidato al *OMISSIS* "*la guardiania dei terreni riguardanti il progetto per la riqualificazione ambientale e fruizione della zona umida*", siti in località *OMISSIS*, per una estensione complessiva pari ad ha. 72.22.65, "*per salvaguardarli da eventuali occupazioni abusive*". Il contratto in esame decorreva dal giorno *OMISSIS*, per la durata di 5 anni, e per un importo annuo presunto di £. 4.020.000.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 2.909,75, con mandato *OMISSIS*, per il "*servizio di guardiania dei terreni comunali*" relativo all'anno *OMISSIS*.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 2.909,75, con mandato *OMISSIS*, per il "*servizio di guardiania dei terreni comunali*" relativo all'anno *OMISSIS*.

Successivamente, con comunicazione *OMISSIS*, il *OMISSIS*, comunicava al *OMISSIS* "*la restituzione dell'avviso di pagamento per il servizio di guardiania dei terreni comunali relativo all'anno OMISSIS, in quanto con comunicazione del OMISSIS, prot. n. OMISSIS, è stata comunicata la disdetta del servizio di guardiania dei terreni comunali, riferito alla scheda di adesione del OMISSIS, come da deliberazione della Giunta Comunale OMISSIS*".

Con delibera di Giunta Comunale *OMISSIS*, veniva sottoscritto un nuovo accordo tra il Comune di Trinitapoli ed il *OMISSIS* per l'**affidamento del "*servizio di guardiania lungo le strade extraurbane di interesse comunale*"**, per un compenso complessivo annuo pari ad euro 8.000,00, confermato con protocollo di intesa del *OMISSIS*.

Con successiva delibera di Giunta Comunale *OMISSIS*, l'Amministrazione Comunale provvedeva a revocare la precedente deliberazione n. *OMISSIS* concernente il servizio in esame.

Tuttavia, con susseguente delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS* (*OMISSIS* ***pro tempore*** *OMISSIS*)**, l'Amministrazione Comunale riteneva indispensabile assicurare**, a condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, una particolare sorveglianza e tutela del patrimonio rurale e ambientale, provvedendo, quindi, ad inoltrare la richiesta di adesione al locale *OMISSIS* al fine di assicurare al Comune, quale *OMISSIS*, il "***servizio di guardiania lungo le strade extraurbane di interesse comunale***", confermato con protocollo d'intesa del *OMISSIS*, nel quale si stabiliva di corrispondere al predetto *OMISSIS* un contributo annuo pari ad euro 4.000,00.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 6.200,00, con mandato *OMISSIS*, per la quota associativa relativa all'anno *OMISSIS*.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 4.000,00, con mandato *OMISSIS*, per la quota associativa relativa all'anno *OMISSIS*.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 3.800,00, con mandato *OMISSIS*, per la quota associativa relativa all'anno *OMISSIS*.

Con delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS* (*OMISSIS pro tempore OMISSIS*), veniva confermato per l'anno *OMISSIS* il contributo al locale *OMISSIS*, sempre al fine di assicurare al Comune, quale *OMISSIS*, il "*servizio di guardiania lungo le strade extraurbane di interesse comunale*", di cui alla delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS*, sino ad un massimo di euro 4.000,00.

Con lo stesso atto deliberativo la Giunta Comunale approvava la richiesta inoltrata dal *OMISSIS* volta ad ottenere a titolo di comodato gratuito i veicoli in disuso di proprietà dell'Ente, non più utilizzati dalla Polizia Locale.

Conseguentemente, in data *OMISSIS*, il Comune di Trinitapoli, nella persona del *OMISSIS*, ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito con il *OMISSIS*, in ottemperanza alla citata delibera della Giunta Comunale n. *OMISSIS*, con la quale si era deliberato di affidare all'istituto, tramite contratto di comodato d'uso gratuito, 5 ciclomotori e 2 motocicli, per l'espletamento, per conto del Comune, quale *OMISSIS*, del *"servizio di guardiania e di vigilanza lungo le strade extraurbane di interesse comunale"*.

Il contratto di comodato prevedeva una durata di 5 anni, rinnovabili tacitamente per altri 10 anni, salvo disdetta del comodante.

Il contratto in esame era ancora in corso d'esecuzione ed i suddetti mezzi erano ancora nella disponibilità del *OMISSIS* al momento dell'insediamento della Commissione d'indagine; solo successivamente all'insediamento dell'organo di indagine, come sarà approfondito qui di seguito, si procederà alla loro restituzione.

Con delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS* (*OMISSIS pro tempore OMISSIS*), l'Amministrazione Comunale di Trinitapoli approvava il verbale di conciliazione *OMISSIS*, unitamente all'atto di transazione sottoscritto tra il Comune di Trinitapoli ed il *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al *OMISSIS* R.G. Tribunale di Foggia, dietro pagamento della somma complessiva di euro 3.406,59, di cui euro 1.820,52 per sorte capitale ed euro 1.586,07 per spese legali.

Da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS*, avente ad oggetto "*contributi ad associazioni di volontariato per emergenza COVID-19*", veniva riconosciuto al *OMISSIS* il pagamento di un contributo per l'importo di euro 300,00.

In ordine all'assetto societario del *OMISSIS* si rileva che il titolare dell'autorizzazione, rilasciata ex art. 133 T.U.L.P.S. dalla Prefettura di Foggia con decreto *OMISSIS* /P.A. dell' *OMISSIS*, nonché *OMISSIS pro tempore* del Consiglio di Amministrazione, è *OMISSIS* [16].

Quest'ultimo risulta essere stato denunziato dalla Questura di Foggia, in data 8.2.2018, unitamente a *OMISSIS* [17], per violazione dell'art. 497 ter c.p., in quanto, nel corso di un controllo amministrativo, venivano rinvenuti due dispositivi di segnalazione manuale per viabilità stradale, di

[16] *OMISSIS*.

[17] *OMISSIS*, già *OMISSIS* ed *OMISSIS* di Trinitapoli. I *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* sono ritenuti *OMISSIS* al gruppo *OMISSIS* di Trinitapoli, anzi nuovi elementi apicali a seguito dell'assassinio di *OMISSIS* (*Operazione Turn Over*).

cui uno sul veicolo dell'istituto condotto nella circostanza dal predetto *OMISSIS*, il quale non ha mai conseguito il titolo di guardia particolare giurata e che, all'epoca, rivestiva la carica di *OMISSIS* del *OMISSIS* e *OMISSIS*.

I suddetti dispositivi di segnalazione manuale erano stati donati al *OMISSIS* dalla *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (trattandosi, verosimilmente, di materiale destinato al fuori uso). Difatti, su una di essi era ancora ben visibile la scritta "*OMISSIS*", accompagnata dall'applicazione di un adesivo riportante il logo e la denominazione del *OMISSIS*.

A seguito della suddetta denunzia, in data *OMISSIS*, veniva emesso dal Tribunale di Foggia decreto penale di condanna, a carico di *OMISSIS* e *OMISSIS*, al pagamento, per ciascuno di essi, della somma di euro 27.375,00. Avverso tale decreto pende opposizione con prossima udienza fissata alla data del *OMISSIS*.

Inoltre, *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, è stato deferito dalla Questura di Foggia per violazione dell'art. 17 TULPS, a seguito di accertate violazioni nella conduzione del suddetto *OMISSIS*, tra cui quella relativa all'uso da parte dei dipendenti di manette, sfollagente e palette per viabilità stradale, non autorizzate né autorizzabili.

Infine, *OMISSIS* risulta altresì denunziato, in data *OMISSIS*, dalla *OMISSIS*, per il reato di peculato, poiché "*in qualità di OMISSIS, nel periodo OMISSIS, si è appropriato di parte degli incassi del OMISSIS per un ammontare complessivo di euro 199.674,03*". Per tale reato, *OMISSIS* è stato rinviato a giudizio.

Le diverse attività ispettive e di controllo hanno accertato la presenza di gravi e molteplici violazioni di legge nella gestione del *OMISSIS* in parola che, unitamente alla presenza nel Consiglio di Amministrazione di *OMISSIS* hanno indotto questa Prefettura ad avviare un procedimento amministrativo sanzionatorio, concluso con la **revoca della suddetta licenza, giusta decreto Fasc.** *OMISSIS* **/Cat. 16°/2018/PAS emesso in data** *OMISSIS*.

Tra le motivazioni poste a fondamento del suddetto provvedimento riveste particolare significato la "*sussistenza del riscontrato rischio di condizionamento cui il* OMISSIS *è soggetto per via della contiguità di componenti degli organi statutari con gli ambienti criminali locali*".

In particolare, **viene in rilevo la posizione di** *OMISSIS*, *OMISSIS* **del** *OMISSIS* **e** *OMISSIS* sino alla data del *OMISSIS*, giorno a decorrere dal quale il predetto si è autosospeso dall'incarico,

pur continuando a mantenere la carica di Consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

OMISSIS annovera denunce per diversi reati, tra cui quella del *OMISSIS* **per *porto abusivo d'armi*, perché trovato in possesso di una pistola e cartucce, senza averne la licenza, mentre si trovava alla guida, su pubblica via, di un'autovettura in uso allo stesso e recante i segni distintivi del** *OMISSIS* **in parola**. Per tale fattispecie delittuosa, nel mese di *OMISSIS OMISSIS* è stato colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia: ***"nel caso in esame, non solo l'arma era detenuta illegalmente – non avendo il prevenuto alcun titolo che legittimasse il porto – in una vettura in transito sulla pubblica via, ma la stessa era anche completamente montata, con il caricatore inserito, e con un colpo "in canna": ne discende che, l'arma, oltre ad essere nella immediata disponibilità del prevenuto, era in grado di sparare immediatamente, senza bisogno di alcuna manovra di assemblamento o di ricomposizione della stessa***. *Del pari, non può trascurarsi che il prevenuto era ben consapevole di non essere in possesso del titolo legittimante il porto, atteso che il OMISSIS aveva ricevuto regolare notifica, del diniego alla richiesta di licenza di porto d'armi per difesa personale, emesso dalla competente Prefettura*".

OMISSIS è stato destinatario altresì del decreto emesso il *OMISSIS* dallo scrivente di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

In tale provvedimento, dove viene richiamato l'omicidio consumato in Trinitapoli il *OMISSIS* ai danni di *OMISSIS* del gruppo *OMISSIS*, contrapposto a quello dei *OMISSIS*, si legge anche che ***"si ritiene che nell'attuale momento storico la famiglia del cennato*** *OMISSIS* ***possa avere un ruolo nella guerra tra clan in atto sul territorio, tale da indurre lo stesso a circolare in ore diurne abusivamente armato con una pistola con il colpo già in canna, pronto a difendersi"***.

OMISSIS, unitamente ai *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, è stato coinvolto in una inchiesta giudiziaria per truffa aggravata, unitamente a *OMISSIS* [18] ed ai *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, per avere creato una azienda agricola "fantasma", finalizzata all'assunzione di falsi braccianti agricoli per beneficiare delle prestazioni erogate dall'INPS – <u>vicenda successivamente richiamata anche in merito alla questione dell'</u> *OMISSIS*<u>, colpita da interdittiva antimafia adottata da questa Prefettura il</u> *OMISSIS*.

---

[18] *OMISSIS*.

L'indagine mette in evidenza la **capacità, emersa sin dagli inizi degli anni** *OMISSIS*, **degli esponenti di spicco delle mafie del "basso tavoliere"** (all'epoca *OMISSIS* era al vertice del gruppo *OMISSIS*), **di riciclare i propri capitali illeciti, investendoli in operazioni fraudolente riguardanti un settore strategico dell'economia locale, come quello dell'agricoltura.**

Soprattutto, **tale inchiesta conclama i rapporti di cointeressenza economica di** *OMISSIS* **direttamente con i** *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* **e** *OMISSIS*.

OMISSIS

Entrambi sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione "*Turn Over*", in base alla quale i *OMISSIS OMISSIS* **e** *OMISSIS* **sono ritenuti ai vertici del sodalizio.**

L'insieme dei suddetti elementi mette in evidenza che, attraverso la persona di *OMISSIS*, **la gestione del** *OMISSIS* **di Trinitapoli sia stata caratterizzata da una decisa e profonda infiltrazione degli interessi della consorteria dei** *OMISSIS* che, in evidente collisione con gli interessi propri dell' *OMISSIS*, ha determinato una pericolosa deriva dell'attività a cui il *OMISSIS* è istituzionalmente preposto, **con grave compromissione e pregiudizio per la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Trinitapoli**.

Difatti, si è realizzata una pericolosissima infiltrazione che ha condizionato la corretta gestione ed amministrazione dell' *OMISSIS* e che si riverbera negativamente nei riguardi della platea dei propri *OMISSIS*, tra cui lo stesso Comune di Trinitapoli, con cui il *OMISSIS* intrattiene ulteriori rapporti.

A ciò si aggiunga il fatto che **il Comune di Trinitapoli -** che, come detto, negli anni ha affidato il "*servizio di guardiania dei terreni comunali*" ed il "*servizio di guardiania sulle strade extraurbane di interesse comunale*" al suddetto *OMISSIS* **- tuttora continua ad essere** *OMISSIS* **di tale** *OMISSIS*.

Invero, **dagli accertamenti svolti dalla Commissione d'indagine, non risulta che sia stata deliberata la cancellazione della iscrizione dal libro** *OMISSIS*, **sebbene i veicoli in comodato gratuito siano ritornati in possesso del Comune (solo) in data** *OMISSIS*, **successivamente all'insediamento della Commissione di accesso ed all'audizione del** *OMISSIS OMISSIS*.

Suscitano perplessità sia la commistione di interessi tra il Comune di Trinitapoli e il *OMISSIS*, sia la disinvoltura con cui l'ente pubblico abbia affidato a quest'ultimo l'attività di

controllo sui terreni comunali e la vigilanza lungo le strade extraurbane di interesse comunale, **malgrado che la gestione dell'** *OMISSIS* **sia stata fortemente soggiogata dagli interessi del gruppo criminale dei "***OMISSIS***".**

Ciò è ancor più grave laddove si tenga conto che tutto ciò sia avvenuto malgrado la notorietà delle più recenti vicende giudiziarie incorse ai componenti della *OMISSIS OMISSIS***,** con la denunzia del *OMISSIS OMISSIS* mentre circolava armato portando con sé una pistola con colpo in canna e con gli arresti e le successive condanne dei suoi *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* nell'operazione "*Turn Over*" che, peraltro, ne ha conclamato la posizione di vertice in seno al clan di appartenenza.

Tutto ciò è indicativo del livello di condizionamento in cui versa l'ente comunale, sia con riguardo alla compagine politica che lo governa, sia alla struttura tecnocratica che lo gestisce.

4.3 SERVIZI DI VIGILANZA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E DI PORTIERATO AL VARCO DELLA SEDE MUNICIPALE

Anche con riferimento al servizio in parola, la Commissione d'indagine ha svolto la propria attività accertativa, prendendo atto ancora una volta dei provvedimenti amministrativi adottati al riguardo dalla Prefettura, nonché degli esiti dell'attività di controllo svolta dalla competente Questura.

Il Comune di Trinitapoli ha esternalizzato, da diverso tempo, il "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*".

Dalla lettura della delibera del Consiglio Comunale n. *OMISSIS* si arguisce che tale servizio era scaduto il *OMISSIS* e che risultava in proroga sino alla data del *OMISSIS*. Pertanto, con la suddetta delibera, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio destinando, per l'espletamento del suddetto servizio, le seguenti somme di denaro: euro 5.000,00 per l'anno *OMISSIS*; euro 8.000,00 per l'anno *OMISSIS* ed euro 8.000,00 per l'anno *OMISSIS*.

Il Comune di Trinitapoli ha affidato il "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*" alla società *OMISSIS*, con sede in *OMISSIS*, giusta verbale di aggiudicazione emesso in data *OMISSIS* dal *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli, per un importo di euro 193.011,00, oltre IVA.

Tale servizio viene tuttora espletato dal suddetto Istituto di Vigilanza.

Allo stesso *OMISSIS* **è stato affidato, altresì, anche il "*servizio di vigilanza e portierato presso il varco del Palazzo di Città*".** A tal proposito, in data *OMISSIS*, la Giunta Comunale ha approvato una variazione di bilancio assegnando la somma di euro 4.000,00 per l'effettuazione del suddetto servizio durante l'anno *OMISSIS*. Tale delibera veniva successivamente ratificata dal Consiglio Comunale di Trinitapoli con deliberazione n. *OMISSIS*.

Con determinazione di impegno di spesa n. *OMISSIS*, la *OMISSIS*, nella qualità di *OMISSIS*, affidava, sempre alla predetta società *OMISSIS*, il "*servizio di portierato presso il varco del Palazzo di Città*", per un importo mensile pari a euro 1.040,00, oltre IVA. Precedentemente, sino al *OMISSIS*, tale servizio era stato affidato all' *OMISSIS*".

In merito alla *OMISSIS* si deve considerare che essa è stata costituita in data *OMISSIS* e che gestisce l'omonimo *OMISSIS*, denominato *OMISSIS*, avente sede legale ed operativa in Trinitapoli, in via *OMISSIS*.

La compagine societaria è composta da *OMISSIS* [19], legale rappresentante, socio accomandatario e titolare di *OMISSIS*, **e da** *OMISSIS* [20], socio accomandante e *OMISSIS*. Ciascuno dei suddetti soci è titolare del 50% delle quote sociali.

L' *OMISSIS*, di recente istituzione, è stato autorizzato - con decreto di *OMISSIS* emesso in data *OMISSIS OMISSIS* - a gestire i servizi di vigilanza nei territori dei Comuni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia, corrispondenti alle classi funzionali "A" (attività di vigilanza di tipo ispettiva, fissa e antirapina) e "B" (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, gestione degli interventi su allarme).

In base all'ultima relazione tecnica presentata, l' *OMISSIS* è riuscito "*a chiudere il primo anno di esercizio con la presenza di OMISSIS clienti attivi. Durante tutto il triennio, l'azienda ha registrato un incremento del parco clienti, chiudendo il OMISSIS, più l'aggiudicazione del primo contratto pubblico c/o il Comune di Trinitapoli e un OMISSIS, nonostante quest'ultimo sia stato caratterizzato OMISSIS*".

---

[19] *OMISSIS*.
[20] *OMISSIS*.

Il predetto *OMISSIS* ha tutt'ora in affidamento il "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*" di Trinitapoli e, conseguentemente, anche la vigilanza sugli alloggi di edilizia residenziale popolare che sono stati occupati abusivamente dai maggiori esponenti della consorteria criminale dei *OMISSIS*.

La socia accomandante, nonché *OMISSIS*, *OMISSIS* **è** *OMISSIS* **di** *OMISSIS* [21]**, anch'egli** *OMISSIS*, **al quale recentemente è stato denegato il rinnovo del relativo** *OMISSIS* per **effetto delle sue frequentazioni con gli esponenti del gruppo** *OMISSIS*.

Più specificatamente, nei confronti di *OMISSIS* è stato emesso, in data *OMISSIS*, il provvedimento *OMISSIS* con il quale è stato disposto il diniego del rinnovo del *OMISSIS* e, contestualmente, è stato emesso il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.

OMISSIS veniva denunziato in data *OMISSIS* per minacce aggravate in danno di una *OMISSIS*, esercitate attraverso condotte minatorie tese ad accaparrarsi gli *OMISSIS*. A seguito di ciò, in data *OMISSIS*, *OMISSIS* veniva condannato dal Tribunale di Foggia, con decreto penale di condanna, al pagamento della multa di euro 6.750,00, in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 81, 110, 612 comma 2 c.p.

Inoltre, a carico di *OMISSIS* risultano numerosi controlli effettuati su strada e presso esercizi pubblici che lo vedono insieme ad esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, da cui si evince una assidua frequentazione che denota l'assenza della occasionalità e della casualità degli incontri con tali soggetti controindicati.

Infatti, il predetto è stato più volte fermato in compagnia dei suddetti *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Le frequentazioni di *OMISSIS* **con i principali esponenti del clan "***OMISSIS***" giovano ad inquadrarne la sua collocazione nello scenario criminale di Trinitapoli.**

E ciò è particolarmente inquietante, laddove si tenga presente che costui ha espletato, almeno sino al *OMISSIS*, le funzioni di *OMISSIS*, contribuendo all'espletamento del "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*" affidato dal Comune di Trinitapoli proprio al citato *OMISSIS*.

Non solo, ma **si ritiene che all'interno del suddetto** *OMISSIS* *OMISSIS* **ha esercitato -**

---

[21] *OMISSIS*.

non può escludersi che continui a farlo - la sua autorevole influenza, essendo il *OMISSIS* **di** *OMISSIS*, **che detiene la metà della proprietà, ed è legato da vincoli parentali con tutte le altre** *OMISSIS* **che vi lavorano e che portano il suo stesso** *OMISSIS* **(ben 5 su 10).**

Pertanto, nel caso di specie, assumono significativa rilevanza i rapporti parentali e familiari, il curriculum criminale e, soprattutto, **le frequentazioni intrattenute da** *OMISSIS* **con i vertici del clan "***OMISSIS***", elementi che appaiono altamente indicativi e fortemente indizianti della permeabilità mafiosa nelle attività dell'** *OMISSIS* **in esame.**

Le documentate frequentazioni di *OMISSIS* con i maggiori esponenti della consorteria mafiosa dei "*OMISSIS*", i suoi pregiudizi penali che denotano una condotta improntata ad accaparrarsi la clientela della concorrenza con metodi illegali, la delicata situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in cui versa il Comune di Trinitapoli caratterizzato da una cruenta guerra di mafia che negli anni ha mietuto numerose vittime, unitamente alla circostanza che le frequentazioni e le condotte illecite tenute dal citato *OMISSIS* si siano dispiegate sotto la luce del sole in quel contesto territoriale particolarmente compromesso e connotato da un forte senso di intimidazione e di diffusa omertà, costituiscono **elementi oggettivi e concreti del tentativo di infiltrazione mafiosa a cui è soggetto l'** *OMISSIS* **in parola, la cui attività d'impresa, oltre ad apparire condizionata, può avere agevolato le attività criminose del suddetto sodalizio criminale.**

D'altronde è ben noto che la criminalità organizzata persegue i propri interessi economici, non solo **avvalendosi** di soggetti organici o affiliati ad essa, ma **anche e sempre più spesso di soggetti imprenditoriali compiacenti e/o collaboranti**, mossi cioè da interessi economici ovvero perché succubi del condizionamento mafioso, reso sempre più tangibile e opprimente dal diffuso clima di omertà imperante in un determinato contesto territoriale.

Non vi è dubbio, pertanto, coerentemente con l'analisi svolta dalla Commissione d'indagine, che il rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Trinitapoli e l' *OMISSIS*, a cui è stato affidato il "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*", risulti permeato dalle influenze della locale criminalità organizzata che, peraltro, stante i consolidati rapporti intercorrenti con *OMISSIS*, ha potuto continuare a fruire impunemente ed indisturbata degli alloggi popolari occupati abusivamente, come già approfondito in precedenza.

4.4 CONTRIBUTI E AFFIDAMENTI, IN COMODATO GRATUITO, DI BENI MOBILI ED IMMOBILI AD *OMISSIS* COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Nel quadro del presente lavoro deve altresì riferirsi che la Commissione d'indagine si è

soffermata anche sui consolidati rapporti intercorrenti tra il Comune di Trinitapoli ed una *OMISSIS* avente sede nel territorio casalino, destinataria di certificazione interdittiva antimafia emessa dallo scrivente con provvedimento del *OMISSIS*.

Trattasi dell' *OMISSIS*, di cui era legale rappresentante *OMISSIS* [22].

L'istruttoria svolta ai fini dell'emissione dell'interdittiva ha fatto emergere che la suddetta *OMISSIS* è la *OMISSIS* di *OMISSIS*, già al vertice del gruppo criminale *OMISSIS*, assassinato il *OMISSIS*, mentre dal *OMISSIS* il legale rappresentate dell' *OMISSIS* è *OMISSIS* [23].

La suddetta *OMISSIS*, nel *OMISSIS* è stata deferita all'A.G. per il reato di truffa aggravata, avendo creato, unitamente ai suoi *OMISSIS* *OMISSIS* e *OMISSIS*, a *OMISSIS* e a *OMISSIS*, tutti un'azienda agricola "fantasma" finalizzata alla assunzione di falsi braccianti agricoli per beneficiare delle prestazioni erogate dall'INPS.

Inoltre, la *OMISSIS* intrattiene una relazione sentimentale con il pregiudicato *OMISSIS*, iscritto nell'elenco dei *OMISSIS* dell' *OMISSIS* in parola, denunciato e sottoposto agli arresti domiciliari tra l'altro per associazione a delinquere, oltreché per danneggiamento aggravato, estorsione, esplosioni pericolose, ricettazione, rapina aggravata.

Tali elementi, unitamente alla circostanza del diffuso clima di omertà e di intimidazione esercitato dal clan *OMISSIS* sul territorio del Comune di Trinitapoli, ove il cognome *OMISSIS* assume un triste significato evocativo, in quanto richiama direttamente il suddetto sodalizio criminale ed i tragici eventi ad esso connessi, hanno condotto alla emanazione della citata certificazione antimafia interdittiva.

Anche dopo la emissione del suddetto provvedimento, *OMISSIS* ha continuato ad esercitare la propria influenza all'interno della *OMISSIS* in parola, rispetto alla quale nutre degli evidenti interessi.

Difatti, da accertamenti esperiti dalla Commissione d'indagine, sebbene la *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, si sia dimessa dalla carica di *OMISSIS*, ne è tuttora iscritta come *OMISSIS* e nel corrente anno risulta aver percepito dall' *OMISSIS* reddito da lavoro dipendente per quasi € 5000.

---

[22] *OMISSIS*.

[23] *OMISSIS*, deferito dalla *OMISSIS* nell'anno *OMISSIS* per i reati di falso, truffa, appropriazione indebita, circonvenzione di incapace, a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa.

Inoltre, a seguito del rinnovo del direttivo, avvenuto il *OMISSIS*, sua *OMISSIS OMISSIS* è stata nominata tesoriere dell' *OMISSIS*, a testimonianza della cointeressenza familiare ed economica esistente tra la *OMISSIS* e la citata *OMISSIS*. Mentre, da accertamenti esperiti da parte delle Forze di polizia, risulterebbe che pure il *OMISSIS OMISSIS* svolga attività lavorativa all'interno dell' *OMISSIS*, con mansioni di *OMISSIS*.

In proposito, si osserva da parte dell'organo di indagine che l'intreccio di interessi economici che legano *OMISSIS* e l' *OMISSIS* in esame, nonché l'operatività di quest'ultima in un territorio segnato da una feroce guerra di mafia in cui la famiglia della *OMISSIS* è pienamente coinvolta, conducono ad un giudizio di alto pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare l'attività svolta dalla stessa *OMISSIS* che, per effetto della intervenuta certificazione antimafia interdittiva, non è più legittimata ad intrattenere rapporti con enti pubblici, incluso il Comune di Trinitapoli.

Al riguardo, rileva la circostanza che la sede dell' *OMISSIS* insiste all'interno di un bene immobiliare di proprietà del Comune di Trinitapoli, che lo ha ceduto con un contratto di comodato gratuito (come analogamente fatto, relativamente ad alcuni motoveicoli, nei riguardi del *OMISSIS* di Trinitapoli, su cui si è già riferito).

Nell'audizione che la Commissione d'indagine ha effettuato con il *OMISSIS OMISSIS*, in relazione a tale immobile è venuto in evidenza che nel *OMISSIS*, allorché il suddetto era *OMISSIS*, il comodato gratuito non è stato rinnovato.

Tuttavia, a fronte di precisa richiesta in merito alle concrete iniziative intraprese per il recupero del bene, il *OMISSIS* **ha dovuto ammettere che nessun atto formale era stato assunto al fine di rientrare materialmente in possesso del bene in questione.**

Infatti, come accertato dalla Commissione d'indagine, solo con la gestione commissariale del Comune di Trinitapoli - avviata il *OMISSIS* dopo le dimissioni dell' *OMISSIS OMISSIS*, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica del *OMISSIS* di scioglimento del Consiglio Comunale e cessata con l'insediamento della *OMISSIS OMISSIS*, proclamato eletto il *OMISSIS* - il Commissario Prefettizio ha provveduto ad inviare all' *OMISSIS* una nota formale (n. *OMISSIS*) contenente la comunicazione della revoca del contratto di comodato gratuito dell'immobile.

La menzionata decisione assunta dal Commissario Prefettizio si pone come unico elemento di forte discontinuità amministrativa rispetto ai pregressi rapporti intrattenuti dal Comune di Trinitapoli con l' *OMISSIS* in parola ed ha dato luogo all'attuale contenzioso tra Comune e *OMISSIS* per il recupero del suddetto bene.

Infatti, **le** *OMISSIS* **giunte municipali, entrambe guidate dall'** *OMISSIS OMISSIS*, elette a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il *OMISSIS* e, cinque anni dopo, il *OMISSIS* - allorquando il predetto amministratore si è presentato a capo delle liste civiche denominate, rispettivamente "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*" - **si sono caratterizzate per avere intessuto ed intrecciato consistenti rapporti con la citata** *OMISSIS*, nel cui ambito il contratto di comodato gratuito dell'immobile adibito a sede dell' *OMISSIS*, come pure il contratto di comodato d'uso gratuito del veicolo di proprietà comunale targato *OMISSIS* sempre in favore di quest'ultima, sono soltanto alcune delle più dirette estrinsecazioni.

Dalle risultanze dettagliatamente acquisite dall'organo di indagine, **il Comune di Trinitapoli ha provveduto, in favore della suddetta** *OMISSIS*, **alla elargizione di diversi contributi finanziari,** approvati attraverso numerose delibere di giunta comunale, per un importo complessivo tra il *OMISSIS*, di contributi in denaro, a fondo perduto e senza obbligo di rendicontazione, per complessivi euro 34.800,00.

Peraltro, la Commissione ha evidenziato come durante la gestione amministrativa dell' *OMISSIS OMISSIS* non siano mancate occasioni in cui *OMISSIS* di Trinitapoli sia apparso in pubblico unitamente alla *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS*, così come circostanze nelle quali egli abbia esternato pubblicamente la sua gratitudine ed il suo compiacimento nei riguardi della *OMISSIS*, nonostante fosse notorio che la stessa fosse la *OMISSIS* del *OMISSIS* della consorteria mafiosa "*OMISSIS*".

A tal proposito, appare utile richiamare il contenuto di un comunicato stampa, che la Commissione ha riportato nella relazione, pubblicato sul sito del Comune di Trinitapoli il *OMISSIS*, all'indomani della conferma di *OMISSIS* nella carica di *OMISSIS*:

> *"«**Congratulazioni ad** OMISSIS, confermata alla guida dell' OMISSIS di Trinitapoli». OMISSIS OMISSIS commenta la consultazione tra OMISSIS OMISSIS, avvenuta ieri sera, che ha premiato la OMISSIS, con OMISSIS voti su OMISSIS votanti.*
> ***«A lei e a tutta l'** OMISSIS **– osserva il** OMISSIS **– vadano i complimenti di tutta la comunità, uniti a sincero sentimento di riconoscenza.** Per 12 mesi l'anno questa OMISSIS si distingue per abnegazione, generosità, impegno e capacità organizzativa».*
> *Oltre alle OMISSIS, da ascrivere al palmares dell' OMISSIS ormai da 13 anni c'è la OMISSIS, nata per sostenere le attività del gruppo di OMISSIS, ma diventata negli anni vero tratto distintivo della realtà trinitapolese. «Anche quest'anno – conclude OMISSIS – il successo è stato incontestabile, per un evento ormai capace di andare oltre i nostri confini. Trinitapoli ha bisogno di iniziative di questo genere e della forza sociale dei OMISSIS.*

L'unanimità della votazione di ieri è sinonimo di buon lavoro e armonia nel gruppo dell' OMISSIS »".

L'insieme dei suddetti elementi pone in tutta evidenza la fitta rete di intrecci e di rapporti - dispiegati attraverso elargizioni di contributi, dazioni in comodato gratuito di beni mobili ed immobili comunali, patrocini, sponsorizzazioni e condivisioni di iniziative pubbliche - tra il Comune di Trinitapoli e la locale *OMISSIS*.

Rapporti e relazioni che hanno coinvolto, in prima persona, l' *OMISSIS OMISSIS* e l' *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS* assassinato il *OMISSIS*, e che consentono di testimoniare il grado di commistione esistente tra l'Ente pubblico locale ed una *OMISSIS*, il cui pericolo di infiltrazioni mafiose è arguibile da plurimi ed incontrovertibili elementi, nonché dalla stessa certificazione antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti il *OMISSIS*.

Né può sottacersi quanto emerso anche durante l'audizione del *OMISSIS OMISSIS* in merito alla circostanza che, alla scadenza (*OMISSIS*) del comodato gratuito dell'immobile utilizzato come sede all' *OMISSIS*, **il *OMISSIS OMISSIS* e la *OMISSIS*, incluso a quel tempo anche *OMISSIS*, non abbiano adottato alcun atto amministrativo finalizzato a rientrare in possesso dei beni comunali**: è evidente come in tale situazione, per la persona coinvolta (*OMISSIS* era *OMISSIS* del *OMISSIS* poi ucciso nel *OMISSIS*), **ha prevalso il vincolo di soggezione alla criminalità organizzata sul legittimo esercizio del diritto di rientrare in possesso dell'immobile comunale al fine di poterlo riutilizzare per il bene comune**.

4.5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La Commissione, da ultimo, si è ampiamente soffermata sulle vicende ammnistrative che hanno riguardato l'affidamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune scrutinato, in ragione della necessità di acquisire ulteriori elementi di approfondimento in merito ai rapporti intercorrenti tra il Comune di Trinitapoli e le società di capitali gestite da soggetti inseriti in contesti ascrivibili a fenomenologie di criminalità organizzata.

In particolare, l'Organo di indagine ha preso in esame i rapporti intessuti dall'attuale Amministrazione comunale con la società "*OMISSIS*", il cui amministratore unico, *OMISSIS*, risulta avere frequentazioni, nonché rapporti familiari indiretti, con elementi apicali della criminalità organizzata casalina.

Preliminarmente, la Commissione riferisce che con contratto del *OMISSIS* il comune di Trinitapoli aveva affidato alla *OMISSIS* il servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

A seguito di vari disservizi causati anche dalle difficoltà economiche della *OMISSIS*, l'Amministratore unico della stessa in data *OMISSIS* aveva comunicato al comune di Trinitapoli la sospensione totale dei servizi oggetto del contratto, che comunque negli ultimi mesi erano stati espletati con difficoltà e in maniera non conforme alla convenzione in essere.

Per tale ragione, come riferito dal *OMISSIS OMISSIS* in sede di audizione dinanzi alla Commissione d'indagine, il Comune aveva impiegato, in danno della predetta società, n. 3 ditte al fine di sopperire agli inadempimenti contrattuali.

Nel frattempo, **il** *OMISSIS OMISSIS*, **con ordinanze del** *OMISSIS*, adottate ai sensi dell'art. 50 TUOEL, **ha affidato prima, e prorogato poi, il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani per il corrispettivo mensile di € 105.000 oltre IVA alla menzionata** *OMISSIS* di Trinitapoli, senza, tuttavia, specificare il criterio adottato per la individuazione della suddetta società, atteso che, come evidenzia la Commissione, non risulta che la società effettuasse analogo servizio in altri comuni, ma - come detto - era stata impiegata solo per espletare in via sostitutiva, insieme ad altre due ditte, ed in maniera parziale, i servizi oggetto del contratto che la *OMISSIS* non aveva espletato.

Nel frattempo, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. *OMISSIS*, preso atto della situazione esistente, del percorso amministrativo avviato per recedere dal Consorzio FG/4 e procedere alla costituzione dell'ARO BT/3, nonché della necessità di espletare la gara per l'individuazione del gestore unico del servizio e, nelle more, della necessità della procedura per la "gara ponte", ha deliberato di "*procedere all'individuazione di soggetto appaltatore del servizio in questione a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 co2, lett c) del D.Lgs. 50/2016, interessando non meno di cinque ditte, non escluse aziende partecipate di altri enti*", indicando come capitolato tecnico quello già approvato con delibera di G.C. n. *OMISSIS* e del C.C. n. *OMISSIS*, dando mandato ai *OMISSIS* e del *OMISSIS* per la realizzazione dell'indirizzo contenuto nella predetta delibera giuntale.

Con determinazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS*, che ricomprendeva anche il *OMISSIS*, in ottemperanza all'indirizzo della Giunta come sopra riportato, è stata indetta una gara d'appalto a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'importo a base d'asta di euro 117.532,62 mensili, di cui 3000 euro/mensili per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Sono state individuate n. 10 ditte – si evidenzia che negli atti consegnati alla Commissione non risultano i criteri utilizzati – ed è stata trasmessa alle stesse una lettera di invito con prot. n. *OMISSIS* che prevedeva al n. 6) i requisiti di ordine generale e poi, a seguire, quelli concernenti l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica (aver eseguito nell'ultimo triennio servizi aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto per un bacino di utenza fino a 15000 abitanti), le modalità di presentazione del plico, il procedimento di aggiudicazione, le cauzioni e garanzie richieste e gli altri requisiti richiesti dal codice degli appalti.

Con successiva determinazione n. *OMISSIS*, a distanza di una sola settimana, senza che fosse intervenuta altra e diversa delibera di giunta a modificare l'indirizzo impartito, il *OMISSIS*, premettendo che "...*OMISSIS*", **ha disposto la modifica ed integrazione della determina n.** *OMISSIS* **e della lettera di invito, precisando che la procedura in questione "...**_OMISSIS_ – **senza peraltro indicare quali fossero** - *da trasmettere agli Organi preposti per gli atti di competenza, con particolare riferimento alla emissione di Ordinanza Sindacale di cui all'art. 50 commi 5 e 6 del TUOEL*".

In data *OMISSIS* **si è riunita la Commissione di Gara, di cui non è stato prodotto il provvedimento di nomina, e** *OMISSIS* **ha riferito nel corso della sua audizione che la stessa è stata individuata da lui medesimo e che, a suo dire, ha verificato la documentazione amministrativa (busta A) e l'offerta economica (busta B).**

Alla Commissione, tuttavia, è stata fornita unicamente copia dell'offerta economica, mentre il **personale attualmente in servizio presso il predetto servizio, nonostante una espressa e specifica richiesta, non ha reperito agli atti alcuna documentazione amministrativa presentata dalle ditte** (nota n. *OMISSIS* a firma della *OMISSIS OMISSIS*).

Dalla verifica dell'offerta economica è risultato che la *OMISSIS* di Trinitapoli abbia proposto il maggior ribasso; il verbale è poi stato trasmesso agli organi preposti per gli atti conseguenziali, con particolare riferimento all'art. 50 commi 5 e 6 del TUOEL.

A seguito di tale procedura il *OMISSIS OMISSIS*, con ordinanza n. *OMISSIS*, ha ordinato alla *OMISSIS* con sede in Trinitapoli di assumere il servizio in questione per sei mesi a decorrere dal *OMISSIS* e poi con altra ordinanza n. *OMISSIS* ha prorogato per altri sei mesi tale ordine, prevedendo, in entrambi i provvedimenti, la clausola risolutiva espressa nel caso di assegnazione del servizio al nuovo gestore attraverso la c.d. gara ponte, nonché il rispetto della clausola sociale.

Nonostante la menzione nell'ordinanza sindacale e nella delibera di giunta della gara ponte, sul presupposto evidentemente che la stessa fosse avviata nell'immediatezza, in considerazione della straordinarietà della situazione (assenza di un gestore del servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti e necessità di individuarne uno in tempi brevissimi), l'espletamento della suddetta gara ponte è stato deciso dopo diversi mesi dall'inizio dell'emergenza (*OMISSIS*), allorché con nuova determinazione gestionale del *OMISSIS*, conseguente all'ordinanza del Sindaco n. *OMISSIS*, si ordina all' *OMISSIS* di "*provvedere ad avviare una procedura finalizzata alla individuazione del soggetto appaltatore che dovrà espletare il servizio per il comune di Trinitapoli per il periodo ponte necessario per consentire alla Stazione Unica Appaltante l'ultimazione della gara di ARO*".

In relazione all'ordinanza sindacale n. *OMISSIS*, si segnala che vi è un apposito capoverso nella premessa a ricordare che "*...il D.Lgs.vo 152/2016 prevede che ogni singolo comune possa esperire il procedimento della cosiddetta "gara ponte" per l'affidamento pro-tempore del servizio igiene urbana e comunque per un periodo massimo di 24 mesi*".

Nel caso in esame la gara ponte è stata effettivamente indetta con determina gestionale del *OMISSIS* e cioè a distanza di oltre un anno dal momento (fine *OMISSIS*) in cui è venuta in evidenza la necessità per il comune di Trinitapoli, per la manifesta impossibilità da parte della *OMISSIS* di continuare il servizio, di provvedere con urgenza ad affidare lo stesso ad altra ditta.

Successivamente è stata adottata dal *OMISSIS* la determina gestionale n. *OMISSIS*, con la quale, considerando il rapporto con la *OMISSIS* un subentro contrattuale ex art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta la proroga tecnica del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti fino all'aggiudicazione e stipula del contratto con la ditta aggiudicataria della suddetta gara ponte.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che, tra l'altro, l'utilizzo reiterato dell'ordinanza sindacale era illegittimo, così come riconosciuto dalla giurisprudenza e riportato nel provvedimento in esame, nonché per il fatto che parimenti non si poteva procedere alla proroga del servizio senza aver indetto la gara ponte.

Sennonché, in assenza di una precedente gara che abbia visto più concorrenti - come nel caso di affidamento diretto alla *OMISSIS*, precedente gestore - non poteva applicarsi il richiamato art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, atteso che non era ancora mai stata espletata una gara, né la *OMISSIS* o altre società vi avevano partecipato.

Ma ancor di più nella procedura di affidamento avviata nel giugno del *OMISSIS*, successivamente prorogato con diversi e distinti provvedimenti, la Commissione d'indagine evidenzia un dato incontrovertibile che rende tale situazione meritevole di estrema attenzione: **non è mai stato stipulato un contratto tra il comune di Trinitapoli e la *OMISSIS* per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti, come risulta dalle risposte dell'Ente alla richiesta di documentazione effettuata dalla Commissione, e come ricordato anche dal *OMISSIS* nell'audizione succitata**.

A prescindere da ogni considerazione sulla situazione emergenziale collegata alla necessità di raccogliere i rifiuti e garantire un servizio necessario alla tutela della salute pubblica, dagli atti del fascicolo in esame emerge chiaramente che, a seguito della prima ordinanza sindacale di affidamento alla *OMISSIS* del servizio, non è stata indetta immediatamente la gara ponte, nonostante le previsioni del D.Lgs. 152/2016 e i richiami presenti nella delibera di G.C. n. *OMISSIS*, così come nelle successive ordinanze sindacali sopra riportate.

Peraltro la necessità di procedere immediatamente alla gara ponte è indicata anche nella nota del Commissario ad acta dell'AGER del *OMISSIS*, indirizzata ai comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, e acquisita al protocollo dell'Ente al n. *OMISSIS*, menzionata nella delibera di G.C. n. *OMISSIS*.

L'avvio della gara ponte, nonostante il richiamo ad un obbligo specifico di legge da parte del Commissario ad acta dell'AGER, è avvenuto solo dopo oltre un anno dall'affidamento del servizio alla *OMISSIS*. Al riguardo occorre evidenziare che il quadro economico e il capitolato tecnico del servizio, in ragione della erogazione di analogo servizio da parte della *OMISSIS* e poi della *OMISSIS*, erano già in gran parte predisposti e a disposizione dell'Ente.

In relazione alla vicenda in esame va evidenziato un fatto: **non essendo mai stato stipulato un contratto, non risulta essere mai stato richiesto per la *OMISSIS* alcun tipo di informazione o certificazione antimafia**, nemmeno a titolo di verifica di autocertificazione eventualmente presentata.

Quanto sopra nonostante il rapporto intercorrente tra l'Ente e la ditta sia durato oltre due anni e le somme alla stessa liquidate a seguito dell'affidamento del servizio ammontino a oltre € 3.700.000.

Oltre tutto, come già innanzi evidenziato, non risulta neppure chiaro quali siano stati i criteri di selezione delle ditte da invitare alla procedura il cui esito ha visto l'aggiudicazione del servizio in favore della *OMISSIS*, né se oltre al ribasso dell'offerta sia stato utilizzato qualche altro criterio, non essendo stata prodotta alla Commissione copia della pertinente documentazione amministrativa.

Evidenzia infine la Commissione d'indagine che la *OMISSIS*, a parte le attività sostitutive in luogo della *OMISSIS* per alcuni dei servizi oggetto del contratto da quest'ultima non espletati, non risulta che abbia effettuato nei tre anni precedenti alla data dell'insorgere dell'emergenza

(*OMISSIS*) - contrariamente ad altre ditte, quali ad esempio la *OMISSIS* - servizi identici o comparabili con il servizio “completo” di raccolta e smaltimento rifiuti.

Tale requisito era peraltro richiesto nella lettera di invito prima approvata e poi inspiegabilmente considerata non necessaria e ritirata.

Le richiamate anomalie nella procedura di individuazione del gestore del servizio fanno legittimamente sorgere perplessità in ordine alla correttezza e legittimità della stessa ed alle reali motivazioni in ordine alla scelta di un determinato procedimento in luogo di quello precedentemente stabilito negli atti di Giunta prima richiamati.

In ordine poi alla verifica della situazione complessiva della società, che a seguito della indagine di mercato si è assicurata il servizio in questione per oltre due anni, si evidenzia che gli accertamenti effettuati dalla Commissione d’indagine nei confronti della *OMISSIS* hanno portato in evidenza che la società in esame si è costituita nel *OMISSIS*, è esercente dell’attività di *OMISSIS* e che la stessa ha registrato nel tempo numerose variazioni dei codici Ateco.

In particolare, nel *OMISSIS*, quando la situazione della *OMISSIS* era già precaria e poco prima che si verificasse l’emergenza rifiuti nel Comune di Trinitapoli, *OMISSIS* ha associato alle già numerose attività esercitate anche quella di servizi di disinfestazione di cui al codice ATECO nr. 81.29.19, pulizia e lavaggio delle aree pubbliche di cui al codice ATECO nr. 81.29.91, raccolta di rifiuti solidi di cui al codice ATECO nr. 38.11.00, nonché quella di costruzione strade e autostrade di cui al codice ATECO 42.11.00.

Si è inoltre accertato quanto segue:

- il legale rappresentante della *OMISSIS* è tale *OMISSIS*, imprenditore di Trinitapoli (BT), il quale vanta ottimi rapporti sia con l’ *OMISSIS OMISSIS*, sia con *OMISSIS OMISSIS*;
- il *OMISSIS* di *OMISSIS*, tale *OMISSIS*, convive con *OMISSIS*, *OMISSIS* del pregiudicato *OMISSIS*, il quale risulterebbe affiliato al clan dei *OMISSIS*;
- a conferma di ciò, *OMISSIS* è stato vittima, in data *OMISSIS*, unitamente ai pregiudicati *OMISSIS* e *OMISSIS*, ritenuti contigui al clan *OMISSIS*, di un agguato effettuato da ignoti;
- inoltre, il *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*, risulta coniugato con *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, dotato di specifico spessore criminale.

Successivamente all'aggiudicazione in favore della *OMISSIS* della gara ponte, e a pochi giorni dall'inizio dell'attività di raccolta rifiuti, **il nuovo gestore subiva un attentato incendiario ai propri mezzi, riuscendo comunque a fare fronte al servizio con i mezzi dei comuni vicini in cui svolgeva analogo servizio, senza quindi causare disagi ai cittadini**.

A quanto detto va inoltre aggiunto che *OMISSIS*, a seguito dell'affidamento del servizio *OMISSIS*, ha assunto dal *OMISSIS* e poi da *OMISSIS*, per il cantiere di Trinitapoli, tra gli altri anche *OMISSIS*, *OMISSIS* del più volte nominato *OMISSIS*, che, come ampiamento documentato, è da ritenersi *OMISSIS* al clan *OMISSIS*.

Oltre al *OMISSIS* risulta poi assunto dal *OMISSIS* tale *OMISSIS*, pregiudicato, che è il *OMISSIS* di *OMISSIS*, contiguo al clan *OMISSIS*, ucciso *OMISSIS* il *OMISSIS*.

Tali assunzioni, unitamente ad altri elementi rilevati quali i rapporti di parentela del titolare della ditta, la genesi dell'affidamento del servizio e le ripetute proroghe dello stesso alla *OMISSIS* (senza avviare immediatamente la gara ponte), la mancata stipula del contratto e le conseguenti mancate verifiche antimafia, l'attentato incendiario all'auto di proprietà del *OMISSIS* nel *OMISSIS* - in merito al quale si dirà a breve - e infine l'attentato incendiario subito dalla *OMISSIS* (vincitrice della gara ponte e subentrata alla *OMISSIS*) non appena avviato il servizio, fanno con ogni ragionevolezza ritenere rilevante l'interesse della criminalità organizzata per le attività in questione.

Premesso quanto sopra, non è da escludersi, risultando anzi verosimile alla Commissione d'indagine, che, quale conseguenza dell'interesse della mafia locale rispetto al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, possa essersi verificato nell'affidamento del servizio in argomento un condizionamento dovuto alla soggezione nei confronti del clan *OMISSIS*, se non una vera e propria complicità per un verso omissiva, per altro verso operosa, da parte dell'Amministrazione comunale che ha adottato una procedura assolutamente anomala per le somme in considerazione (circa € 3.700.000), facendo partire la gara ponte con notevole ritardo, non ha mai stipulato un contratto con *OMISSIS*, ditta peraltro priva della capacità tecnica rinveniente dall'espletamento di servizi identici in altri comuni, e non ha mai richiesto per la suddetta ditta alcuna verifica antimafia.

Infine, ad ulteriore integrazione dei dati già forniti, si evidenzia che approfondimenti aggiuntivi effettuati in sede accertativa dalla Commissione **hanno messo in risalto numerosi affidamenti diretti, da parte del Comune di Trinitapoli, alla *OMISSIS*, anche dopo che il servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era stato aggiudicato, a partire dalla data del *OMISSIS*, alla *OMISSIS*.**"[24].

---

[24] *OMISSIS*, il cui *OMISSIS* del consiglio di amministrazione è *OMISSIS*, mentre l'amministratore delegato è *OMISSIS*.

Difatti, a riscontro del rapporto duraturo e attuale che la *OMISSIS* intrattiene con il citato Ente, si evidenzia che, nel periodo che va da *OMISSIS*, attraverso diverse delibere dirigenziali per lo più a firma dell' *OMISSIS*, sono stati affidati in via diretta svariati interventi di manutenzione di strade, verde pubblico, prevenzione incendi e messa in sicurezza di manufatti di proprietà comunale, nonché lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade interne all'abitato.

Infine, si soggiunge che l'institore della *OMISSIS* è *OMISSIS* [25], *OMISSIS* del *OMISSIS* *OMISSIS* [26] eletto nelle *OMISSIS* elezioni comunali nella lista *OMISSIS*".

Dal quadro complessivo delineato emerge quindi che ancora oggi, come nel passato, siano intensi, tra l'attuale amministrazione e *OMISSIS*, i rapporti di lavoro e di interesse, nonostante quanto rappresentato dal *OMISSIS* *OMISSIS* in ordine ad un cambio di orientamento riguardo alle ditte con cui l'Ente avrebbe dovuto intrattenere rapporti contrattuali ed alla necessaria rotazione delle medesime nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

4.5.1. L'atto intimidatorio nei confronti dell' *OMISSIS*

Come detto, a partire dal *OMISSIS*, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Trinitapoli è stato aggiudicato alla *OMISSIS*.

Pochi giorni dopo - in data *OMISSIS*, alle ore 1.30 circa - in Trinitapoli, presso il centro raccolta di rifiuti di proprietà del Comune, si sviluppava un incendio – di natura dolosa – che danneggiava quattro mezzi (tra cui due compattatori) della citata società e causava l'annerimento di altri sette mezzi.

A ridosso dell'attentato incendiario in danno dei mezzi della *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, si verificava un ulteriore grave atto intimidatorio in pregiudizio dell' *OMISSIS* [27], all'epoca dei fatti *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli, attualmente *OMISSIS* dell'Ente.

In particolare nelle prime ore della data indicata sopra, a *OMISSIS* (BT), si verificava l'incendio di due autovetture – di cui una risultata intestata all' *OMISSIS* - che venivano completamente distrutte dal fuoco, nonostante l'intervento sul posto dei VV.F. di Barletta.

Le indagini hanno consentito di accertare la dinamica del fatto *(ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in area)* e di identificare gli autori in due giovani censurati del luogo che, agendo in concorso tra loro, hanno cosparso di liquido infiammabile la parte

[25] *OMISSIS*.
[26] *OMISSIS*.
[27] *OMISSIS*.

anteriore del *OMISSIS* di proprietà di *OMISSIS*, parcata sulla pubblica via, in *OMISSIS*, dandovi poi fuoco e cagionando un incendio.

L'inchiesta non consentiva di individuare il movente e l'eventuale mandante del gesto, tuttavia - *nell'immediatezza dei fatti* - *OMISSIS* aveva riferito ai *OMISSIS* intervenuti sul posto di ritenere che *OMISSIS*, circostanza della quale non vi era alcuna menzione nella denuncia da lui successivamente formalizzata.

In merito all'episodio intimidatorio sopra richiamato la Commissione ha cercato di acquisire notizie anche nelle altre audizioni effettuate.

Sempre in relazione all'atto intimidatorio, è pervenuto alla Commissione un esposto anonimo che ricostruiva il fatto, riconducendo l'incendio della macchina dell' *OMISSIS* ad un provvedimento di *OMISSIS* da lui adottato.

Il predetto funzionario, audito dalla Commissione, con riferimento all'atto intimidatorio di cui è rimasto vittima ha riferito di *OMISSIS* ovvero al *OMISSIS* dove poi si era verificato *(in data OMISSIS)* l'incendio di alcuni mezzi di detta azienda.

OMISSIS ha altresì dichiarato che …*OMISSIS*.

Il fatto intimidatorio sopra riportato evidenzia plasticamente come la criminalità locale sia in grado di condizionare l'attività amministrativa dell'Ente atteso che, sebbene l'inchiesta non abbia individuato il movente ed i mandanti dell'atto intimidatorio in pregiudizio del *OMISSIS*, quest'ultimo - *OMISSIS del Comune di Trinitapoli* - a seguito dell'evento *OMISSIS*.

4.6 *OMISSIS* – CAMBIO DI RESIDENZA E CONTRIBUTI ALLA CONVIVENTE

Nell'ambito delle attività di accertamento, la Commissione d'indagine ha svolto approfondimenti in merito alla situazione anagrafica di *OMISSIS*.

Dopo ripetute sollecitazioni in ordine alla residenza anagrafica del *OMISSIS* e al suo fascicolo anagrafico, solo con comunicazione del *OMISSIS* la Commissione ha acquisito quanto richiesto.

Dalla documentazione pervenuta, contrariamente a quanto comunicato in precedenza alla Commissione in ordine alla residenza del *OMISSIS*, è emerso che la *OMISSIS* dello stesso, *OMISSIS*, ha depositato presso gli uffici del Comune in data *OMISSIS* una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in pari data, con la quale affermava che il suddetto non era più residente presso il precedente indirizzo e che da circa un mese la sua dimora abituale era in altra via e civico che venivano indicati.

Il Comando dei Vigili Urbani ha conseguentemente proceduto alla verifica della residenza del *OMISSIS*, accertando la sua presenza presso l'abitazione della *OMISSIS*

In data *OMISSIS*, a seguito dell'accertamento effettuato il giorno precedente, il Comando dei Vigili Urbani ha relazionato all'ufficio anagrafe in merito alla nuova residenza del suddetto, consegnando a mano la comunicazione.

Il Comune ha fatto pervenire altresì al *OMISSIS*, presso *OMISSIS*, raccomandata trasmessa il *OMISSIS*, con la richiesta di presentarsi urgentemente presso l'ufficio anagrafe.

Tale richiesta è rimasta disattesa, né peraltro *OMISSIS*, data dell'acquisizione della documentazione, era stata sollecitata.

La Commissione ha preso quindi atto del fatto che fino alla data del *OMISSIS*, quando la predetta documentazione è stata trasmessa, la variazione della residenza non era ancora stata effettuata, nonostante la situazione fosse pacifica e senza contestazioni, connotando dunque una situazione di palese contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 15 del Regolamento anagrafico approvato con DPR 30.05.1989 e ss.mm.ii.

La spiegazione più probabile - a parere della Commissione – dell'omessa variazione della residenza è da attribuire alla esistenza del procedimento per la concessione dei contributi alla *OMISSIS OMISSIS* ed al fatto che la presenza di altra persona nello stato di famiglia, con un proprio reddito, avrebbe comportato ulteriori difficoltà ovvero impossibilità di erogazione degli stessi.

Peraltro la *OMISSIS*, come accertato dall'Organo di indagine, aveva ricevuto già con determina gestionale del *OMISSIS* n. *OMISSIS* un contributo di euro *OMISSIS* per la stipula del contratto di locazione di alloggio ammobiliato – il canone mensile di *OMISSIS* appare peraltro elevato per una casa sia pure ammobiliata riferita al comune di Trinitapoli - con quietanza del proprietario.

Nel verbale allegato redatto dai servizi sociali in data *OMISSIS*, la beneficiaria del contributo risulta vivere da sola.

Tuttavia, nella dichiarazione effettuata in data *OMISSIS* dalla *OMISSIS* del *OMISSIS* al Comune, il trasferimento della residenza dello stesso presso l'abitazione della *OMISSIS* viene ricondotto al precedente mese di *OMISSIS*.

Da quanto sopra complessivamente riferito e comprovato dagli atti acquisiti, risulta evidente che la situazione del trasferimento della residenza di *OMISSIS* **fosse a conoscenza degli uffici del Comune, i quali hanno lasciato trascorrere molto tempo senza adottare alcun provvedimento in ordine alla variazione anagrafica che avrebbe dovuto essere effettuata in tempi congrui.**

Né va sottaciuta la reticenza da parte degli uffici comunali a comunicare alla Commissione la reale situazione relativa al fascicolo anagrafico in questione, segno, ancora una volta, della soggezione alla criminalità organizzata locale cui è sottoposta la tecnostruttura, nonché del fatto che, nel migliore dei casi, l'attuale amministrazione non è in grado di controllare l'operato della struttura tecnica, a maggior ragione quando gli interessi di persone intranee ai sodalizi mafiosi contrastano con le norme di legge.

Ma vi è un'ulteriore circostanza riscontrata dalla Commissione in merito alla nuova compagna di *OMISSIS*, la *OMISSIS*.

E' stato accertato da parte della Commissione d'acceso che la suddetta *OMISSIS*, che risulta essere *OMISSIS*, usufruisce del reddito di cittadinanza a decorrere dal mese di *OMISSIS* per un importo di euro *OMISSIS* mensili.

Come noto, il reddito di cittadinanza viene concesso in primo luogo come sostegno per i soggetti o le famiglie che non abbiano adeguate risorse economiche per sostenersi e quale aiuto per reperire un alloggio.

Il Comune di Trinitapoli, come la maggioranza dei comuni, ha individuato delle risorse da destinare al sostegno delle categorie fragili, come appunto coloro che non hanno reddito o ne hanno uno insufficiente, a partire dalle famiglie con figli conviventi, e per il *OMISSIS*, con delibera di Giunta n. *OMISSIS*, i criteri in base ai quali poter erogare contributi alle categorie fragili.

Nell'elencazione dei suddetti criteri, è previsto espressamente, a pena di inammissibilità della domanda, quello di non avere diritto o aver ricevuto altri emolumenti/contributi statali ovvero regionali quali ad esempio il reddito di cittadinanza etc.

Orbene, con determina gestionale n. *OMISSIS*, alla *OMISSIS* è stato concesso un contributo per il *OMISSIS* per il reperimento di un alloggio per l'importo di *OMISSIS*.

Nella relazione dei Servizi sociali propedeutica alla determina viene peraltro evidenziata la fruizione del reddito di cittadinanza da parte della *OMISSIS*, ma vengono al contempo configurate le necessità della stessa per cui, superando inspiegabilmente l'inammissibilità stabilita nella delibera di giunta – come se tale decisione fosse possibile e legittima –, viene erogato il contributo.

Anche tale circostanza, nel complessivo quadro delineato, svela in maniera ancora più evidente il condizionamento della tecnostruttura dell'Ente e l'incapacità della stessa di assumere decisioni legittime quando vengono in considerazione interessi di persone collegate alla criminalità organizzata locale.

Tali evidenze, al di là delle dichiarazioni di facciata o delle determinazioni assunte a seguito dell'insediamento della Commissione per mostrare alla stessa la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, configurano in maniera plastica l'influenza e il condizionamento che la mafia locale ha esercitato e ancora oggi continua ad esercitare sull'amministrazione di Trinitapoli, in una situazione in cui l'organo politico, nella migliore delle ipotesi, non è in grado di controllare la corretta applicazione delle direttive che la stessa si è data o che sono previste per legge e che costituiscono il discrimine tra l'imparzialità dell'azione amministrativa e l'attribuzione di vantaggi illegittimi a cittadini che siano vicini ovvero intranei alla criminalità organizzata locale, ovvero acquiescenza agli interessi dei medesimi.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come noto, l'art. 143 D. Lgs. n. 267/2000, così come novellato dall'art. 2 comma 30 legge 15 luglio 2009, n. 54, è norma che si connota quale «*misura di carattere straordinario*» per fronteggiare «*una emergenza straordinaria*».

La disposizione attributiva del potere d'indagine postula, quali indefettibili presupposti per decretare lo scioglimento di un consesso comunale, la sussistenza di *"concreti, univoci e rilevanti"* elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi.

Questi elementi devono essere tali dal comportare il verificarsi di un evento che si traduce in:

- "*determinazione di un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e compromissione del buon andamento e dell'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché del regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati*";

- "*ovvero ancora grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*".

Questa premessa vale ad inquadrare fin d'ora le basi giuridiche su cui si fonda il presente rapporto circa l'esito degli accertamenti compiuti dalla Commissione d'indagine insediatasi presso il Comune di Trinitapoli.

Il provvedimento di rigore previsto all'art. 143 del T.U.E.L. si inserisce, come appare anzitutto dal dato normativo, nel campo del diritto amministrativo della prevenzione antimafia e costituisce una fattispecie di "pericolo" – nel caso di specie concreto, come sopra ampiamente illustrato – ricostruita su un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, secondo la logica della "probabilità cruciale" e nell'ottica di una complessiva valutazione degli elementi che integrano la motivazione dello stesso.

Gli *elementi concreti, univoci e rilevanti* non vanno confusi con la struttura probatoria ed indiziaria necessaria per esercitare l'azione penale o almeno per adottare la misura di prevenzione.

Il disposto letterale dell'art. 143 citato – che considera sufficiente la presenza di *"elementi "* non meglio specificati su *"collegamenti"* o *"forme di condizionamento"*- è indicativo del disegno legislativo di individuare la sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale (delitti ex art. 416 bis c.p., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe.

Con la sentenza n. 3828 del 22.6.2018, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato che la *"la misura di cui all'art. 143 t.u.e.l. non ha natura di provvedimento sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozion OMISSIS e, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato" (Cons. St. Sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96; id 7 dicembre 2017, n. 5782).*

Elementi dunque, e **non prove, né gravi indizi**, sui quali si fondano invece i procedimenti penali o quelli per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Può quindi ritenersi sufficiente ***"una condotta, attiva o omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita,*** *riscontrata dall'amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi"* (Cons. St. Sez. VI, n. 227/2011; id, Sez. III, n. 3828/2018).

In questo quado normativo rilevano finanche situazioni che rendano semplicemente ***"plausibile"***, nella concreta realtà contingente ed in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di un collegamento o comunque di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali; tali possono essere, per esempio, i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, anche in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli amministratori.

La giurisprudenza è, quindi, consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l'individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un quadro indiziario di **condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso. "Non sono parimenti**

necessarie le prove dell'intenzione degli amministratori di assecondare interessi criminali" (Cons. St. n. 2583/2007; n. 3331/2009), poiché la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. St. n. 3784/2005, n. 1156/2004).

Di qui la rilevanza di situazioni che ***"non rivelino né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacchè, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore, giova ripeterlo, è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità*** (Cons. St. n. 1490/2010; analogamente Cons. St., Sez. III, n. 3828/2018; Cons. St., id. n. 4026/2019).

L'uso di una terminologia così ampia e indeterminata (*elementi*) rivela quindi l'intento del legislatore di riferirsi a situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico, nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie forme di connessione o di contiguità tra organizzazioni criminali e sfera pubblica e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale sia permeabile all'influenza della criminalità organizzata.

La presente relazione è coerente con i predetti principi.

Al fine di individuare gli *indici di interesse* presenti nell'ente comunale e nel territorio di Trinitapoli, la Commissione si è avvalsa, infatti, dei poteri di accesso e di accertamento conferiti.

Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione d'accesso, e qui sinteticamente esposti, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Prodromica all'indagine su possibili collegamenti o condizionamenti degli amministratori nei confronti della criminalità organizzata – ma non determinante, ovviamente – è la dimostrazione della presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso o similari sul territorio e dell'interesse dei medesimi verso la *"res comunalis"*.

Tale aspetto è stato ampiamente approfondito: alla luce di una concorde pluralità di atti giudiziari e investigativi acquisiti anche dalle Forze di Polizia, è stata evidenziata la **presenza radicata e diffusa nel territorio del Comune di Trinitapoli dei due clan identificati in "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*".**

Nonostante, infatti, non si disponga di pronunciamenti che attestino in maniera diretta l'esistenza di associazioni per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p., vi sono tuttavia varie misure cautelari e sentenze non irrevocabili che danno atto dell'esistenza e dell'operatività dei suddetti gruppi criminali, in relazione ai quali è stata sovente riconosciuta anche l'aggravante di cui all'art. 416-*bis* 1. c.p., proprio con riferimento alla competizione armata per l'affermazione dei rispettivi ruoli di potere e supremazia sul territorio, come acclarato nelle operazioni della DDA di Bari denominate "Babele", "Nemesi" e "Turn over".

Proprio in virtù di quanto sopra esplicitato, **è da ritenersi in maniera inconfutabile che nel territorio di Trinitapoli si è in presenza di un contesto criminale particolarmente pericoloso, fondato su personalità criminali capaci di imporre in modo pervasivo il proprio condizionamento non solo sui principali settori economici e produttivi, ma anche sul mondo politico-istituzionale, *al precipuo fine di conseguire ulteriore valore aggiunto in termini economici e di rispetto sociale.***

Orbene, se può dirsi accertata la presenza della criminalità organizzata nel territorio e, contestualmente, l'interesse della stessa, in via generale, a volerne condizionare l'attività amministrativa, occorre verificare, ai fini dell'applicazione della misura dello scioglimento del consiglio comunale, se siano emersi elementi su collegamenti diretti o indiretti tra l'Amministrazione e la criminalità organizzata, ovvero siano presenti condizionamenti da parte della stessa nei confronti dell'Ente locale.

Il punto di partenza di un'indagine di questo genere non può prescindere da una attenta disamina dei soggetti che compongono gli organi elettivi e, contestualmente, da una lettura delle ultime consultazioni elettorali.

Come ampiamente riferito dalla Commissione, **le consultazioni elettorali, almeno a partire dal** *OMISSIS*, **hanno visto la politica locale ricevere supporto dai clan presenti sul territorio per riuscire a vincere le competizioni finalizzate all'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali**.

Questo emerge in maniera chiara e inconfutabile, anche da risultanze giudiziarie, pure con riferimento alle *OMISSIS*, **nel corso delle quali** *OMISSIS*, **da ritenersi** *OMISSIS* **al clan** *OMISSIS*, **è stato con intensità e pervasività presente sui social a favore del** *OMISSIS OMISSIS* **e dei componenti della** *OMISSIS* **e contro la lista avversaria e i suoi componenti.**

Oltre a ciò, è altrettanto acclarato che il suddetto *OMISSIS* si sia presentato sotto il palco dei candidati della lista avversaria *OMISSIS*, **come confermato dallo stesso nella diretta Facebook del *OMISSIS*, attestando con la sua presenza il non gradimento ovvero la contrarietà del clan nei confronti della stessa**.

In aggiunta a quanto sopra, si consideri che *OMISSIS*, con il permanere e con l'accrescersi dei bisogni primari da soddisfare da parte di tante persone economicamente in difficoltà, al di fuori dei canali istituzionali il predetto *OMISSIS* ha distribuito pacchi dono a chi ne aveva bisogno, con la postilla che poi al momento opportuno avrebbe detto come sdebitarsi, e cioè con l'indicazione di voto.

Né peraltro ha mai fatto conoscere chi ha provveduto a finanziare questa operazione.

Lo stesso *OMISSIS* si è proposto, altresì, quale *OMISSIS* anche nella individuazione e attribuzione di alloggi popolari, con l'acquiescenza dell'amministrazione, la quale nella vicenda relativa all'occupazione degli stessi appare essere compiacente, piuttosto che condiscendente.

Il medesimo ha dichiarato inoltre, in maniera esplicita, nel corso dell'interrogatorio, a cui si è diffusamente fatto riferimento nei capitoli precedenti - **concernente il procedimento penale iscritto a suo carico dalla DDA di Bari**, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, contestandogli anche l'aggravante dell'art. 416 *bis*.1. c.p. - **di essere il *trait d'union* tra** *OMISSIS*, *OMISSIS* **ucciso il** *OMISSIS* **mentre era in compagnia del suddetto, e gli esponenti della classe politica locale**.

Peraltro, **copiosa è la documentazione fotografica acquisita dalla Commissione d'indagine** che ritrae il *OMISSIS* con *OMISSIS OMISSIS*, o anche con *OMISSIS OMISSIS* quando era *OMISSIS* e altri *OMISSIS* a partire dal *OMISSIS*; **riscontri che attestano incontrovertibilmente la conoscenza e la partecipazione a diversi eventi di alcuni dei citati politici locali e degli appartenenti al clan.**

Al riguardo, l'organo d'indagine ha ritenuto significativo anche quanto desumibile dalla visione di un filmato girato da una troupe televisiva locale nella mattinata del *OMISSIS* per intervistare i vari candidati, da cui emerge che *OMISSIS* [28] (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*),

---

[28] *OMISSIS*.

OMISSIS (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, già *OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS* dei primi *OMISSIS*), a bordo di un'autovettura *OMISSIS*, raggiungono la sede del *OMISSIS* per salutare e festeggiare con i loro sostenitori il *OMISSIS OMISSIS*.

Nell'occasione, si nota l' *OMISSIS OMISSIS* abbracciare *OMISSIS* prima di entrare nella sede del *OMISSIS*.

Altrettanto significativo, ai fini della presente relazione, è il risultato delle *OMISSIS* **consultazioni amministrative.**

Nelle elezioni del *OMISSIS*, con *OMISSIS* liste presentate, la differenza tra la lista di *OMISSIS* e quella di *OMISSIS* ammontava a oltre *OMISSIS* voti, mentre nel *OMISSIS* con sole *OMISSIS* liste presentate, la differenza ha raggiunto circa *OMISSIS* voti.

Da quanto accertato dalla Commissione di indagine, **emerge con prepotente evidenza che le elezioni amministrative, a partire da quelle del** *OMISSIS* **e poi ancora di più del** *OMISSIS*, **per finire a quelle del** *OMISSIS*, **sarebbero state condizionate dalle condotte e dalle indicazioni dei clan mafiosi presenti a Trinitapoli, alterando significativamente ed in maniera determinante, perlomeno con riferimento alle** *OMISSIS* **tornate elettorali, l'esito del voto, in tal modo costituendo il presupposto per condizionare e indirizzare le scelte politico-amministrative dell'Ente.**

A riprova di quanto affermato, viene richiamato il contenuto del dialogo captato tra *OMISSIS* **e l'** *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* **e** *OMISSIS* **del** *OMISSIS*, in occasione del quale si è **pianificato, assicurando l'acquiescenza della amministrazione se non addirittura la sua compiacenza, l'occupazione di un alloggio ERP da parte di** *OMISSIS*, *OMISSIS*, **accusato tra l'altro dell'omicidio di un appartenente al clan rivale "***OMISSIS***".**

<u>Tale occupazione è poi realmente avvenuta, senza alcuna reazione da parte dell'amministrazione comunale</u>.

Nella medesima occasione, con i suggerimenti in ordine ai comportamenti da tenere da parte del *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS*, **nel colloquio captato è emerso anche l'interesse del clan per i terreni e le case di proprietà comunali.**

Interesse successivamente concretizzatosi con l'occupazione di molti degli alloggi ERP nel rione UNRA CASAS, diventato progressivamente roccaforte del clan *OMISSIS* **e piazza di**

spaccio di sostanze stupefacenti, il tutto di fronte (quantomeno) all'inerzia e/o incapacità dell'Amministrazione comunale, protrattasi per diversi anni, di ripristinare la legalità e di tutelare le legittime aspettative degli assegnatari degli alloggi.

Nel corso del procedimento, coordinato dalla Prefettura, finalizzato all'escomio dai predetti alloggi degli occupanti abusivi, molti dei quali esponenti apicali o affiliati ad uno dei clan coinvolti nella sanguinosa faida di mafia che tuttora insanguina il territorio casalino, *OMISSIS* e la tecnostruttura del comune di Trinitapoli, piuttosto che tenere un comportamento proattivo e fattivamente propositivo, hanno avuto un atteggiamento attendista e teso a far ricadere sulla cabina di regia prefettizia o comunque su soggetti terzi le determinazioni finali in merito alla individuazione dei nuclei da sgomberare.

E tuttavia il *OMISSIS OMISSIS*, successivamente all'insediamento della Commissione di indagine, mantenendo il medesimo atteggiamento anche durante l'audizione presso il suddetto organo, non ha fatto altro che intestare a se stesso lo sgombero degli alloggi, in un'operazione finalizzata a sovvertire, anche mediaticamente, la realtà dei fatti.

Nella vicenda dello sgombero delle cosiddette "case maledette" appare chiara, invece, quanto meno l'incapacità di questa e delle precedenti amministrazioni di tutelare i beni della collettività al fine di farli fruire alle categorie più deboli.

Ad ulteriore conferma del condizionamento esistente presso l'Ente, la Commissione d'indagine ha sottolineato quanto emerso, nel procedimento di escomio degli alloggi occupati, con riferimento alla occupazione di *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*, ed alla definizione dell'istanza di sanatoria dal medesimo presentata in ordine alla propria posizione di occupante abusivo.

A seguito degli accertamenti effettuati, è risultato che il suddetto ha reso una dichiarazione mendace, avendo dichiarato di non avere reddito, a fronte dell'esito di verifiche incrociate, da cui è emerso che nel *OMISSIS* aveva maturato un reddito di oltre 70000 euro.

Acquisiti dalla Commissione gli atti di tale fascicolo, è risultato immediatamente evidente che, nonostante la dichiarazione mendace, né *OMISSIS* né altro soggetto del comune di Trinitapoli abbiano trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, segnalando l'evidente reato.

Ancora una volta il potere intimidatorio e condizionante della mafia locale ha verosimilmente inibito una attività per un verso ordinaria e per altro verso fondamentale per un Ente

che faccia della legalità, nei fatti concreti e non con le mere dichiarazioni di intenti, un elemento imprescindibile della propria azione amministrativa.

Il potere condizionante della mafia locale si dispiega in tutta la sua evidenza anche nella vicenda relativa alla costituzione in giudizio come parte civile, richiesta da parte dell'opposizione, nel procedimento, sopra ricordato, che vede imputato *OMISSIS*, per il quale la DDA di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per due capi di imputazione, con l'aggravante del metodo mafioso ai sensi del 416 *bis* 1. c.p.

OMISSIS e la *OMISSIS*, dopo le pressanti richieste dell'opposizione ed una prima incertezza sull'organo competente (Consiglio o Giunta), pur essendo evidenti le ripercussioni negative rispetto alla collettività, nonché alla libera esplicazione delle prerogative della minoranza consiliare, conseguenti all'azione del *OMISSIS*, hanno comunque ritenuto di dover chiedere un parere *pro-veritate* ad un legale del libero foro, avendo peraltro al proprio interno analoghe professionalità.

Alle evidenti resistenze dell' *OMISSIS OMISSIS* a costituirsi parte civile nel processo contro *OMISSIS*, si aggiunge quanto dal medesimo dichiarato in occasione dell'intervista rilasciata l' *OMISSIS* decorso ad una emittente televisiva privata del territorio.

OMISSIS, nel riferire in merito alle iniziative della minoranza, richiama anche il tema della costituzione di parte civile in giudizio, aggiungendo tuttavia a riguardo: "*...ma era una questione che riguardava i consiglieri...*", in tal modo cercando di derubricare la questione a mero fatto di interesse dei consiglieri, con la precisa volontà di ridimensionare le determinazioni della *OMISSIS* ed evitare clamore ed eventuali ritorsioni da parte del *OMISSIS* e della criminalità organizzata.

In tale atteggiamento la Commissione d'indagine ha ravvisato in maniera evidente il timore del *OMISSIS* nei confronti del *OMISSIS* e del clan - al quale lo stesso è da ritenersi *OMISSIS* - con il conseguente tentativo di sminuire i fatti di rilievo penale che hanno condotto alla contestazione del reato con l'aggravante del metodo mafioso e alla successiva e sofferta costituzione in giudizio.

In tal modo, vuole farsi apparire all'esterno la costituzione in giudizio come un atto "giuridicamente necessitato" e non frutto di un'autonoma e convinta determinazione del *OMISSIS*: tale atteggiamento è ancor più sintomatico del timore nei confronti del *OMISSIS* e del clan di riferimento, cui con tutta evidenza soggiace l'amministrazione di Trinitapoli a partire dal *OMISSIS*.

Sintomatici del potere condizionante della mafia locale sono anche le vicende del *OMISSIS*, dell' *OMISSIS* e dell' *OMISSIS*, destinataria di interdittiva antimafia, riconducibile a *OMISSIS*,

OMISSIS del *OMISSIS*, ucciso il *OMISSIS*, evidenziando, per quanto riguarda l' *OMISSIS*, che, come ammesso dal *OMISSIS* nella sua audizione presso la Commissione, nessun atto formale è stato adottato dall'Amministrazione *OMISSIS*, in cui l' *OMISSIS* era *OMISSIS*, al fine di rientrare in possesso del bene di proprietà comunale che per anni ha ospitato la sede stessa dell' *OMISSIS*.

Una tale inerzia amministrativa, interrotta solo dal commissario prefettizio, non può che essere classificata come soggezione nei confronti della *OMISSIS* per il suo legame familiare con il *OMISSIS*, *OMISSIS* della suddetta, né valgono ad affermare il contrario eventuali iniziative intervenute successivamente all'insediamento della Commissione di accesso.

In merito al settore degli appalti, l'Organo di indagine ha focalizzato l'attenzione sull'**affidamento del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti alla *OMISSIS* di Trinitapoli** - società nata per effettuare lavori in edilizia e che solo negli ultimi anni ha integrato le proprie attività con quelle relative all'ecologia e ambiente - il cui rappresentante legale, in ottimi rapporti con l' *OMISSIS OMISSIS*, ha familiari stretti a loro volta coniugati o conviventi con appartenenti o affiliati ai sodalizi criminali locali.

In merito è stata efficacemente evidenziata dalla Commissione **l'evidente "anomalia" della mancanza di un contratto, con l'ulteriore conseguenza di eludere le verifiche e/o richieste di certificazione antimafia, a fronte di un affidamento durato complessivamente più di due anni e di un valore superiore ai tre milioni di euro!**

Sintomatica della permeabilità mafiosa della società in parola è stata ritenuta, altresì, l'assunzione nel cantiere di Trinitapoli della raccolta dei rifiuti del *OMISSIS* di *OMISSIS*, più volte citato nella presente relazione.

Come altrettanto significativa è stata ritenuta dalla Commissione la circostanza che i mezzi della *OMISSIS*, risultata dopo la *OMISSIS* affidataria del servizio a seguito della gara ponte, siano stati danneggiati da un incendio pochi giorni dopo l'avvio dell'attività.

In tale contesto non è stato escluso che anche l'attentato incendiario ai danni dell'auto dell' *OMISSIS*, come riferito alla Commissione d'accesso in audizione dal suddetto, possa essere ricondotto alla vicenda in esame.

Quanto emerso in merito all'affidamento del servizio in argomento alla *OMISSIS*, è apparso all'Organo d'indagine sintomatico per un verso dell'interesse della criminalità organizzata per il servizio in questione e per l'altro del condizionamento o forse anche della complicità operosa da

parte dell'Ente, comunque incapace, anche in questa circostanza, di effettuare scelte amministrative imparziali e scevre da soggezione nei confronti della mafia presente nel centro casalino.

Ancora, all'esito dell'attività accertativa, è stato evidenziato come, oltre alle complicità ovvero alle compiacenze della politica nei confronti degli interessi della mafia locale e della conseguente soggezione ad essa, nemmeno la struttura burocratica sia libera da condizionamenti ad opera delle consorterie criminali locali.

Ciò si evince chiaramente dall'esame dei fatti già riferiti concernenti l'iscrizione tra i residenti delle "case maledette" di intranei alla mafia locale o di loro familiari (tra i quali *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS*), occupanti abusivi privi di qualunque legittimazione, o l'ulteriore caso della mancata denuncia alla Procura della Repubblica di *OMISSIS* per le dichiarazioni mendaci rese nel procedimento di sanatoria relativo alla permanenza negli alloggi ERP.

Ancor più evidente è stata ritenuta la soggezione alla mafia locale della tecnostruttura in relazione alle vicende relative alla concessione di contributi alla *OMISSIS*, *OMISSIS* del più volte citato *OMISSIS*, nonostante vi fosse una situazione di incompatibilità alla luce dei criteri individuati dalla giunta comunale per fruire dei contributi.

Nel solco del condizionamento è ascrivibile anche il mancato tempestivo trasferimento della residenza di *OMISSIS* presso la dimora della sua compagna. In tale caso è particolarmente significativa la segnalata ostruzione e i ritardi della tecnostruttura in ordine al rilascio alla Commissione della copia della documentazione di interesse.

Nel quadro complessivo come sopra delineato, per i fatti di cui si è riferito, nonché per le dichiarazioni delle persone coinvolte e alla luce della documentazione raccolta, appare evidente che l'attività intrapresa dalla *OMISSIS* amministrazione a guida *OMISSIS* di sedicente correzione, presa di distanza dal passato e adozione di atti in discontinuità, sembri soltanto ed in maniera incontrovertibile un'operazione di facciata.

A ciò si aggiungano i seguenti aspetti che si ritengono di rilevante criticità:

- **nel** *OMISSIS*, in evidente continuità con la precedente amministrazione guidata da *OMISSIS*, **permangono** *OMISSIS* **con il supporto determinante del clan** *OMISSIS*, **nonché di quello** *OMISSIS*;

- in relazione ai fatti accaduti nel corso della **campagna elettorale del *OMISSIS*, è pendente il procedimento penale attivato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari a carico di *OMISSIS* per violazione dell'art. 87 del D.P.R. N. 570/1960**. *OMISSIS*, peraltro, nella diretta Facebook sopra richiamata ha confermato di aver avuto un ruolo attivo durante la predetta campagna elettorale, contribuendo quindi in maniera determinante all'elezione dell'amministrazione Losapio. I fatti sopra richiamati configurano di per sé, anche in considerazione dei soggetti coinvolti, un fattore genetico di condizionamento della politica casalina e dell'amministrazione dell'ente locale;

- **appare evidente la soggezione dell'attuale amministrazione ed il conseguente condizionamento da parte del clan** *OMISSIS*, tenuto conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, del comportamento avuto dalla stessa in ordine allo sgombero degli immobili occupati, alla costituzione in giudizio come parte civile nel processo contro *OMISSIS*, alla attribuzione di contributi a *OMISSIS*, *OMISSIS* del suddetto, al mancato cambiamento di residenza allo stesso nonostante la completezza degli accertamenti anagrafici effettuati, evidenziando quest'ultimo fatto, unitamente ad altri, la permeabilità anche della struttura amministrativa agli interessi della mafia.

Ogni altro atto, quali il mancato rinnovo dei terreni in concessione anche alla *OMISSIS* del *OMISSIS*, peraltro mimetizzata dalla mancata proroga alla generalità dei concessionari di terreni, ovvero l'istituzione di uno sportello antiracket e antiusura in un territorio devastato dalla attività estorsiva e usuraria dei clan, non attribuisce certo la patente della legalità, ma, come anche disvelato nella nota del *OMISSIS* a firma dei *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, è unicamente propedeutico alla possibilità, in caso di scioglimento ex art. 143 TUOEL, di predisporre la difesa di chi è attualmente alla guida del Comune di Trinitapoli, senza una reale adesione ai principi di legalità e di lotta incondizionata alla criminalità organizzata.

Per ciascuno dei profili soprarichiamati sono stati forniti dalla Commissione d'indagine numerosi elementi di riscontro, ampiamente esposti nei relativi paragrafi di trattazione a cui si rimanda, a sostegno dell'attualità del pericolo di condizionamento dei clan mafiosi nei confronti del Comune di Trinitapoli e del collegamento tra alcuni esponenti criminali e i politici locali.

Infatti la mafia, in considerazione degli innumerevoli fatti delittuosi avvenuti, dei riscontri effettuati nel corso delle inchieste giudiziarie e delle pronunce dell'A.G. che hanno attestato l'operatività di compagini criminali che utilizzano il metodo mafioso, risulta essere così fortemente radicata nel Comune di Trinitapoli, da costituire l'origine di tante distorsioni economiche e disfunzioni amministrative.

Di conseguenza gli elementi acquisiti vanno letti, esaminati ed interpretati unitariamente e non atomisticamente alla luce del contesto criminale del territorio, che risulta profondamente ferito e condizionato dalla combinazione di diversi e rilevanti elementi e precisamente da un lato dall'inerzia e dalla soggezione dell'amministrazione attuale, così come di quella precedente, nei confronti dei sodalizi mafiosi e dall'altro dal condizionamento e dalla soggezione esercitati dalle consorterie locali, avvezze a perseguire ogni tipo di interesse illecito, pur di rafforzare sempre di più il proprio potere ed il proprio consenso sociale.

Peraltro le considerazioni conclusive della relazione rassegnata dalla Commissione d'accesso sono il prodotto di un elevato numero di riscontri, tutti univoci e convergenti, i quali dimostrano – ciascuno considerato in relazione al proprio peso specifico, ma anche in un'ottica valutativa unitaria, nella misura in cui sono ontologicamente orientati a disvelare il grado di permeabilità delle istituzioni locali – l'elevata disfunzionalità riscontrata nella gestione del Comune di Trinitapoli, ascrivibile alla pericolosa attività di infiltrazione, inquinamento e condizionamento esercitato dalla criminalità organizzata sull'apparato politico ed amministrativo dell'ente, sia nella precedente che nella attuale gestione.

Tale metodologia valutativa – ciascun elemento valutato singolarmente e anche in un'ottica d'insieme – ha consentito di individuare la sussistenza di un pericolosissimo intreccio di interessi e relazioni tra un potente e sanguinario sodalizio criminale, quello del clan "*OMISSIS*", e una parte della classe politica locale, che ha assunto la forma anche di una lista *OMISSIS*, la quale allo stato attuale è ininterrottamente al governo del Comune di Trinitapoli dal *OMISSIS*, attraverso la *OMISSIS* dell' *OMISSIS*, a cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, l' *OMISSIS* amministrazione del *OMISSIS OMISSIS*.

Dai riscontri effettuati dalla Commissione è emerso altresì l'elevato grado di infiltrazione mafiosa della citata consorteria criminale in alcune associazioni, società ed imprese che hanno avuto in passato o continuano allo stato attuale ad avere rapporti contrattuali con il Comune di Trinitapoli, come è peraltro deducibile dalla lettura dei provvedimenti di prevenzione adottati nei riguardi degli stessi dalla Prefettura, quali la revoca della licenza al *OMISSIS*, nonché la certificazione antimafia interdittiva emessa nei riguardi della *OMISSIS*.

Attraverso tali associazioni e società la mafia è entrata nel palazzo del Comune di Trinitapoli per gestire servizi particolarmente delicati quali quelli di guardiania dei terreni comunali e lungo le strade extraurbane di interesse comunale nonché quelli di vigilanza dei beni immobili comunali e di portierato al varco della sede municipale.

Il Comune, inoltre, ha elargito contributi ed ha distribuito patrocini ad iniziative assunte dalle suddette società ed associazioni, in alcuni casi aderendo quale socio delle stesse.

È stato riscontrato e documentato un interesse immediato e diretto del clan *OMISSIS* in merito alla vicenda concernente l'occupazione degli alloggi popolari, con il *OMISSIS* dell'

OMISSIS che parla e agisce con la consapevolezza di poter indirizzare e condizionare l'attività amministrativa dell'Ente e che assume il ruolo di suggeritore nella pianificazione delle occupazioni abusive.

Alla luce di tali evidenze appare conclamata la contiguità soggiacente da parte dell'ente pubblico che non è stato in grado, negli anni, di impedire le occupazioni abusive e di ripristinare la legalità in favore dei legittimi assegnatari.

Per altro verso, è stato acclarato come nell'assegnazione degli alloggi il *OMISSIS*, con l'avallo e la contiguità compiacente dell' *OMISSIS*, ha assunto su di sé, senza l'opposizione o la delegittimazione di alcuno dell'amministrazione *OMISSIS,* il ruolo di "*OMISSIS*" in assoluta violazione di qualsiasi procedura regolamentare.

Lo stesso personaggio che mediava nell'assegnazione degli alloggi popolari ha assunto un ruolo ancor più rilevante in vista delle elezioni amministrative attraverso una arbitraria distribuzione di beni alimentari, in assenza di qualsiasi criterio e/o requisito di legge e senza mai indicare l'identità dei "benefattori", con l'unico scopo della *captatio benevolentiae* del corpo elettorale a favore della compagine politica che ha candidato l' *OMISSIS OMISSIS.*

In particolare, tali condotte tenute nel corso della campagna elettorale in vista delle elezioni *OMISSIS* al fine di raccogliere voti a favore di diversi esponenti della lista *OMISSIS*, che ha prevalso su quella avversaria *OMISSIS*, contestualmente alle minacce nei confronti degli esponenti di quest'ultima, perpetrate anche con lo stazionamento sotto il palco nel corso dei comizi, hanno, con ogni verosimiglianza, reso possibile la vittoria del *OMISSIS OMISSIS* e della sua compagine politica, con la più che probabile alterazione della espressione di voto da parte del corpo elettorale.

Peraltro è stato efficacemente dimostrato che la soggezione esercitata dalla criminalità organizzata locale ha raggiunto e investito anche la tecnostruttura del comune, che è risultata essere disponibile a comportamenti omissivi o *contra legem* nel caso in cui siano venuti in considerazione gli interessi dei clan locali o delle persone ad essi collegate, a partire dalla concessione di contributi, piuttosto che in occasione dell'attribuzione o del cambio delle residenze, ovvero anche quando si sia trattato di assegnare servizi milionari a ditte amiche, come la *OMISSIS* - che appare infiltrata e/o condizionata dai sodalizi criminali - in contrasto con le norme del codice dei contratti e pretermettendo i controlli antimafia.

In questo quadro si ritiene, quindi, di condividere la valutazione della Commissione d'indagine, che, dalle situazioni descritte, nella concreta realtà di questo territorio ed in base ai dati informativi acquisiti, trae il convincimento che la mafia si è insinuata in maniera subdola nei gangli vitali del mondo sociale, economico ed istituzionale di Trinitapoli, e con la sua elevatissima capacità di condizionamento possa compromettere sempre in maggior misura la tenuta democratica della collettività civile e delle istituzioni che la rappresentano.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale di singoli episodi, denota un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente. Il Comune, proprio in ragione delle criticità segnalate, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi, ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere o incrementare il vantaggioso *status quo* già acquisito. In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano gli interessi degli esponenti del sodalizio criminale. A fronte di tali interessi, vi è stata una sostanziale acquiescenza o comunque una incapacità di intervento da parte della Amministrazione comunale.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di una incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Trinitapoli capace di respingere i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tenuto conto ancor di più di quanto affermato dal Procuratore Aggiunto - Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nella seduta del Comitato del 10 gennaio 2022 in ordine alla sussistenza di un contesto in atto di "compenetrazione organica" tra i rappresentanti delle consorterie criminali locali e l'Amministrazione comunale, che rende finanche difficile distinguere gli uni dall'altra, attesa l'evidente ed oggettiva condivisione di scopi da tempo esistente.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della acclarata presenza della criminalità organizzata nel territorio di Trinitapoli, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
Valiante

22A02670

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Pulsano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pulsano (Taranto);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 16 marzo 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pulsano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Padovano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pulsano (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Lupoli.

Il citato amministratore, in data 16 marzo 2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 aprile 2022.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pulsano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Padovano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Taranto.

Roma, 15 aprile 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A02671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le ope-

razioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.229 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 23 febbraio e 25 marzo 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 aprile 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 aprile 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 aprile 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A02672

DECRETO 27 aprile 2022.

Contingente e modalità di cessione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Primitivo e orecchiette», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 86027 del 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 268 del 10 novembre 2021, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Primitivo e orecchiette», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 86027 del 2 novembre 2021, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in cupronichel;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 86027 del 2 novembre 2021, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in cupronichel, in versione *fior di conio*, millesimo 2022;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Primitivo e orecchiette», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 86027 del 2 novembre 2021, indicato nelle premesse, confezionata in blister con astuccio in cartoncino, sarà disponibile dal 28 giugno 2022.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in cupronichel da 5 euro, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, è stabilito in euro 75.000,00, pari a n. 15.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 dicembre 2022.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da cinquecento unità e del 15% per ordini a partire da 1.000 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in versione fior di conio con elementi colorati, confezionate in blister con astuccio in cartoncino, sono così distinti:

da	1	a	499	unità	euro	25,00
da	500	a	999	unità	euro	22,50
da	1000	a		unità	euro	21,50

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto medesimo per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GIANSANTE

22A02731

DECRETO 27 aprile 2022.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «40° Anniversario Italia Campione del mondo - Paolo Rossi», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 85040 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 266 dell'8 novembre 2021, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «40° Anniversario Italia Campione del mondo - Paolo Rossi», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 85040 del 28 ottobre 2021, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 85040 del 28 ottobre 2021, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «40° Anniversario Italia Campione del mondo - Paolo Rossi», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 85040 del 28 ottobre 2021, indicato nelle premesse, confezionata in capsula con astuccio, sarà disponibile dal 6 luglio 2022.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, è stabilito in euro 30.000,00, pari a n. 6.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 gennaio 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - solo per le società, le pubbliche amministrazioni, le fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in versione fior di conio con elementi colorati, confezionate in capsula con astuccio, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	60,00
da	100	a	499	unità	euro	54,00
da	500	a		unità	euro	51,00

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto medesimo per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GIANSANTE

22A02732

DECRETO 27 aprile 2022.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «100° Anniversario dell'Autodromo nazionale Monza», in versione *fior di conio*, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 85044 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 267 del 9 novembre 2021, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «100° Anniversario dell'Autodromo nazionale Monza», in versione *fior di conio*, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 85044 del 28 ottobre 2021, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 85044 del 28 ottobre 2021, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 1277 del 10 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 12 del 17 gennaio 2022, il quale ha stabilito che il contingente complessivo della suddetta moneta è pari a 16.000 monete, di cui 8.000 esemplari riservati alle serie speciali da 9 pezzi, in versione *fior di conio*, millesimo 2022, descritte nell'art. 1 del medesimo decreto;

Ritenuto di dover disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento, in versione *fior di conio*, millesimo 2022, confezionata in capsula con astuccio;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «100° Anniversario dell'Autodromo nazionale Monza», in versione *fior di conio*, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 85044 del 28 ottobre 2021, indicato nelle premesse, confezionata in capsula con astuccio, sarà disponibile dal 20 luglio 2022.

Art. 2.

Come stabilito dall'art. 2 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 1277 del 10 gennaio 2022, il contingente complessivo della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «100° Anniversario dell'Autodromo nazionale Monza», in versione *fior di conio*, millesimo 2022, è pari a 16.000 monete, così suddiviso:

8.000 monete confezionate singolarmente in capsula con astuccio, per un valore nominale complessivo pari a euro 40.000,00;

8.000 monete riservate alle serie speciali da 9 pezzi, in versione fior di conio, millesimo 2022, di cui all'art. 1 del medesimo decreto, per un valore nominale complessivo pari a euro 40.000,00.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, confezionate in capsula con astuccio, entro il 20 gennaio 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - solo per le Società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in versione fior di conio, confezionate in capsula con astuccio, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	45,00
da	100	a	499	unità	euro	40,50
da	500	a		unità	euro	38,25

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto medesimo per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GIANSANTE

22A02733

DECRETO 27 aprile 2022.

Contingente e modalità di cessione della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Alberto Sordi», in versione *proof*, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 85041 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 9 novembre 2021, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Alberto Sordi», in versione *proof*, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 85041 del 28 ottobre 2021, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in bronzital e cupronichel;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 85041 del 28 ottobre 2021, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in bronzital e cupronichel, in versione *proof*, millesimo 2022;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Alberto Sordi», in versione *proof*, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 85041 del 28 ottobre 2021, indicato nelle premesse, confezionata in *blister* con astuccio in cartoncino, sarà disponibile dal 20 luglio 2022.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro, in versione *proof*, millesimo 2022, è stabilito in euro 50.000,00, pari a n. 10.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 20 gennaio 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, confezionate in blister con astuccio in cartoncino, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 30,00;
da	100	a	499	unità	euro 27,00;
da	500			unità	euro 25,50.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto medesimo per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GIANSANTE

22A02734

DECRETO 27 aprile 2022.

Contingente e modalità di cessione della moneta in bronzital da 5 euro dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Giaguaro», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma cinque dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 85043 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 9 novembre 2021, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in bronzital da 5 euro dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Giaguaro», in versione *proof*, con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 85043 del 28 ottobre 2021, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in bronzital;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 85043 del 28 ottobre 2021, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in bronzital, in versione *proof*, con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in bronzital da 5 euro dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Giaguaro», in versione *proof*, con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 85043 del 28 ottobre 2021, indicato nelle premesse, confezionata in capsula, sarà disponibile dal 30 agosto 2022.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in bronzital da 5 euro, in versione *proof*, con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022, è stabilito in euro 50.000,00, pari a n. 10.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 febbraio 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da 400 unità e del 15% per ordini a partire da 800 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, confezionate in capsula, sono così distinti:

da	1	a	399	unità	euro	37,00;
da	400	a	799	unità	euro	33,30;
da	800			unità	euro	31,45.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto medesimo per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GIANSANTE

22A02735

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 marzo 2022.

Riduzione degli obblighi di scorta.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e, in particolare, l'art. 3;

Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio dell'Unione europea 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249 che recepisce la citata direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) a cui attribuisce il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano;

Visto in particolare l'art. 20, comma 3 del citato decreto legislativo n. 249 del 2012 il quale, in caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, prevede che il Ministro della transizione ecologica, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia del Ministero della transizione ecologica, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 29 luglio 2021 di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione ecologica recante la determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021;

Vista la comunicazione del 2 marzo 2022 dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come *AIE)* con cui, a seguito dell'attuale situazione di crisi Russia-Ukraina, la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri per un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento;

Considerato che nella riunione del 2 marzo 2022 del Gruppo di coordinamento europeo sul petrolio *(Oil Coordination Group)* non sono pervenute indicazioni circa la composizione dei prodotti da sottoporre a destoccaggio lasciando quindi agli stati membri facoltà di scelta;

Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 4 marzo 2022 con cui il direttore esecutivo dell'Agenzia, avendo verificato il consenso degli stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un periodo di tempo minimo di sei mesi del rilascio di tali scorte da parte dei soggetti obbligati per evitare un effetto contrario sul mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse;

Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha richiesto all'Italia di garantire un contributo totale pari a circa 2,041 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa 277,3 mila tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi;

Visto il decreto del Capo Dipartimento energia n. 17477 del 1° marzo 2022 che aggiorna i componenti del Comitato per l'emergenza petrolifera;

Considerato il verbale della riunione del 3 marzo 2022 del Comitato per l'emergenza petrolifera che ha approvato il piano di rilascio delle scorte petrolifere, presentato dal Ministero della transizione ecologica, in conformità alle richieste dell'AIE;

Ritenuto necessario aderire alle richieste formulate dall'AIE mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche detenute da OCSIT e dai soggetti obbligati citati e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo quali quelli rappresentati dalle scorte specifiche;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione degli obblighi di scorta

1. L'entità delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione ecologica, è ridotta del 4,24% a decorrere dalle ore 0,00 del 18 marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022, per assicurare una riduzione complessiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 277,3 mila tonnellate equivalenti di petrolio.

Art. 2.

Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati

1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifero di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero della transizione ecologica, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https: mise.ocsit.it/scorte

2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.

Art. 3.

Successivi adempimenti

1. Nel decreto del Ministro della transizione ecologica, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che determina l'entità delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2022-2023 viene assicurata una riduzione complessiva del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 277,3 mila tonnellate equivalenti di petrolio per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. 11 presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero della transizione ecologica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 15 marzo 2022

Il Ministro: CINGOLANI

22A02736

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 11 marzo 2022.

Ripartizione delle risorse finanziarie, previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il settore dell'autotrasporto di merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Considerato che la sopra menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234, destina al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 240.000.000 di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2022-2024;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in base al quale le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Considerato che l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che le risorse destinate al settore dell'autotrasporto sono ripartite tra le diverse ipotesi d'intervento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che detta previsione deve considerarsi espressiva di un principio generale che impone la concertazione con le associazioni di categoria dell'autotrasporto ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie destinate al settore;

Considerato che in data 17 febbraio 2022, si è tenuto un incontro fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel corso del quale lo schema di ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto è stato illustrato e ampiamente condiviso;

Preso atto dell'opportunità, ampiamente condivisa dagli operatori del settore, di garantire la continuità degli interventi stessi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed i risultati

conseguibili, in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente, valutando le esigenze prioritarie del settore in relazione a quanto emerso a seguito dei confronti con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto;

Considerata la necessità di definire gli interventi e la ripartizione delle somme disponibili anche nei limiti di fattibilità, avuto riguardo sia al grado di utilizzazione storico delle risorse nel corso degli esercizi finanziari precedenti, e sia alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al Trattato istitutivo dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Considerato che, tra gli interventi già previsti a normativa vigente, devono essere privilegiati quelli mirati al soddisfacimento delle principali esigenze del settore, fra i quali il contenimento dei costi di esercizio per far fronte alla concorrenza dei vettori extracomunitari, nonché quelli a favore della sicurezza della circolazione (riduzione compensata dei pedaggi autostradali), ai sensi dell'art. 29, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto di dover confermare una quota parte delle risorse finanziarie di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la misura della deduzione forfetaria di spese non documentate per gli autotrasportatori mono veicolari, ai sensi dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Valutata, altresì, la necessità di definire, per quanto riguarda la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, un sistema che consenta di limitare progressivamente le previsioni di spesa alle risorse effettivamente disponibili per l'esercizio in corso e quindi garantire per gli anni successivi una copertura sufficiente ad accelerare i pagamenti;

Considerata, altresì, l'esigenza di favorire un rilancio degli investimenti delle imprese di autotrasporto con specifico riferimento al rinnovo del parco veicolare in termini di sostenibilità ecologica, in una logica di rilancio della logistica e del trasporto combinato;

Ritenuta, del pari, la necessità, stante la complessità della regolamentazione del settore dell'autotrasporto sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale e sia in relazione all'accesso alla professione ed al mercato, di porre in essere ed incentivare interventi a favore della formazione professionale, in continuità con gli anni precedenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *f)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pienamente compatibili con la normativa comunitaria, in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Considerato che per le imprese di autotrasporto la misura relativa alla deduzione forfetaria delle spese non documentate sarà determinata compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime di aiuti c.d. «*de minimis*») attraverso apposite dichiarazioni sostitutive dei beneficiari circa il rispetto della soglia massima consentita;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, la somma annua pari ad euro 240.000.000, destinata ad interventi a favore del settore dell'autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è ripartita come di seguito specificato, tenendo conto delle finalità degli interventi già previsti da disposizioni di legge e regolamentari:

a) art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - deduzione forfetaria di spese non documentate - 70.000.000 di euro. La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni è definita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili per tali finalità. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, (cosiddetto «*de minimis*»), la fruizione dei benefici è subordinata ad apposita dichiarazione dei beneficiari circa il mancato superamento della soglia massima ivi prevista;

b) art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - fondi da assegnare al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali) - 140.000.000 di euro, secondo le modalità operative da definirsi con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allo stesso Comitato centrale da emanarsi per l'anno 2022;

c) art. 2, comma 2, lettera *f)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 - 5.000.000 di euro destinati all'incentivazione di ulteriori interventi a favore della formazione professionale, secondo le procedure da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-*bis*, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lo stesso decreto definisce gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

d) art. 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - 25.000.000 di euro da inquadrare, ove possibile, nel quadro del regolamento UE n. 651/2014, per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione imprenditoriale e ammodernamento del parco veicolare. Le modalità di erogazione di dette risorse sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che definisce altresì gli oneri di gestione e le spese

di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio, in relazione alla ripartizione dell'importo annuo di euro 240.000.000, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 945

22A02717

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 aprile 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 890).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19», ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, nn. 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del 7 settembre 2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12 novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile, al fine di accelerare, in particolare, il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 8 e 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre 2020, dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 718 del 2 dicembre 2020 e dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 736 del 30 gennaio 2021, ha richiesto ai soggetti attuatori - regioni e province autonome - di trasmettere una ricognizione delle spese effettivamente sostenute dagli enti territoriali interessati, ai sensi dei citati provvedimenti, fino al 30 aprile 2021, nonché una ricognizione delle, eventuali, ulteriori spese riferite alle sole ore di straordinario o prestazione accessorie effettuate dal solo personale non dirigenziale, eccedenti i limiti ordinariamente previsti, nel periodo maggio-dicembre 2021;

Visto il Comunicato 4597 della Commissione speciale di protezione con il quale sono stati comunicati, rispettivamente gli esiti delle ricognizioni dei fabbisogni finanziari relativi al periodo sino al 30 aprile 2021, e quello relativo, con le specifiche suindicate, sino al 31 dicembre 2021;

Visto l'esito dell'analoga ricognizione effettuata, relativamente ai due periodi, anche dal Dipartimento della protezione civile;

Dato atto che dalle citate ricognizioni emerge un fabbisogno totale complessivo effettivo inferiore alla prima autorizzazione contenuta nell'art. 1 della citata ordinanza n. 690/2020;

Tenuto conto che in base ad un calcolo proporzionale basato sulle citate ricognizioni è stimabile un ulteriore fabbisogno massimo relativo alla proroga delle disposizioni relative al solo personale non dirigenziale dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, data di scadenza dello stato di emergenza;

Tenuto conto che il fabbisogno complessivo delle misure di cui alle citate ordinanze dall'inizio e fino alla fine dello stato di emergenza, può trovare integrale copertura totale nell'ambito della prima autorizzazione di spesa per le misure di che trattasi di cui all'art. 1, commi 3, 8 e 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, residuando anche un ulteriore margine cautelativo laddove dovessero emergere lievi disallineamenti in fase di consolidamento della rendicontazione definitiva;

Dato atto che, rispetto alle risorse accantonate per assicurare copertura finanziaria al fabbisogno complessivo delle misure di cui alle citate ordinanze, al netto di quanto evidenziato nel precedente capoverso, residuano ulteriori risorse pari ad euro 34.959.584,52, che possono essere, all'occorrenza, reimpiegate per ulteriori eventuali necessità finalizzate esclusivamente a fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui in premessa;

Attesa la necessità di valorizzare il contributo del personale non titolare di incarichi dirigenziali del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, delle regioni e province autonome e dei comuni direttamente impegnato, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, nel prosieguo delle attività connesse all'emergenza;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni in materia di personale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020.

1. Al fine di valorizzare il contributo del solo personale non titolare di incarichi dirigenziali del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, delle regioni e province autonome e dei comuni direttamente impegnato, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, nel prosieguo delle attività connesse all'emergenza, i termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, prorogati da ultimo dall'art. 1 dell'ordinanza n. 736 del 30 gennaio 2021, sono ulteriormente prorogati, per il solo personale non dirigenziale e per i titolari di posizione organizzativa, fino al 31 marzo 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 8.500.000, si provvede integralmente a valere sulle risorse già stanziate dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, commi 3, 8 e 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, pari complessivamente a euro 23.423.000.

3. Le risorse non utilizzate, come derivanti dalla ricognizioni indicate in premessa effettuate dai soggetti attuatori - regioni e province autonome - e dal Dipartimento della protezione civile, fino al 31 dicembre 2021, per le misure di che trattasi, pari complessivamente a euro 34.959.584,52, derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre 2020, all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 718 del 2 dicembre 2020, all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 736 del 30 gennaio 2021, possono essere riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile esclusivamente per finalità, previamente autorizzate, strettamente connesse all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui in epigrafe.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A02737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ketosteril», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 304/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 39/2021 del 15 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 76 del 29 marzo 2021, con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketosteril» (chetoaminoacidi, aminoacidi) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn) (PT/H/2291/001/DC);

Vista la domanda presentata in data 10 aprile 2021, con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l., titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H del medicinale «Ketosteril» (chetoaminoacidi, aminoacidi), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049277015;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7 - 10 settembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nelle sedute del 17 - 19 novembre 2021 e del 22 - 24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KETOSTERIL (chetoaminoacidi, aminoacidi), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

compresse rivestite con film, 100 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 049277015 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 73,57.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ketosteril» (chetoaminoacidi, aminoacidi), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02673

DETERMINA 21 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Fresenius Kabi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 305/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previ-

sto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 99 del 2 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2022, con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lenalidomide Fresenius Kabi» (lenalidomide) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn); (NL/H/4081/001-007/E/001);

Vista la domanda presentata in data 19 gennaio 2022 con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l., titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H del medicinale «Lenalidomide Fresenius Kabi» (lenalidomide), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 049543022, 049543046, 049543061, 049543085, 049543109 e 049543123;

Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049543022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.540,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.192,02;

«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049543046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.646,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.366,96;

«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049543061 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.793,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.609,57;

«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049543085 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.940,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.852,18;

«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049543109 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.082,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.086,53;

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049543123 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.223,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.320,06.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lenalidomide Fresenius Kabi» (lenalidomide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Non ammissione alla rimborsabilità per l'indicazione «"Lenalidomide Fresenius Kabi" in regime terapeutico in associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto».

Il titolare A.I.C. ha l'obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l'avvio della commercializzazione indicando i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati; al fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Fresenius Kabi» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02674

DETERMINA 21 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sitagliptin Sun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 320/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 21/2022 del 2 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 56 dell'8 marzo 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Sitagliptin Sun», approvato con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 16 marzo 2022 con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sitagliptin Sun» (sitagliptina);

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SITAGLIPTIN SUN (sitagliptina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, «Sitagliptin Sun» è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solamente con dieta ed esercizio fisico e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione con:

metformina, quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

una sulfonilurea, quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) (per es. un tiazolidinedione), quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

in triplice terapia orale in associazione con:

una sulfonilurea e metformina, quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

un agonista PPARγ e metformina, quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

«Sitagliptin Sun» è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina), quando dieta ed esercizio fisico più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Confezioni:

«25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PE/ESSICANTE/HDPE/Alu)» 28 compresse - A.I.C. n. 049827013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,81;

nota AIFA 100;

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PE/ESSICANTE/HDPE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049827052/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,81;

nota AIFA 100;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PE/ESSICANTE/HDPE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049827090/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,81;

nota AIFA 100.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sitagliptin Sun» (sitagliptina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin Sun» (sitagliptina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02675

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 13 aprile 2022.

Approvazione delle linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali. (Delibera n. 185/2022).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

NELL'ADUNANZA DEL 13 APRILE 2022

Visto l'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici;

Visto il regolamento del 13 giugno 2018 recante «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR);

Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante «Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio», come modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2008/6/CE;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la delibera n. 129/15/Cons, dell'11 marzo 2015, recante «Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali»;

Vista la delibera n. 384/17/Cons, del 5 ottobre 2017, recante «Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all'infrastruttura postale di Poste Italiane»;

Vista la delibera n. 77/18/Cons, del 20 febbraio 2018, recante «Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)»;

Vista la delibera n. 27/22/Cons, del 27 gennaio 2022 recante «Revisione dei criteri di definizione delle aree EU2 e individuazione dei relativi CAP»;

Visto il provvedimento dell'AGCM n. 26900, del 13 dicembre 2017, relativamente al caso A493;

Visto il provvedimento dell'AGCM n. 27568, del 20 febbraio 2019, relativamente al caso A493B;

Visto il provvedimento dell'AGCM n. 28497, del 22 dicembre 2020, relativamente al caso C12333;

Vista la determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 3 del 9 dicembre 2014 recante «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2015;

Considerato che con l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, disposta con l'art. 1, comma 57, lettera *b)* della legge 4 agosto 2017, n. 124, si è realizzata la piena liberalizzazione del settore postale;

Considerata la necessità di aggiornare la citata determinazione Anac in conseguenza delle novità normative e regolamentari sopravvenute e delle criticità emerse nella predisposizione dei bandi di gara;

Considerata l'opportunità, manifestata dall'Anac, di un'approvazione congiunta del documento di consultazione da parte delle due Autorità competenti nei rispettivi settori, Anac e Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti gli esiti dei lavori del tavolo tecnico, condotto dai rappresentanti delle due Autorità Anac e Agcom, cui hanno partecipato Poste Italiane S.p.a., Consip, Anci, CNA e i maggiori operatori alternativi (Consorzio Arel, Fulmine Group S.r.l., Nexive S.p.a.), nonché le osservazioni presentate da Assopostale;

Vista la consultazione pubblica avviata dall'Anac il 16 novembre 2020;

Visti i contributi prodotti da Poste Italiane S.p.a., Consorzio Arel, Assopostale, Fulmine Group S.r.l., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Xplor Italia;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 21 maggio 2021;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2021;

Visto il parere del Ministero della giustizia del 31 gennaio 2022;

Visto il verbale della riunione del 16 marzo 2022 dei rappresentanti di Agcom e Anac concernente la definizione del testo delle «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali», nonché la relazione sull'analisi dell'impatto della regolazione (AIR), da sottoporre ai rispettivi consigli;

Considerata l'intesa raggiunta dalle due Autorità sui testi definitivi delle Linee guida e della relazione AIR, manifestata dal Consiglio dell'Anac nell'adunanza del 30 marzo 2022 e dal Consiglio dell'Agcom nell'adunanza del 31 marzo 2022;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate le «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali» e la Relazione sull'analisi di impatto della regolazione, allegati alla presente delibera.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 aprile 2022.

p. Il segretario: GRECO

ALLEGATO

LINEE GUIDA N. 16

LINEE GUIDA ANAC-AGCOM PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI POSTALI

Approvate con delibera Anac n. 185 del 13 aprile 2022 e delibera Agcom n. 116/22/Cons del 13 aprile 2022

Le presenti Linee guida sostituiscono quelle approvate il 9 dicembre 2014 ed entrano in vigore quindici giorni dopo la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. Modalità di esecuzione

11. Penali

12. Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Premessa

Le presenti Linee guida sono elaborate, congiuntamente, dall'Anac - Autorità nazionale anticorruzione (quale Autorità preposta alla regolazione ed alla vigilanza nel complessivo settore dei contratti pubblici) e dall'Agcom (quale Autorità nazionale di regolamentazione e vigilanza nel settore postale) ed adottate da entrambe le predette amministrazioni in sostituzione di quelle approvate il 9 dicembre 2014, alla luce delle innovazioni normative e regolamentari di recente intervenute.

Esse trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nelle disposizioni in materia postale del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), oltre che nell'art. 22 della direttiva n. 97/67/CE.

Attraverso le Linee guida, ispirate al principio di leale collaborazione tra le istituzioni competenti e nell'ottica di una sempre più stretta cooperazione amministrativa (tesa al perseguimento di obiettivi di *better regulation*), s'intende fornire criteri applicativi ed indicazioni operative alle stazioni appaltanti in sede di applicazione delle norme contrattuali in materia postale.

Ciò al fine di orientare le amministrazioni pubbliche impegnate nelle procedure di appalto, agevolare l'applicazione del quadro normativo di settore, garantire la conformità e l'uniformità delle attività amministrative alla vigente disciplina contrattuale pubblicistica ed alle disposizioni in materia postale. Nel contempo, attraverso di esse, si mira a favorire la competizione in sede di gara, assecondare lo sviluppo del mercato dei servizi postali e il perseguimento di obiettivi di qualità ed efficienza del servizio reso agli utenti.

S'intende, quindi, fornire indirizzi interpretativi fondati su una visione integrata della disciplina in materia di contratti ed appalti pubblici e della normativa postale considerati alla luce dei contributi pervenuti nel corso del tavolo tecnico (da parte degli operatori postali e delle organizzazioni di categoria) e dei pareri formulati dalle istituzioni pubbliche interpellate (AGCM, Consiglio di Stato e Ministero della giustizia).

In quest'ottica, si mira, altresì, ad agevolare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento e, nel contempo, promuovere la effettiva liberalizzazione del mercato postale in attuazione dei principi e delle norme a tutela della concorrenza, oltre che degli indirizzi regolatori provenienti dalle istituzioni europee tesi a garantire la competitività nel mercato di settore.

Con l'intento di rendere il più chiaro possibile lo scenario ordinamentale di riferimento, si evidenzia, preliminarmente, che l'art. 120 del Codice dei contratti pubblici classifica come servizi postali i seguenti servizi: poste e telecomunicazioni, servizi postali e di corriere, servizi postali, servizi postali per giornali e riviste, servizi postali per la corrispondenza, servizi postali per pacchi, servizi di sportello presso uffici postali, servizi di affitto di cassette postali, servizi di fermo posta e servizi di messaggeria interna. I servizi postali rientrano nell'allegato IX al Codice dei contratti pubblici; pertanto, agli stessi si applica il regime alleggerito previsto agli articoli 140 e seguenti del codice. Sono sottoposti al regime ordinario, invece, i servizi di solo trasporto (trasporto di prodotti postali su strada, servizi di trasporto colli, servizi di linea di trasporto di posta aerea, servizi di trasporto aereo non regolare di posta).

Fatta questa necessaria premessa, si precisa che le presenti Linee guida si applicano, oltre che ai servizi di corrispondenza (così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 261/1999) anche ai relativi servizi a monte e a valle (così come definiti al successivo art. 2.2).

1. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi postali

1.1 Nel settore postale, i contratti di appalto possono includere una pluralità di prestazioni e, in particolare, la raccolta, lo smistamento in partenza, il trasporto, lo smistamento in arrivo e la distribuzione degli invii postali.

1.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 58, gli affidamenti aventi ad oggetto appalti di servizi postali rientrano nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici e sono assoggettati alle disposizioni della parte II, titolo IV, capo II. Per quanto non espressamente previsto nei citati articoli, si applicano le disposizioni delle parti I, II e VI del codice medesimo.

1.3 Le soglie di rilevanza comunitaria sono individuate ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *d)*, per i settori ordinari, e comma 2, lettera *c)* per i settori speciali.

1.4 I servizi postali sono qualificati come servizi ad alta intensità di manodopera e, pertanto, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti contengono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi fissati dall'UE e delle specifiche disposizioni stabilite dai Contratti collettivi di lavoro applicabili al settore in esame. Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle norme poste a tutela del personale impiegato nei servizi postali, le indicazioni prescritte nella clausola sociale in ordine al piano di riassorbimento del personale del gestore uscente, devono essere compatibili con l'organizzazione di impresa oltre che con il piano di assorbimento e predisposto dall'aggiudicatario. Ciò sia sotto il profilo delle professionalità da impiegare che delle tecnologie e soluzioni organizzative e gestionali. Inoltre, devono essere compatibili anche con le condizioni dell'appalto, con il contesto socio-economico, imprenditoriale e di mercato.

2. Oggetto dell'affidamento e divisione in lotti di recapito

2.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 261/1999, il servizio postale include la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali.

2.2 Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera *c)*, del Codice dei contratti pubblici, tra gli «altri servizi diversi dai servizi postali» rientrano i servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio (c.d. servizi «a monte», che includono, tra gli altri, i servizi di elaborazione, composizione dei documenti, stampa e imbustamento) e servizi successivi all'invio (c.d. servizi «a valle» che includono, tra gli altri, la conservazione sostitutiva e l'archiviazione degli avvisi di ricevimento), compresi i servizi di smistamento della posta.

2.3 Le stazioni appaltanti, al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dovrebbero affidare i servizi a monte e a valle del servizio postale con appalto separato oppure dovrebbero suddividere, ai sensi dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici, l'appalto in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *qq)*, oppure ancora ripartire in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg). A tal fine, la stazione appaltante, in sede di definizione dei lotti, valuta se, in base alle condizioni di mercato (ed eventualmente a seguito di un'indagine preliminare sullo stesso), esistano imprese che possano offrire in modo efficiente servizi a monte e a valle rispetto al servizio postale.

2.4 Agli stessi fini, le stazioni appaltanti valutano nella predisposizione dei bandi di gara l'opportunità di suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito differenziati, ad esempio, in base ad aree omogenee di territorio (distinte in aree *infra* regionali o *extra* regionali), oppure per tipologia di prodotto, ad esempio posta descritta/indescritta/notifiche di atti giudiziari, invii ordinari/prioritari o invii singoli/multipli, purché per ciascuna tipologia di prodotto sia previsto un significativo volume di invii. Le stazioni appaltanti valutano, altresì, l'opportunità di inserire nei bandi di gara vincoli di partecipazione e di aggiudicazione ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, volti a limitare la possibilità di presentare offerte per più lotti oppure il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.

2.5 Si precisa che la quota di invii che il soggetto aggiudicatario della gara non riuscirà a recapitare con la propria organizzazione (c.d. «postalizzazione») potrà essere affidata direttamente al FSU dalla stazione appaltante o dal soggetto che gestirà la fase a monte del servizio postale (come richiamato al punto 2.2).

2.6 Atteso che la previsione di una suddivisione in lotti differenti si conferma come regola generale, si evidenzia che, invece, la mancata suddivisione in lotti costituisce una deroga alla predetta regola generale. Quindi è possibile derogare soltanto previa adeguata motivazione, in casi limitati e con riferimento a specifiche necessità, quali, ad esempio, l'esistenza di obiettive esigenze di connessione funzionale (unitarietà del servizio postale) che rendano opportuno affidare congiuntamente le prestazioni oggetto del contratto oppure l'inefficienza o l'antieconomicità della suddivisione in lotti. La scelta di procedere ad un affidamento integrato (ossia quello che prevede la riunione in un unico lotto dei servizi posti a gara) potrebbe giustificarsi, ad esempio, nei casi in cui, in

ragione del valore contenuto del servizio oggetto di affidamento, i costi di transazione e di gestione dell'appalto con più fornitori annullino i benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti.

2.7 Alcuni servizi a monte o a valle, quali ad esempio la conservazione sostitutiva e l'archiviazione degli avvisi di ricevimento, possono essere considerati servizi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, piuttosto che servizi integrati nell'ambito del lotto.

2.8 In un'ottica di razionalizzazione della spesa, la conservazione sostitutiva dei documenti prevista dall'art. 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sebbene non sia qualificabile come accessoria al servizio postale, potrebbe essere affidata unitamente a detto servizio con previsione di un apposito lotto del bando di gara.

3. La copertura del servizio di recapito

3.1 Le stazioni appaltanti fissano il livello minimo di copertura del servizio di recapito. Detto elemento può essere utilizzato come criterio di valutazione dell'offerta oppure come requisito in fase di esecuzione. Nel primo caso, la valutazione può riguardare, alternativamente l'offerta tecnica oppure l'offerta economica, secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, ai punti 9.4 e 9.5.

3.2 La copertura è calcolata nel rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza rispetto all'oggetto dell'affidamento, in base ai volumi di corrispondenza risultanti dai flussi storici, distinti per tipologia di prodotto e destinazione. In mancanza di dati utili a tal fine, sono presi in considerazione i soggetti residenti per comuni e province, sulla base dei dati desumibili dalle rilevazioni Istat.

3.3 L'individuazione dei livelli minimi di copertura e del punteggio attribuibile per la copertura offerta è effettuata sulla base di adeguate analisi di mercato, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e i limiti della pertinenza e congruità rispetto all'oggetto della gara. In particolare, per le gare a copertura locale soglie minime di copertura riferite ad ambiti geografici ulteriori rispetto ai limiti territoriali della stazione appaltante possono essere previste solo se giustificate in base a concrete e motivate esigenze di recapito (es. contiguità con la zona interessata, zone a vocazione turistica).

3.4 La copertura minima può essere differenziata per dimensione geografica dell'affidamento. A tal fine è necessario che le amministrazioni procedano ad adeguate valutazioni, da condurre caso per caso. Con l'intento di assicurare, in un'ottica pro concorrenziale, la più ampia partecipazione alle gare di appalto ed esclusivamente a titolo esemplificativo (senza vincolare le stazioni appaltanti, ma con l'intento d'indicare dei valori percentuali utili ad agevolare le stesse nella determinazione della copertura territoriale), si ipotizzano, di seguito, alcune possibili percentuali di copertura:

Ambito comunale	90%
Ambito provinciale	80%
Ambito *infra* regionale	
(più comuni e province nell'ambito della stessa regione)	70%
Ambito extra regionale	
(più comuni e province nell'ambito di due o più regioni confinanti)	70%
Ambito Area territoriale nord	60%
Ambito Area territoriale centro	60%
Ambito Area territoriale sud	60%
Ambito territorio nazionale	50%

3.5 La stazione appaltante valuta la possibilità di modulare la copertura minima anche in ragione della suddivisione dell'appalto in più lotti differenziati per servizio.

3.6 All'aggiudicatario è affidata l'attività di recapito della corrispondenza gestita dalla propria organizzazione. Allo stesso è, inoltre, assegnata la gestione della quota di recapito rientrante nell'accordo con il FSU di accesso alla rete e della quota recapitata attraverso i servizi a data e ora certa offerti dal FSU equivalenti al «Posta time». La stazione appaltante o il soggetto che gestisce la fase a monte del servizio postale (come richiamato al punto 2.2) affida direttamente al FSU la restante corrispondenza da recapitare tramite il servizio universale.

4. Informazioni che devono essere presenti nei documenti di gara

4.1 Al fine di consentire ai concorrenti la formulazione di un'offerta consapevole, le stazioni appaltanti indicano, nei documenti di gara, i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza (Cap) diversificati per le tipologie di prodotti postali (es. posta massiva e posta raccomandata) e per le diverse grammature (peso dell'invio).

4.2 Le amministrazioni indicano altresì eventuali, possibili variazioni delle proprie modalità operative idonee ad incidere sull'entità e le modalità di comunicazione con gli utenti finali (es. il passaggio all'invio telematico delle fatture) individuando preventivamente possibili correttivi.

4.3 Nei documenti di gara sono previsti obblighi di comunicazione minimi a carico dell'aggiudicatario (quali ad esempio il *reporting* degli invii per tipologia di prodotto/porto di peso/area di consegna/CAP) al fine di consentire alla stazione appaltante l'acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione dei futuri bandi di gara ed è prevista l'applicazione di penali per il mancato o ritardato rilascio di dette informazioni. Le stazioni appaltanti possono prevedere, inoltre, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in caso di offerte che prevedano la condivisione di informazioni ulteriori rispetto agli obblighi informativi minimi o la creazione e la messa a disposizione di banche dati che consentano la conservazione e il riuso dei dati. La stazione appaltante evita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo qualora ritenga che tale previsione possa favorire il gestore uscente, attribuendo allo stesso un indebito vantaggio competitivo.

5. Determinazione dell'importo a base di gara

5.1 Il calcolo del valore stimato degli appalti di servizi postali si determina ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici al netto dell'Iva. Ai fini del calcolo del costo della manodopera da indicare nei documenti di gara, le stazioni appaltanti possono effettuare la stima della forza lavoro necessaria all'esecuzione dell'appalto, utilizzando le proporzioni addetti/pezzi lavorati di cui al successivo paragrafo 8.3.

5.2 Ai sensi dell'art. 23, comma 16, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti sono altresì tenute a indicare nei documenti di gara, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, il costo della manodopera.

6. Contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti dall'aggiudicatario in epoca antecedente alla indizione della procedura di gara. Corrispondenza internazionale. Recapito attraverso accordi di accesso e utilizzo di servizi equivalenti di Poste Italiane

6.1 Ai contratti sottoscritti dall'affidatario del servizio postale con terzi sub-contraenti, aventi ad oggetto anche una sola delle fasi del servizio postale, e ai contratti di franchising si applica l'art. 105, comma 3, lettera c-*bis*) del Codice dei contratti pubblici, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.

6.2 I contratti di cui al punto 1 sono stipulati con modalità che consentano l'individuazione della data certa, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica che gli stessi siano stati sottoscritti anteriormente all'indizione della procedura di gara.

6.3 Il contraente principale assume la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

6.4 I contratti continuativi devono considerarsi assimilati ai subcontratti in quanto, sebbene stipulati a monte dell'aggiudicazione dell'appalto, sono collegati funzionalmente all'appalto principale. Per tali motivi, al ricorrere dei presupposti stabiliti al punto 3.2 della determinazione Anac n. 556/2017, detti contratti sono da considerarsi riferibili alla filiera delle imprese e assoggettati agli obblighi di tracciabilità.

6.5 Gli accordi sottoscritti dall'appaltatore con terzi per la gestione della corrispondenza internazionale non costituiscono subappalto, rappresentando l'unica modalità tecnicamente ipotizzabile per l'esecuzione delle prestazioni, in quanto le licenze e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale.

6.6 La gestione della quota di recapito rientrante nell'accordo con il fornitore del Servizio universale di accesso alla rete e della quota recapitata attraverso i servizi a data e ora certa offerti dal FSU non costituisce subappalto, difettando gli elementi tipici di detta fattispecie, perché si considera gestita dall'operatore con la propria organizzazione. In ogni caso, in sede di offerta l'aggiudicatario deve indicare quanta parte del servizio oggetto del lotto è in grado di effettuare direttamente.

7. Raggruppamenti temporanei di imprese

7.1 In caso di appalto suddiviso in lotti, è consentita la partecipazione dell'operatore economico a più raggruppamenti temporanei. Resta comunque fermo sia il divieto di partecipazione, per lo stesso lotto, a più di un raggruppamento sia il divieto di partecipare, sempre per lo stesso lotto, sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo.

7.2 Al fine di migliorare l'offerta dei servizi resi, specialmente quando gli stessi sono di tipo integrato, si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) di tipo verticale, specificando quale sia la prestazione principale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Al riguardo si evidenzia altresì che le presenti linee guida rendono ammissibile la segmentazione delle parti dell'unitario servizio postale all'interno di un RTI verticale.

8. Requisiti speciali di partecipazione

8.1 Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i requisiti speciali di partecipazione sono individuati dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che la capacità economica e finanziaria è comprovata dai seguenti documenti:

a) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (fatturato specifico) per un valore massimo fino al doppio di quello posto a base di gara.

La capacità tecnica e professionale è comprovata:

a) dal possesso di licenza individuale e/o autorizzazione generale in relazione agli specifici servizi oggetto del bando di gara;

b) dall'aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, da provare attraverso la presentazione dell'elenco dei relativi servizi principali prestati. I servizi analoghi sono quelli che presentano similitudine con le prestazioni richieste nel bando di gara.

8.2 Il requisito dell'organico medio annuo è individuato quale condizione di esecuzione del contratto, al fine di assicurare la massima partecipazione, garantendo comunque la capacità esecutiva necessaria allo svolgimento delle prestazioni richieste nel contratto. La stazione appaltante acquisisce l'impegno del concorrente, successivamente all'aggiudicazione, a garantire il livello di dotazione organica richiesto dal contratto di appalto, che dovrà essere opportunamente certificato al momento della sottoscrizione del contratto e mantenuto per tutta la durata dello stesso. La stazione appaltante esercita le opportune forme di controllo per verificare se la condizione di esecuzione si sia verificata nonché se i contratti di lavoro stipulati dall'aggiudicatario siano regolari.

8.3 La stazione appaltante individua il requisito ritenuto congruo a seguito di un'analisi delle caratteristiche del servizio e del territorio da coprire. Anche il possesso di adeguate attrezzature tecniche è individuato quale condizione di esecuzione nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento che vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale.

8.4 L'operatore economico che per fondati motivi, ivi compresa la recente costituzione, non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

9. Criteri di aggiudicazione

9.1 Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, gli appalti di servizi postali sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di appalti ad alta intensità di manodopera.

9.2 Ciascuna stazione appaltante individua i parametri e i relativi criteri di attribuzione del punteggio sulla base delle proprie necessità. A mero titolo esemplificativo ed al fine di fornire indicazioni utili anche sul piano pratico ed operativo alle Amministrazioni, si precisa che si potrebbero premiare, con un punteggio tecnico più elevato, le modalità che garantiscano elevati *standard* di sicurezza e riservatezza della consegna sia attraverso l'offerta di un maggior numero di punti di giacenza sia attraverso modalità alternative (ad esempio passaggi multipli, recapito per appuntamento, accordi con esercizi commerciali). Relativamente all'utilizzo dei punti di giacenza si evidenzia che, al fine di garantire la più ampia copertura del territorio, la stazione appaltante può prevedere la possibilità che gli operatori economici richiedano l'accesso ai punti di giacenza del FSU di cui alla misura n. 6 del provvedimento n. 28497 dell'AGCM e successive modifiche e integrazioni da parte di Agcom, distribuiti in modo omogeneo sul territorio. Alle misure previste nel bando di gara come alternative è attribuito lo stesso punteggio tecnico. La Stazione appaltante potrebbe, altresì, prevedere criteri aggiuntivi di valutazione (ad esempio la formazione continua per il personale addetto al servizio, incluso quello per la gestione della corrispondenza presso gli esercizi commerciali convenzionati) che mirino ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio dal punto di vista dell'utente finale.

9.3 Relativamente alle procedure di appalto di maggiori dimensioni, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, si evidenzia che le stazioni appaltati possono valutare l'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in possesso del *rating* di legalità rilasciato dall'AGCM ai sensi dell'art. 5-*ter*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri organismi o autorità pubbliche.

9.4 La copertura può essere valutata nell'ambito dell'offerta tecnica mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per fasce di copertura che eccedono il livello minimo richiesto. In tal caso, il punteggio aggiuntivo è attribuito in maniera decrescente; ad esempio, potrà essere assegnato il punteggio X ad una copertura ricompresa dal 71% all'80%, il punteggio X+X/2 ad una copertura dall'81% al 90% e il punteggio X+X/2+X/4 ad una copertura dal 91% al 100%.

9.5 Nell'ambito dell'offerta economica, la copertura deve essere valutata sulla base della possibilità di operare del concorrente che può garantire l'attività di recapito della corrispondenza attraverso la propria organizzazione diretta e/o indiretta, la sottoscrizione di accordi con il fornitore del Servizio universale di accesso alla rete (ai sensi della delibera Agcom n. 384/17/Cons o del provvedimento AGCM n. 28497 del 22 dicembre 2020 sul caso C12333), l'utilizzo di servizi di recapito a data e ora certa offerti dal FSU per le aree EU2. La quota non coperta dal concorrente sarà postalizzata tramite il servizio universale. Dunque, il prezzo complessivo da considerare è pari a

$$P_O = \delta \cdot P_S + \gamma \cdot P_{Time_eq} + (1 - \delta - \gamma) \cdot \bar{P}$$

Dove:

P_O = prezzo dell'offerta (complessiva);

δ = percentuale di destinazioni coperte dal concorrente (inclusa la percentuale di destinazioni coperte grazie ad accordi di accesso alla rete del FSU);

P_S = prezzo per le destinazioni coperte dal concorrente (incluso il prezzo frutto di accordi di accesso alla rete del FSU);

γ = percentuale di destinazioni EU2 coperte tramite l'utilizzo del servizio di recapito a data e ora certa equivalente a "Posta Time" offerto dal FSU;

P_{Time_eq} = prezzo del servizio di recapito a data e ora certa equivalente al "Posta Time" offerto dal FSU;

$(1 - \delta - \gamma)$ = percentuale di corrispondenza postalizzata tramite il servizio universale;

$\bar{P}$ = prezzo del servizio universale;

10. Modalità di esecuzione

10.1 Nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto sono descritte le modalità di esecuzione del contratto e le azioni di controllo e monitoraggio volte a verificare la correttezza nello svolgimento del servizio e la rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite nei documenti di gara.

10.2 Nella previsione di specifiche modalità di esecuzione le stazioni appaltanti operano nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura e del valore del contratto. La richiesta di una specifica copertura assicurativa deve essere giustificata da parti-

colari esigenze di esecuzione della prestazione e preceduta da idonea analisi volta alla corretta stima del rischio e alla individuazione di massimali congrui.

10.3 I tempi di consegna dell'invio tengono conto della tipologia dello stesso (AM, CP ed *EU)*. La stazione appaltante predetermina i criteri per l'individuazione dei flussi anomali di invii multipli, al superamento di determinate soglie, in specifici ambiti temporali e spaziali (CAP). Per tali eventualità sono individuati modalità di esecuzione e SLA specifici che tengano conto della particolarità della situazione.

11. Penali

11.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-*bis*, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le penali sono quantitativamente predeterminate in termini congrui e proporzionati all'inadempimento. Le stesse sono commisurate alla tipologia e all'entità complessiva dell'affidamento e finalizzate ad assicurare un rapido e automatico soddisfacimento del danno subito.

11.2 La proporzionalità delle penali rispetto alle prestazioni oggetto del contratto è assicurata prevedendo l'applicazione della penale non per il singolo inadempimento, quale il ritardo nel recapito del singolo invio, ma per gli inadempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio affidato in un arco temporale significativo, di norma non inferiore al trimestre.

11.3 È fatta salva la possibilità di ricorrere ai rimedi ordinari di soddisfazione del pregiudizio subito nel caso in cui sia dimostrato il verificarsi di un danno ulteriore rispetto all'importo della penale prevista nel contratto.

11.4 Le stazioni appaltanti assicurano controlli effettivi e idonei a garantire il rispetto degli obblighi assunti e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario. L'autocontrollo fornito dagli operatori sulla base della certificazione dell'avvenuta consegna può essere utilizzato come metodo di verifica a condizione che la stazione appaltante sia in grado di controllare la corrispondenza di quanto certificato con l'effettiva prestazione offerta.

12. Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

12.1 L'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Al riguardo si precisa che, per l'esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza l'aggiudicatario non può ricorrere all'istituto del subappalto né alla postalizzazione tramite il fornitore del servizio universale di parte degli invii, fatto salvo quanto previsto per la postalizzazione al punto 12.6.

12.2 Il principio di unitarietà del processo può essere assicurato, introducendo apposite garanzie, anche da una pluralità di soggetti aggregati in forma stabile e continuativa (ad esempio come avviene nel caso delle reti in *franchising*) a condizione che la gestione dell'intera fornitura del servizio e la conseguente responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sullo svolgimento della prestazione da parte degli operatori aggregati.

12.3 Nelle more di modifiche al regolamento *ex* delibera Agcom n. 77/18/Cons, il principio dell'unitarietà può essere assicurato, altresì, da raggruppamenti temporanei di imprese orizzontali che siano titolari di licenza individuale speciale, a condizione che nell'atto di costituzione del raggruppamento o in appositi patti parasociali sia espressamente attribuito all'impresa mandataria un potere di indirizzo e di controllo nei confronti delle imprese che compongono il raggruppamento relativamente alle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con previsione delle relative responsabilità. In particolare, dovrà essere specificato che, oltre alla responsabilità solidale di tutte le imprese associate per inadempimento delle prestazioni eseguite, opera, a carico della mandataria, anche la responsabilità per omesso esercizio dei poteri direttivi e di controllo.

12.4 Il titolare di licenza speciale può essere anche un operatore, c.d. capogruppo, che svolge il servizio di notificazione attraverso un'organizzazione unitaria composta dall'aggregazione di più operatori postali titolari di licenza individuale. In tal caso, il titolare di licenza speciale è, sotto tutti i profili, l'unico responsabile della fornitura del servizio in base alla licenza, vale a dire, responsabile del rispetto delle norme, legislative e regolamentari, e delle delibere dell'Agcom applicabili al servizio oggetto di licenza, anche per le operazioni, attività e fasi del servizio, svolte dagli operatori aggregati nell'organizzazione unitaria.

12.5 Il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di infrazioni al codice della strada è affidato separatamente dagli altri servizi postali, al fine di favorire la massima partecipazione. Per analoghe finalità, in un'ottica pro-concorrenziale, le stazioni appaltanti valutano, nell'ambito dei bandi di gara, l'opportunità di suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e i servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada.

12.6 Le stazioni appaltanti possono suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, con estensione massima regionale, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici. La stazione appaltante provvede alla postalizzazione dell'eventuale quota residuale di invii che ecceda l'ambito territoriale come precedentemente definito, inclusi gli atti da notificare all'estero, anche mediante conferimento di mandato speciale all'affidatario.

12.7 Salvi i casi in cui si renda necessario tutelare interessi superiori, come ad esempio per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari emessi dagli UNEP, le stazioni appaltanti, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori presenti sul mercato, possono suddividere l'appalto in due lotti, uno per le notifiche da effettuare all'interno della regione di appartenenza della stazione appaltante (cui potrebbero partecipare gli operatori dotati di licenza regionale o nazionale) e l'altro per le notifiche da effettuare all'esterno della regione (cui potrebbero partecipare unicamente gli operatori dotati di licenza nazionale). Tale soluzione potrebbe essere applicata, in particolare, laddove ci sia un sostanziale bilanciamento tra il numero di atti da notificare in ambito regionale e atti da notificare in ambito *extra*-regionale.

12.8 Al fine di consentire ai concorrenti la formulazione di un'offerta consapevole, le stazioni appaltanti indicano, nel bando di gara, i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza (Cap) diversificati per le tipologie di prodotti postali (atti giudiziari e contravvenzioni).

12.9 Come requisito di partecipazione, oltre a quelli di cui all'art. 8, è richiesto il possesso della licenza individuale speciale abilitante, in corso di validità, per le notificazioni di atti giudiziari e contravvenzioni in ambito nazionale (A1) o in ambito regionale (A2), per le notificazioni di violazioni al codice della strada in ambito nazionale (B1) o in ambito regionale (B2).

12.10 Si precisa, altresì, che laddove una pubblica amministrazione abbia l'esigenza di affidare la gestione delle notifiche di atti amministrativi impositivi e/o tributari e intenda avvalersi del servizio di notifica a mezzo posta (prima riservato al FSU e ora soggetto a licenza speciale) potrà indicare, come requisito di partecipazione, il possesso della licenza di tipo «B», titolo richiesto per la notificazione delle violazioni del codice della strada; ciò in quanto le caratteristiche del predetto servizio (notifiche delle violazioni del codice della strada) presentano alcune maggiori garanzie che appaiono conformi e adeguate alla natura degli atti da notificare.

12.11 Fermo restando quanto detto al punto precedente, si precisa, in ogni caso, che è del tutto legittimo da parte della Stazione Appaltante optare per una modalità di notificazione effettuata attraverso il servizio postale ordinario.

12.12 Si applicano le indicazioni operative suggerite al punto 9.2. Le stazioni appaltanti possono premiare, con un punteggio tecnico più elevato, le modalità che garantiscano elevati *standard* di sicurezza e riservatezza della consegna sia attraverso l'offerta di un maggior numero di punti di giacenza sia attraverso modalità alternative (ad esempio passaggi multipli e recapito per appuntamento come previsti dall'allegato 5 alla delibera Agcom n. 77/18/Cons). Alle misure previste nel bando di gara come alternative è attribuito lo stesso punteggio tecnico.

12.13 Relativamente all'utilizzo dei punti di giacenza si evidenzia che, al fine di garantire la più ampia copertura del territorio, la stazione appaltante può prevedere la possibilità che gli operatori economici ricorrano ai *corner* dedicati all'interno di esercizi commerciali privati previsti dall'allegato 3 alla delibera Agcom n. 77/18/

Cons, ovvero richiedere l'accesso ai punti di giacenza del FSU di cui alla misura n. 6 del provvedimento n. 28497 dell'AGCM e successive modifiche e integrazioni da parte di Agcom, distribuiti in modo omogeneo sul territorio.

12.14 L'ammontare delle penali è determinato nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 11. Nel caso di notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982, la stazione appaltante può individuare, nel bando di gara, i casi in cui ritiene che la mancata o tempestiva notifica imputabile all'operatore economico comporti conseguenze gravi e irreparabili tali da giustificare l'applicazione di penali in relazione ad un singolo inadempimento. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui la ritardata o omessa notifica comporti l'impossibilità di celebrare il processo, la prescrizione del reato, l'alienazione di beni, l'impossibilità di dichiarare il fallimento, ecc. È fatta salva la possibilità di ricorrere ai rimedi ordinari di soddisfazione del pregiudizio subito nel caso in cui sia dimostrato il verificarsi di un danno ulteriore rispetto all'importo della penale prevista nel contratto.

12.15 Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, valgono, ove applicabili, le previsioni delle linee guida relative agli altri servizi postali.

22A02706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Femara»

Estratto determina n. 312/2022 del 21 aprile 2022

Medicinale: FEMARA «2,5 mg filmsko obložene tablete» 30 filmsko obloženih tablet, dalla Slovenia con codice di autorizzazione n. H/03/00606/001, intestato alla società Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Germania e prodotto da: Novartis Farma S.p.a., via Provinciale Schito 131 - 80058 Torre Annunziata, (NA), Italia - Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien, Austria - Novartis Pharma S.A.S. 8 -10 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueil-Malmaison, France - Novartis Pharma nv/sa Medialaan 40/Bus 1 1800 Vilvoorde, Belgium - Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Copenhagen S, Denmark - Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10 - 02130 Espoo, Finland - Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10E Taguspark, 2740-255 Porto Salvo, Portugal - Novartis Farmaceutica SA Planta Ronda Santa Maria 158, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain - Novartis Sverige AB, Torshamnsgatan 48, 164 40 Kista, Sweden - Novartis (Hellas) SA 12th km National Road Athinon-Lamias Metamorfosi Attiki, 14451, Greece - Novartis Pharma B.V. Haaksbergweg 16 1101 BX Amsterdam The Netherlands - Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nürnberg, Germany - Salutas Pharma GmbH Otto von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Germany - Novartis Pharmaceuticals UK Limited 2nd Floor, The WestWorks Building, White City Place 195 Wood Lane London, W12 7FQ United Kingdom - Demetriades & Papaellinas Ltd. 179 Giannos Kranidiotis avenue, Latsia Nicosia, 2235, Cyprus - Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle, Czech Republic - Novartis Hungária Kft. Bartók Béla út 43-47. 1114 Budapest, Hungary - Novartis Norge AS Nydalen allé 37 A, Oslo, NO-0484, Norway No - Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), Italia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: «Femara» «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 049762014 (base 10) 1HGMQY (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: letrozolo;

eccipienti:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

amido di mais;

carbossimetilamido sodico;

magnesio stearato e silice colloidale anidra.

rivestimento:

ipromellosa (E464);

talco, macrogol 8000;

titanio diossido (E 171) e ossido di ferro giallo (E 172).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Femara» «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 049762014 (base 10) 1HGMQY (base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 45,61;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 75,28.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del «Femara» «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al, A.I.C. n. 049762014 (base 10) 1HGMQY (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02635

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determina n. 314/2022 del 21 aprile 2022

Medicinale: ZYRTEC «10 mg potahované tablety» 50 tablet (5×10), dalla Repubblica Ceca con codice di autorizzazione n. 24/024/92-S/C, intestato alla società UCB s.r.o., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, Czechia e prodotto da: Aesica Pharmaceuticals S.r.l., via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Italy - Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland - ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Hungary - UCB Pharma GmbH, Alfred - Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Germany - UCB Pharma B.V., Hoge Mosten 2 A1, 4822 NH, Breda, Netherlands -UCB Pharma AS, Haakon VIIs gate 6, NO-0161 Oslo, Norway con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

«Zirtec» «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 038386049 (base 10) 14MGD1 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: cetirizina dicloridrato;

eccipienti:

cellulosa microcristallina;

lattosio monoidrato;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

Opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464);

titanio diossido (E 171);

macrogol (400).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Zirtec» «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 038386049 (base 10) 14MGD1 (base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,10.

Nota AIFA: 89.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del «Zirtec» «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 038386049 (base 10) 14MGD1 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02636

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myrelez»

Estratto determina n. 317/2022 del 21 aprile 2022

Medicinale: MYRELEZ.

Titolare A.I.C.: Amdipharm Limited.

Confezioni:

«60 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza – A.I.C. n. 048001010 (in base 10);

«90 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza – A.I.C. n. 048001022 (in base 10);

«120 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 048001034 (in base 10);

«60 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 × 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza (confezione multipla) -A.I.C. n. 048001046 (in base 10);

«90 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 × 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza (confezione multipla) – A.I.C. n. 048001059 (in base 10);

«120 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 × 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza (confezione multipla) – A.I.C. n. 048001061 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: lanreotide (come acetato).

Officine di produzione:

rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351 - Grecia;

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block no 5, Rodopi, 69300 - Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

«Myrelez» è indicato per:

trattamento di individui affetti da acromegalia qualora i livelli circolanti di ormone della crescita (GH) e/o fattore di crescita insulino simile 1 (IGF-1) non risultino normalizzati in seguito ad intervento chirurgico e/o radioterapia, o in pazienti che altrimenti necessitano di trattamento medico;

trattamento di tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NET) dell'intestino medio di grado 1, e un sottogruppo di grado 2 (indice Ki67 fino al 10%), pancreatici o di origine non nota laddove siano stati esclusi siti di origine nell'intestino caudale, in pazienti adulti con malattia localmente avanzata non resecabile o metastatica (vedere paragrafo 5.1);

trattamento dei sintomi associati a tumori neuroendocrini (in particolare carcinoidi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «60 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza – A.I.C. n. 048001010 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 566,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 934,86.

Confezione: «90 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza – A.I.C. n. 048001022 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 691,86.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.141,84.

Confezione: «120 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita + ago con dispositivo di sicurezza – A.I.C. n. 048001034 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 899,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.483,72.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Le confezioni di cui all'art. 1, contraddistinte dai numeri di A.I.C. 048001046-0480010059-0480010061, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Myrelez» (lanreotide acetato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02637

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto determina n. 318/2022 del 21 aprile 2022

Medicinale:

DIAMICRON® MR 30 mg modified-release tablets, 28 modified release tablets, dalla Grecia con codice di autorizzazione n. 52743/19-7-2011, intestato alla società Servie Hellas Pharmaceutical LTD Fragkoklisias 7, 151 25 Marousi, Grecia e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie, 905 Route de Saran, 45520 Gidy (Francia); Servier (Ireland) Industries Ltd., Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow (Irlanda); Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa (Polonia); Iberfar Indústria Farmacêutica SA., rua Consiglieri Pedroso (Iberfar), n. 123, 2734-501 Queluz de Baixo (Portogallo); Laboratorios Servier S.L., Avd. De los Madroños, 33, 28043 Madrid (Spagna), con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: DIAMICRON «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049694019 (base 10) 1HDKB3 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione:

principio attivo: gliclazide;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIAMICRON «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 049694019 (base 10) 1HDKB3 (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,22.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DIAMICRON «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL, A.I.C. n. 049694019 (base 10) 1HDKB3 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02638

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto determina n. 319/2022 del 21 aprile 2022

Medicinale: DIAMICRON MR «30 mg tabletten mit veränderter wirkstofffreisetzung 120 U.P.» dall'Austria con codice di autorizzazione n. 1-24000, intestato alla società Servier Austria GmbH Mariahilferstraße 20/5 1070 Wien Austria e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran 45520 Gidy France, Servier (Ireland) Industries Ltd. Gorey Road Arklow - Co. Wicklow, Ireland, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa, Poland e Laboratorios Servier S.L. Avd. de los Madroños, 33 28043 Madrid, Spain e IBERFAR Indústria Farmacêutica SA. - Rua Consiglieri Pedroso (IBERFAR), 123 - 2734-501 Queluz de Baixo (Portogallo), con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore:

BB Farma S.r.l.

viale Europa, 160

21017 Samarate (VA)

Confezione:

«Diamicron», «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049694021 (base 10) 1HDKB5 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione:

principio attivo: gliclazide.

Eccipienti:

calcio fosfato dibasico diidrato;

maltodestrina;

ipromellosa;

magnesio stearato;

silice colloidale anidra.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l.

via F. Barbarossa, 7

26824 Cavenago d'Adda (LO)

Pricetag EAD

Business Center Serdica,

2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria)

Falorni S.r.l.

via dei Frilli, 25

50019 Sesto Fiorentino (FI)

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a.

via Amendola, 1

20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Diamicron», «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049694021 (base 10) 1HDKB5 (base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,22.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del «Diamicron», «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049694021 (base 10) 1HDKB5 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02639

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0803
Yen	138,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,424
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,82955
Fiorino ungherese	374,12
Zloty polacco	4,6553
Nuovo leu romeno	4,9411
Corona svedese	10,3408
Franco svizzero	1,0208
Corona islandese	139,8
Corona norvegese	9,5228
Kuna croata	7,562
Rublo russo	-
Lira turca	15,8416
Dollaro australiano	1,4663
Real brasiliano	5,0261
Dollaro canadese	1,3631
Yuan cinese	6,9008
Dollaro di Hong Kong	8,4698
Rupia indonesiana	15498,35
Shekel israeliano	3,5038
Rupia indiana	82,6038
Won sudcoreano	1339,46
Peso messicano	21,4725
Ringgit malese	4,5961
Dollaro neozelandese	1,6016
Peso filippino	56,683
Dollaro di Singapore	1,4763
Baht tailandese	36,466
Rand sudafricano	16,0401

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02676

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,083
Yen	138,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,409
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,82965
Fiorino ungherese	371,36
Zloty polacco	4,6338
Nuovo leu romeno	4,9436
Corona svedese	10,23
Franco svizzero	1,0254
Corona islandese	139,2
Corona norvegese	9,5443
Kuna croata	7,561
Rublo russo	-
Lira turca	15,8892
Dollaro australiano	1,4581
Real brasiliano	5,0481
Dollaro canadese	1,3579
Yuan cinese	6,9448
Dollaro di Hong Kong	8,494
Rupia indonesiana	15537,05
Shekel israeliano	3,4908
Rupia indiana	82,6348
Won sudcoreano	1337,89
Peso messicano	21,6392
Ringgit malese	4,6415
Dollaro neozelandese	1,595
Peso filippino	56,747
Dollaro di Singapore	1,4779
Baht tailandese	36,567
Rand sudafricano	16,3019

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02677

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0887
Yen	139,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,38
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,83523
Fiorino ungherese	370,6
Zloty polacco	4,63
Nuovo leu romeno	4,945
Corona svedese	10,2553
Franco svizzero	1,0335
Corona islandese	139
Corona norvegese	9,5788
Kuna croata	7,5635
Rublo russo	-
Lira turca	15,9983
Dollaro australiano	1,4653
Real brasiliano	5,0324
Dollaro canadese	1,36
Yuan cinese	7,0228
Dollaro di Hong Kong	8,5406
Rupia indonesiana	15624,02
Shekel israeliano	3,5153
Rupia indiana	82,965
Won sudcoreano	1348,33
Peso messicano	21,8836
Ringgit malese	4,6716
Dollaro neozelandese	1,6053
Peso filippino	57,081
Dollaro di Singapore	1,482
Baht tailandese	36,891
Rand sudafricano	16,5996

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02678

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0817
Yen	138,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,32
Corona danese	7,4402
Lira Sterlina	0,83925
Fiorino ungherese	370,35
Zloty polacco	4,6336
Nuovo leu romeno	4,9455
Corona svedese	10,278
Franco svizzero	1,0336
Corona islandese	139,8
Corona norvegese	9,6255
Kuna croata	7,5625
Rublo russo	-
Lira turca	15,9446
Dollaro australiano	1,4816
Real brasiliano	5,0926
Dollaro canadese	1,3714
Yuan cinese	7,0332
Dollaro di Hong Kong	8,4859
Rupia indonesiana	15603,47
Shekel israeliano	3,5288
Rupia indiana	82,6943
Won sudcoreano	1344,04
Peso messicano	22,0034
Ringgit malese	4,6784
Dollaro neozelandese	1,6193
Peso filippino	56,721
Dollaro di Singapore	1,4784
Baht tailandese	36,724
Rand sudafricano	16,8652

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02679

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al provvedimento 28 aprile 2022, recante i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT JU - *Call* 2021, inerente l'iniziativa tecnologica congiunta a sostegno dell'elettronica innovativa, di cui alla Misura M4C2 - Investimento 2.2 Investimenti in partenariati - *Horizon Europe* - del PNRR.

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 aprile 2022 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2002, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione - *Horizon Europe* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro le ore 17,00 del giorno 16 maggio 2022.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile dalla data del 28 aprile 2022 nel sito del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

22A02705

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-103) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.